R. BIBL. NAZ.
Vitt. Emanuele III.
RACCOLTA
VILLAROSA
C
317
NAPOLI

DOMINICVS ALBERTVS AZVNI
SENATOR, ET PATRICIVS
SASSARENSIS.

M. Pale del. Sac. Regiis insig. Romae procomes Cur. Jur. in R. C. Advoc.

SISTEMA UNIVERSALE

DEI PRINCIPJ

DEL DIRITTO MARITTIMO

DELL' EUROPA.

605640

Race. Fill. C. 317

SISTEMA UNIVERSALE
DEI PRINCIPJ
DEL DIRITTO MARITTIMO
DELL' EUROPA

DEL SENATORE

DOMENICO ALBERTO AZUNI

PATRIZIO SASSARESE

Socio della R. Accademia delle Scienze e B. A. di Napoli, Corrispondente della R. Accad. delle Scienze e Membro della R. Società Agraria di Torino, della R. Accad. di Firenze, della Ducale Accad. delle Scienze di Modena, degli Immobili d'Alessandria e dell'Aruntica di Carrara.

Tomo Primo.

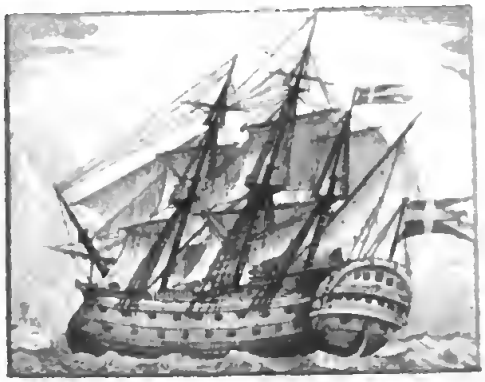

FIRENZE MDCCXCV.

PER GAETANO CAMBIAGI STAMP. GRANDUCALE

CON APPROVAZIONE.

Non opinione sed Natura Jus constitutum est.

Cic. de Legib. Lib. I. C. 10.

Il Senatore
DOMENICO ALBERTO AZUNI.

LA sorte, che ho di rivedervi in questa sontuosa Capitale della Toscana, ha rinnovata in me l'ammirazione per le vostre innumerabili virtù,

e rari pregi, che vi adornano, ed ha scossa a un tempo stesso la mia riconoscenza, per essere Voi stato quello, cui fu principalmente addossato il grave peso della difesa della Sardegna, nostra comune Patria, dall'invasione dei Francesi nel finire dell'anno 1792., e principio dell'anno 1793.

Se il vero amore della Patria permette ad ogni buon Cittadino di palesare al Mondo i pregi della propria Nazione, soffrirete in pace, o Signore, che nel pubblicare questa mia Opera, io ve la consacri non tanto per illustrarla col porle in fronte il Vostro glorioso Nome, quanto per tramandarlo all'estere nazioni, e tenerlo vivo nella memoria dei posteri, che sono

i giudici imparziali del merito, e della stima.

Le qualità eminenti del Vostro cuore universalmente conosciute, e le vostre gloriose gesta operate in faccia del Mondo, formano il più vivo ritratto d'un Uomo grande, e d'un illustre Eroe, che si può palesare al Pubblico senza alterare la verità, od avere la taccia di falso adulatore.

Se la guerra è orribile in se stessa perchè non ci presenta agli occhi, che degli uomini uccisi dai loro simili, che delle rovine coperte di sangue umano, che delle famiglie estinte, che delle vedove desolate, che degli orfani inconsolabili, ella però diviene una sorgente d'azioni

sublimi, ed ammirabili, allorchè s'intraprende, ed è sostenuta per la difesa della Patria, e da Cittadini, che uniscano al coraggio eroico la disciplina, e la scienza militare.

Affrontare i pericoli, disprezzare la morte, supplire al piccolo numero di truppe col genio, e colla bravura, profittare de' più piccoli vantaggi, riparare i più gravi disordini, vincere i nemici pressochè sul punto della vittoria, salvare la vita, e la libertà dei membri dello Stato, conservare il Regno al suo Monarca, egli è ciò, che scancella in parte gli orrori d'una spedizione guerriera, egli è ciò, che formerà negli annali del Mondo la terza epoca luminosa dei fasti della

Sardegna [1], ed egli è ciò, che farà registrare in questi medesimi fasti il Vostro Nome per essere Voi stato, o Signore, uno di quelli, che più d'ogni altro ha contribuito alla gloria Sarda.

E infatti, qual fu, che più di Voi seppe volontariamente esporre e la vita e i beni in sostegno della Patria? Non vi trattenne dall'accettare l'incarico d'una tanto perigliosa commissione il godimento degli agi procurativi dalla vostra opulenza; giacchè all'apparire del pericolo, che sovrastava alla Città, e contorni di Cagliari, convertiste le vostre ricchezze nell'equipaggiare la Cavalleria Nazionale di quel Dipartimento [2], colla quale vi poneste in campo, partecipando con

essa i disagi, e le fatiche affine d'incoraggiarla, ed eccitare ad un tempo l'antico Sardo valore. Non vi trattenne neppure il pericolo di esporvi con poca gente a difendere un Regno, pressochè disarmato, dagli attacchi d'un potente nemico (3). Pare che Voi, o Signore, eravate sicuro della vittoria, affidato nel valore, ed intrepidezza dei vostri compatriotti, che volontariamente seguirono il vostro esempio, ed ai quali con savia precauzione distribuiste il parziale incarico di condurre la vostra Cavalleria, ritenendo per Voi il principale affidatovi comando: sicuro in somma del rispettoso amore, che ogni individuo della vostra Legione vi portava mercè

il nobile vostro tratto, ed urbanità, e le generose vostre largizioni (4), tutto tentaste, e tutto vi riuscì nel difendere la nostra Patria, la nostra Religione, le nostre proprietà, le quali erano in procinto di soccombere sotto l'acciaro d'un terribil nemico.

Lo Stato gode per lo più della sicurezza, che gli procura il condottiero delle sue forze per liberarlo dall' incursione dei nemici, senza potersi immaginare quante pene, e travagli costino al medesimo. Ridurre alla somma ubbidienza ogni soldato; incoraggiarlo coll' esempio e colla sofferenza delle fatiche; animarlo, muoverlo, arrestarlo a misura del bisogno; esser l'anima presente, attiva, e

quasi incognita di tutto il campo, sono i generali doveri di chi si trova alla testa d' un Corpo d' Armata. Non sembra al certo, che un uomo solo possa bastare nè per la quantità dei fatti, di cui conviene essere istruito, nè per quella degli oggetti, che fa d' uopo seguire, nè per l' applicazione da impiegarsi, nè finalmente per la varietà della condotta necessaria a tenersi. Ma nondimeno a tutto bastò la vostra mente in così critica circostanza, come l' esito felice lo comprovò. Voi non conoscevate punto a riguardo delle vostre cure la distinzione della notte, e del giorno; e gli affari del pubblico bene, e della difesa comune aveano soltanto il diritto

di disporre del vostro tempo. Voi sapeste trionfare delle vostre passioni colla forza d' una inimitabile indifferenza, giacchè se taluni vi offendevano mai o con criticare le vostre azioni, o con appropriarsi il merito di qualche esito felice nei fatti occorsi, d'altro non vi lagnavate, se non che dell' oltraggio fatto alla verità, ed alla giustizia: del resto vi vendicavate con un generoso silenzio, e con procurare anzi, che venissero ricompensate con premi, ed onori le loro fatiche, allorchè realmente erano state impiegate.

Qual gloria dunque non deve essere mai la vostra, o Signore, nell' avere con tanto dispendio, pericoli, e lavori cooperato a tranquillizzare un

Regno e l'Italia tutta! L'Italia sì, che tremava all'aspetto del vigoroso attacco, ch'ebbe la Sardegna dal nemico, e la di cui temuta perdita doveva influire sul continente di essa.

Nel primo movimento di soddisfazione, e di contentezza, che la vittoria Sarda recò al Paterno Cuore del nostro Amorosissimo Sovrano, egli vi diede un segno non equivoco del suo Reale gradimento nel decorarvi colla dignità di suo Gentiluomo di Camera; e nelle espressioni, colle quali v'innalzò ad un tal grado (5), ravviserete quanto l'Augusto suo Cuore può meditare a vostro riguardo.

A quai sentimenti magnanimi quell' anima grande di VITTORIO

Amedeo non darà sfogo nel vedervi presentato quanto prima innanzi al suo Trono con quegli atti modesti, che vi spirano in fronte, e che caratterizzano il vostro cuore! Egli ravviserà in Voi il difensore del suo Regno, il sostenitore della gloria delle sue armi, quegli in somma, che ben lungi dall'essere imitatore di quei spiriti deboli, e vili, i quali per adulare servilmente giungono perfino al grado di tradire il comune vantaggio de' Popoli, e della propria Nazione, avete anzi saputo mostrarvi in ogni incontro ottimo Cittadino, e Suddito fedele (6), quegli..... Ma che? Voi arrossite, o Signore? Ah nò: non fia mai, che

il mio dire vi dispiaccia ; egli è il linguaggio della verità, della riconoscenza, e del dovere. Bisogna onorare i grand'uomini, disse il celebre Thomas, i quali hanno diritto di prerendere i nostri omaggi, giacchè l'interesse del genere umano lo esige ; ed allora soltanto *les grands hommes naitront en foule*(z).

ANNOTAZIONI.

(1) *L'Anno 1527. fecero i Francesi un' invasione in Sardegna con una forte Squadra di legni Francesi, Veneti, e Genovesi comandata dal celebre Ammiraglio Genovese Andrea Doria, e con podèroso esercito, che sbarcando nel deserto Porto di Longon-Sardo s' avanzò ad assediare Castell'-Aragonese, oggi Castel-Sardo, e non essendole riuscita l' espugnazione per la valida resistenza de' Sassaresi, che v' accorsero, passò a Sassari, che occupò, essendo la maggior parte de' Sassaresi dispersa in Castel-Sardo, in Alghero, e nelle spiagge per impedire gli sbarchi. Ma udita da' valorosi Sassaresi tal nuova, s' unirono in un corpo rispettabile, entrarono nella lor Patria, e passarono a ferro, e a fuoco quanti nemici trovarono. L' Imperator Carlo V. dopo tanto gloriosa impresa così lodò il valore de' Sassaresi; „ quo fit ut memores laudemus „ fidelitatem vestram, servitiorumque per vos præ- „ stitorum continuationem, præcipue in expulsione „ Gallorum, tam de prædicta Civitate, quam de*

„ *Castro Aragonensi, dum ab eisdem Gallis oppu-*
„ *gnabatur, ubi strenue dimicastis.* „ (*Not. comp. della Città di Sassari.*)

L' anno 1637. *tentarono i Francesi impadronirsi della Sardegna, ma ne furono respinti. A quest' effetto* 11. *mila di loro avendo per Generalissimo Antonio Borbon Arcivescovo di Bourdeaux, entrati in Oristano saccheggiarono il Duomo, ed il Palazzo Arcivescovile; ma essendo colà arrivati soli* 4. *mila Sardi comandati da D. Diego Masons, affrontarono i nemici, svenarono i più contumaci, ed obbligarono i più timidi a precipitosa fuga. Finalmente nel* 1792. *alli* 28. *Dicembre comparve altra Squadra Francese all' imboccatura del Golfo di Cagliari, donde ripartì poco dopo. Avendo in seguito il nemico occupata l' Isola di S. Pietro il giorno* 8., *e l' altra di S. Antioco il dì* 14., *ricomparve in quella rada il giorno* 22. *Gennajo* 1793., *e nel successivo giorno* 23. *si ancorarono in atto di battaglia* 22. *legni da guerra tra navi di linea, e fregate. Sono noti diversi fatti occorsi in Sardegna nei differenti attacchi dati dai Francesi, elegantemente descritti nel Poemetto intitolato* „ *Il Trionfo della Sardegna* „ *del Sig. Gio. Maria Dettori, che descrive cotesti fatti nelle sue Note, cui va unito un bellissimo So-*

netto del Sig. Avvocato Francesco M. Fontana, che nella sua felice chiusa predisse, annoverando i due primi, anche il terzo trionfo della comune nostra Patria. „ ivi „

E se due volte, che tentommi offese,
Teatro io fui dell' aspre sue sventure,
La terza li sarò tomba funesta.

(2) *Non trovandosi l' Arsenale di Cagliari al caso di poter supplire in quella emergenza alla provvista delle armi per la destinata Cavalleria rassegnata dal lodato Sig. Marchese Pasqua, noleggiò egli a proprie spese una nave Ragusea, che spedì a Napoli, per colà acquistare quel numero di fucili, che sarebbe riuscito di trovare. Ordinò contemporaneamente lavorarsi a suo conto alcune migliaja di bajonette. Acquistò quattro Cannoni, di cui fece dono al Governo; ed offrì la somma di scudi due mila, da otto paoli fiorentini cadauno, per impiegarsi nella costruzione dei Fortini del littorale formatisi colle generose, e volontarie contribuzioni dei Particolari di Cagliari.*

(3) *La pace continua, di cui godeva quel Regno dopo il felice dominio della Casa Regnante, la povertà di non pochi individui ascritti alla Cavalleria miliziana, e l' invalso costume, ossia fatale*

abuso di non sottoporsi questa ad alcuna rassegna, furono cagione di trovarsi sprovveduta delle armi necessarie, e particolarmente di fucili. Incaricato il lodato Sig. Marchese di organizzare le Cavallerie nel modo, che permettevano le circostanze, per non aggravare di spese i Miliziani nel chiamarli alla Capitale, si portò egli personalmente, malgrado l'intemperie della stagione, nel mese d'Ottobre, e Novembre ai respettivi Villaggi per ivi farne le opportune rassegne. Li 15. del successivo Dicembre comparve egli in Cagliari nel campo di Marte colla sua Cavalleria in istato di perfetto armamento alla presenza del Vicerè con parecchi Volontarj, che seguirono il lodevole suo esempio, quali furono i Sigg. Marchese di Villa Clara e Sietefuentes Gentiluomo di Camera di S. M., Don Luigi Lai, Don Agostino Carta, Cavaliere Don Raimondo Lepori, Don Ignazio Mameli, Avvocato Antonio Maria Pasella Gabriele, Avvocato Antonio Melis, Avvocato Michele Onnis, ed Agostino Loi-Fadda. Si fecero dalla Cavalleria l'evoluzioni militari, di cui fu sommamente contento il Vicerè. Non essendovi per allora alcun bisogno si rimandarono le milizie alle loro case, ma prima di partire diede il Sig. Marchese Pasqua a cadauna di esse una gratificazione

in contanti del proprio, guadagnandosi in sì fatta maniera quella pronta ubbidienza, di cui la sola subordinazione avrebbe potuto assicurarlo.

(4) *In vista del pericolo, che sovrastava alla Città di Cagliari il giorno* 28. *Dicembre dal vigoroso attacco dei Francesi, e preveduto qualche sbarco al littorale di Quarto, come il più debole, partì il Sig. Marchese Pasqua accompagnato dai Volontarj, che il giorno* 15. *Dicembre, come si è detto, passarono sotto rivista al campo di Marte. Prescelse il Villaggio di Pauli per suo quartiere generale, ove successivamente si presentarono per Volontarj il Cav. Filippo Buschetti, Don Agostino Meloni, Don Luigi Porqued..., Don Tommaso Urru, il Notajo Antonio Pisanu, ed il Notajo Tommaso Spano, che con lodevole condotta, ed attività venne poscia incaricato delle funzioni di Segretario-Commissario per l'economico delle Cavallerie miliziane. Diede ai prefati Buschetti, Lepori, Carta, Mameli, Melis, Porqueddu, ed Urru il comando delle Cavallerie acquartierate nei Villaggi di Pirri, Pauli, Selargius, e Quarto, che le condussero al Campo di Gliue, ove si temeva lo sbarco, che poscia realmente seguì nella Torre vecchia ed abbandonata, posta nella regione di* Sa-Foxì *pertinenza del narrato Villaggio*

di Quarto, accompagnati sempre dai due Ajutanti di Campo Notaio Pisanu, ed Agostino Loi-Fadda. Restò il lodato Sig. Marchese nel quartiere generale sino agli ultimi del successivo Febbrajo, provvedendo a tutte le spese non solo del suo quartiere generale per tutti i Volontarj e la sua Compagnia di riserva di 100. *uomini, ma eziandio per tutti gli altri particolari quartieri dei Comandanti Volontarj degli accampamenti di Quarto, e di Gliuc a proprio conto, ed ai foraggi per tutte le Cavallerie* gratis *in parte, ed a minor prezzo di quello, che li comprava. Nei seguiti fatti d' arme venendogli presentate dai suoi soldati spoglie, e trofei militari, non solo pagava loro i medesimi secondo il giusto, anzi maggior valore, ma eziandìo li gratificava del proprio con una buonamano in danari per viepiù incoraggiarli, ed assicurarsi della loro cieca ubbidienza.*

(5) *Leggansi le seguenti espressioni delle Lettere Patenti di S. M. il Re di Sardegna dei* 5. *Aprile* 1793. *nell' atto di conferirgli la carica di suo Gentiluomo di Camera „ivi. „ Nella circostanza della tentata „ invasione dei Francesi nel Regno Nostro di Sar- „ degna ha il Marchese Pietro Vivaldi Zatrillas „ di Trevigno Pasqua confermato presso di Noi „ l' ottimo concetto, che ne avevamo formato nel*

„ *conferirgli in principio di Settembre dello scaduto*
„ *anno 1792. la carica di Capitano Generale di*
„ *quella Cavalleria miliziana in sopravvivenza al*
„ *Capitano Generale della medesima Barone di*
„ *Teulada Nostro Gentiluomo di Camera. Si fece*
„ *egli in questa occasione la più viva premura di*
„ *segnalare il suo zelo, ed essendogli per la ne-*
„ *cessaria assenza del Barone di Teulada stato*
„ *affidato il comando dell' anzidetta Cavalleria,*
„ *diede negli occorsi replicati attacchi, ed ardui*
„ *cimenti le più assicurate prove dell' indefessa sua*
„ *attività, e vigilante sollecitudine non meno, che*
„ *d' un sincero interessamento ad eccitare coll' esem-*
„ *pio, e colle generose sue elargizioni i Miliziani*
„ *a lui subordinati, onde ebbe a meritarsi la gloria*
„ *di avere cooperato essenzialmente alla difesa*
„ *della Patria, ed al felice successo delle Nostre*
„ *armi. La distinzione di questi importanti di*
„ *Lui servizj non ha potuto a meno d' impegnare*
„ *a di Lui favore li speciali tratti della Nostra be-*
„ *neficenza; e volendo ora dargliene un pubblico*
„ *attestato corrispondente alla chiarezza dei suoi*
„ *natali, ci siamo ben volentieri disposti a nomi-*
„ *narlo Nostro Gentiluomo di Camera.*

„ *E però ec.*

(6) *Res gerere, & captos ostendere Civibus hostes*
Attingit solium Jovis, & Caelestia tentat.
Principibus placuisse viris non ultima laus est.
Horat. lib. 1. Ep. 17.

(7) Thomas Eloge du Comte de Saxe Marechal de France. *Tout homme qui a des grandes vertus, ou des grands talens a droit de pretendre à nos hommages.... l'interet même du genre humain exige, & reclame cet hommage....honorons les grands hommes, & les grands hommes naitront en foule.*

DISCORSO PRELIMINARE.

I. QUanto fu mai finadora desiderata un Opera, che spiegasse con solidità i diritti de' Popoli relativamente al commercio marittimo, altrettanto pare che abbiano ricusato gli Scrittori del Diritto pubblico universale di applicarvisi.

II. E' incredibile che nel Secolo presente, in cui lo spirito universale dei Governi è rivolto ai progressi del commercio e della navigazione con miglior metodo e tutta l'energia, che mançò ai passati, non vi sia stato alcuno fra i pubblicisti, il quale abbia tentato di eseguire un piano, che forse ognuno di essi avrà concepito in vista della necessità, nella quale si trova ancora l'Europa di fissare per sempre una regola certa, ed invariabile

dei diritti, che competono ad ogni Nazione nel mare, sia in tempo di pace, che di guerra.

III. Si discussero finora nella loro estensione le materie interessanti del Diritto delle genti, le quali sono strettamente unite con ciò, che costituisce in oggi la base, ed il gran perno della forza e felicità degli Stati, ma non fu questo piano eseguito dai pubblicisti che in modo scolastico, insegnando soltanto i puri principj, i quali furono anche combattuti con una perpetua varietà di sentimenti, secondo che il loro privato interesse, o le opinioni particolari prevalsero nelle scuole, o le circostanze de' tempi lo richiedettero. Di quì n' avvenne, che da essi principj non si è mai potuto ricavar gran profitto nella pratica.

IV. L' Impero del mare, l' estensione della potestà legislativa su i mari aggiacenti alle sponde territoriali, la legislazio-

ne delle nazioni commercianti antiche e moderne, i diritti di un popolo belligerante, quelli di un neutrale in tempo di guerra, le rappresaglie, le prede marittime, la loro aggiudicazione ec. sono gli oggetti parzialmente trattati finora dai pubblicisti, senza esaminarsi in totalità coll' unione e rapporto intimo, che hanno tra essi, affine di sistemarli nei loro principj, riunir questi in un punto, e fissare per sempre una regola certa ed invariabile, alla quale possa ricorrersi secondo la diversità delle circostanze.

V. Le Nazioni sono sempre restate incerte, dubbiose, ed esitanti sù tal materia, forse perchè hanno temuto di pregiudicare a loro medesime, o di far torto alle altre; ed è ciò, che ha fatto considerare la parte del Diritto delle genti, che riguarda i costumi dei popoli, come delicata e difficile, ond' è restata indecisa,

non meno, che involta nel vortice delle scolastiche discussioni.

VI. Ciò non sarebbe mai accaduto se i Giuspubblicisti si fossero seriamente accinti ad esaminare colla scorta della ragion naturale (che è l'unica guida de' Popoli) l'indole di cotesti usi e costumi rimontando alla sorgente, donde essi derivano, spiegando e determinando la loro influenza sulla condotta delle stesse Nazioni dal motivo ossia dalla causa, che gl'introdusse, e fin dove arrivano ad essere obbligatorj.

VII. L'uniformità dei rapporti di tutti gli uomini colla natura ha stabilita la necessità assoluta d'una società universale e perpetua, composta di tutte le società particolari, che trovansi sparse sulla superficie del nostro Globo. Cotesti rapporti, non essendo fondati sopra di speciali convenzioni, ma bensì sulle leggi eterne, ed invariabili della natura,

non hanno potuto in alcuna guisa venir alterati da istituzioni particolari. Tutti gli uomini sono egualmente destinati dal supremo Creatore a moltiplicarsi fino al segno, che il loro numero sia livellato colla massa delle sussistenze possibili producentisi nel paese da essi abitato. Questa naturale tendenza gli obbliga a coltivare le facoltà intellettuali, a procurarsi il godimento delle produzioni dell' arte, ad aumentare quelle della terra, provocandola col travaglio alla fecondità, a communicarsi le cognizioni fisiche e morali, a scambiarsi i prodotti dell' industria col reciproco commercio, ed in somma a ricercare il più alto grado di felicità, cui l' umana specie possa pervenire. Tale considerazione fa ravvisare sulla superficie della terra una sola nazione formata di quante la cuoprono, benchè diverse in origine, in religione, in costumi, in bisogni, in colore, in lin-

guaggio, ed in mille altri riguardi, che variano in altrettante guise al solo variare dei climi abitati.

VIII. Dall' unione di queste cause e dalle conseguenze dei loro effetti, che sembrano infatti esser le leggi universali della natura e l'arcano dell'umana organizzazione morale e politica, lo stato di ciascun uomo in particolare deve avere un influenza, in qualunque modo sia essa impercettibile, sullo stato degli uomini in generale; e con più ragione l'influenza dello stato della società intera si farà sentire sullo stato delle altre società. Da ciò si deduce, che la natura ha stabiliti tra nazione e nazione i medesimi diritti e gli stessi doveri, che si riconoscono tra un uomo ed un altro: dunque ciò, che costituisce il migliore stato possibile di ciascun uomo in particolare, è quello pure, che forma il migliore stato possibile di ciascuna nazione: dunque l'inte-

resse pubblico e l' interesse generale d' una nazione non posson essere altro, che il prodotto dei diversi particolari interessi dei suoi membri.

IX. Non si possono goder dei diritti senza sottoporsi a dei doveri, giacchè questi son sempre la misura dei primi. Ma cotesti doveri non sono già a guisa di due linee paralelle, che non s' incontrino mai nel loro corso: sono anzi due linee convergenti, che prima o poi vanno ad intersecarsi, o per dir meglio ad urtare l' una coll' altra; giacchè tale è l' intrinseca costituzione, che piacque al supremo ed immortale Autore della natura di dare all' uomo e a tutto ciò, che lo circonda. Chiunque pretenda, che si rispettino le sue proprietà, non può esigerlo, che in virtù dell' obbligo, che s' impone di rispettare quelle degli altri: dunque una nazione non può stabilire saldamente i suoi diritti di proprietà se non

se sul dovere, ch' ella s'impone di non attentar mai ai diritti di proprietà degli altri popoli.

X. Quindi la proprietà Nazionale deve considerarsi come un diritto sacro ed inviolabile, cui nessun Sovrano ha potuto imporre alcuna legge, giacchè due distinte nazioni non riconoscono superiore, nè hanno mai potuto immolare la loro proprietà nazionale ad alcun maggiore o comune vantaggio. E' talora avvenuto, che due nazioni siansi determinate a collegarsi insieme, e stabilir tra di loro quel Diritto, che chiamasi *Delle Genti Convenzionale*, il quale rispetto ad esse ha lo stesso oggetto, che il Diritto civile riguardo ai privati. In questo solo caso, perchè spontaneamente così vollero quelle Nazioni, può a riflesso d'un comune vantaggio trovarsi diminuito in qualche parte il diritto di proprietà di ciascheduna; ma toltone ciò, non v'è

altro, che abbia forza di debilitarlo o violarlo.

XI. Dai suddetti principj risulta, che un interesse evidente e comune a tutte le nazioni le tiene tutte naturalmente e necessariamente unite e confederate per consolidare i diritti di proprietà con una specie di garanzìa universale. Egli è da questi diritti e doveri primitivi che si debbono dedurre i diritti e doveri, che le nazioni hanno rispettivamente tra loro: unico mezzo per metterli in evidenza e giudicarle senza prevenzione, onde convincersi, che in essi nulla si trova d'arbitrario. Per conoscere adunque i veri limiti dell' autorità, e delle obbligazioni, che caratterizano i reciproci usi e costumi delle nazioni, e per prevenire le spiegazioni arbitrarie, le contraddizioni, e l' incertezza, che li pseudo-politici si compiacciono sovente di pubblicare su i diritti dei popoli guardando soltanto alle pratiche

ed agli usi dell' Europa senza indagare la ragione ed i fondamenti di diritto, che possano avere, per distinguerli dagli abusi, ossia dalle infrazioni del Gius delle genti, non scorgo altro mezzo, che di consultare i principj inalterabili della legislazione universale, d'esaminare con giusta bilancia le controversie delle società civili, e di determinare in tal guisa la giustizia o l' ingiustizia, la legittimità o l' illegittimità dei loro usi e costumi.

XII. Ecco in sostanza l' oggetto di quest' Opera, che le attuali circostanze dell' Europa han fatto nascere dalle mie assidue meditazioni, le quali mi protesto di palesare al pubblico in senso di semplici mie private opinioni, non mai coll' intenzione e volontà di offendere in alcuna, benchè minima parte, quei diritti e ragioni, che posson competere a qualunque siasi Sovranità: non avendo mai pensato di ergermi in giudice della giu-

stizia delle Guerre, e de' pubblici Trattati seguiti in fra i sommi Imperanti. Mi sono quindi studiato di sviluppare i principj del Diritto marittimo, fissare a un tempo medesimo il legittimo Impero, che ha ogni Sovrano sul mare aggiacente al suo Territorio, ed analizzare la legislazione nautica emanata dai primi tempi fino agli odierni; e con ciò avrò compiuta la prima parte dell' Opera.

XIII. Tratterò nella seconda della neutralità, e dei doveri delle nazioni neutrali in tempo di guerra non meno, che di quelli de' Belligeranti verso delle medesime, e adattando i principj suddetti alla Giurisprudenza delle prede marittime stabilirò un sistema universale, che servirà di guida per ogni caso contingibile, e per risolvere ogni dubbio nelle materie dipendenti dalla nautica e dal commercio marittimo.

XIV. Ragionai di sì fatte materie nell' altra mia Opera pubblicata col titolo di Dizionario Universale ragionato della Giurisprudenza Mercantile, ma fu ciò senza dare alle medesime quella dovuta estensione, che meritano per porle in sistema; laonde riuscirono prive di quella chiarezza, cui ho dovuto assoggettarle in oggi, che mi sono proposto di trattarle in un' Opera a parte e completa, per quanto le mie deboli forze l' hanno permesso. Voglia il Cielo, che la mia fatica possa giovare al Pubblico, com' è l' unico mio scopo, giustamente dettatomi dall' amor de' miei simili!

PARTE I.

DEL MARE

E

Dei Diritti, che su di esso possono esercitarsi.

CAPO I.

Dell'Impero del Mare.

ARTICOLO I.

Del vasto Mare.

§. 1. L'Uso del vasto Mare consiste nella navigazione, e nella pesca, benchè nelle sue spiagge fornisca all'uomo diversi altri generi di commercio non meno, che un sicuro asilo nei viaggi pericolosi, che sovra di esso intraprende.

§. 2. Quest'uso è innocente, nè in conseguenza può nuocere ad alcuno; imperciocchè

a tali riguardi è suscettibile di soddisfare ai bisogni di tutti gli uomini, ai quali non diede già la natura verun diritto di appropriarsi le cose, che nel loro uso non si consumano, che durano in perpetuo, e bastan per tutti.

§. 3. Cotesto principio non ha però da se stesso forza persuasiva, se non verrà considerato insieme con quello, che nasce dall'impossibilità del possesso. Infatti da questo solo, che una cosa è d'un'abbondanza tale, che qualunque quantità se ne prenda, gli altri n'abbiano sempre altrettanta, ne segue per necessaria conseguenza, che ciascuno se ne possa appropriare quanta ne voglia, giacchè ogn'altro potrà far lo stesso a suo buon grado, senza che alcuno vi perda, o diminuisca nel suo diritto.

§. 4. Non vi è alcuna delle ragioni, per le quali s'introdusse la proprietà ed il possesso dei beni, che sia applicabile al vasto mare. Non fu già il lavoro, o l'industria degli uomini, che lo rese navigabile, a considerarlo in se stesso. I venti non hanno maggior forza per ispingere in alto mare tutte le flotte del

Mondo di quella, che sia d'uopo per far camminare un solo vascello. Quando una nave è passata in un sito, la via non è meno comoda per le altre, che le vengano appresso; e molte posson far vela ad un tempo medesimo senza incomodarsi in alcuna guisa une coll'altre. Vuole la ragion naturale, che ciascuno si contenti di acquistare in proprio ciò, che par sufficiente per l'uso non meno di se stesso, che de' suoi simili. S' ella permette di pensare all'avvenire, non è già fino ad autorizzarsi con voglia smisurata ed eccessiva avidità di voler impedire agli altri di provvedere ai proprj bisogni. Dunque la libertà della navigazione e della pesca non può procedere che dal Diritto naturale insieme, da quello delle genti, e dal civile; ciò che rende il vasto mare comune, non meno dell'aria e della luce, a tutto il genere umano (1): e val

(1) Leg. 2. §. 4. ff. de rer. divis. Naturali jure omnium communia sunt illa, aer, aqua profluens & mare.... quia non sunt juris gentium sicut est mare. Leg. 13. §. 7. ff. commun. praed. Mari, quod natura omnibus patet, ser-

quanto dire, che l'uso, e la disposizione di cotesto benefico elemento non può appartenere ad una persona, ad un popolo solo esclusivamente ad ogn'altro (1).

§. 5. Da tali principj ne segue, che il dominio del primo occupante non potè dare

servitus imponi privata lege non potest. Leg. 3. ff. ne quid. in loc. publ. Maris communem esse usum omnibus hominibus ut aeris.

(1) Instit. §. 2. & 10. de rer. divis. Leg. 13. §. 7. ff. de injur. & fam. libel. Leg. 2. §. 9. ff. ne quid. in loc. pub., cui è conforme un elegante passo di Petronio cap. 100. ad Burman. = ivi =„. Quid autem non commune „ est, quod natura optimum fecit? Sol omnibus lucet. „ Luna innumerabilibus comitata syderibus etiam feras „ ducit ad pabulum. Quid aquis dici formosius po„ test? In publico tamen manant. Noodt Probat. Juris „ lib. 1. cap. 7. & 8. Quindi cantò Ovidio nelle Me„ tam. 6.

Quid prohibetis aquas? Usus communis aquarum est,
Nec solem proprium natura, nec aera fecit,
Nec tenues undas in publica munera veni, ec.

E Virgilio nell' Eneide 7.

. . . . . littusque rogamus
Innocuum, & cunctis undamque auramque patentem.

ad alcun Popolo l' impero assoluto del mare, comecchè non suscettibile di proprietà: altrimenti il Gran-Turco dovrebbe credersene con tutta probabilità il padrone assoluto in qualità di Sovrano della Fenicia, i di cui abitanti furono i primi navigatori, che la Storia antica ci abbia fatto conoscere.

§. 6. Affinchè il mare, o l'assoluto impero di esso potesse ravvisarsi appartenere a qualche popolo in particolare, era d'uopo che tutti gli altri avessero rinunziato a quei diritti, che la natura ha dato egualmente a tutti gli uomini per la navigazione, e per la pesca, in guisa che il dominio del Mare divenisse l'appannaggio, ossia la dote d'un tale avventurato popolo, col consentimento, e per accordo di tutte le Società Sovrane. Conciossiachè senza dubbio è libero agli uomini o di far passare l'uso del Mare ad un popolo solo, il che gli darebbe un equivalente della proprietà, o almeno del possesso, ovvero di lasciarlo nello stato originario di communione, in modo che l'uso ne appartenga egualmente

a ciascheduno, come lo è di fatto. Nel primo caso il dominio del mare sarebbe senza dubbio nelle mani d'un solo popolo ad esclusione di qualunque altro, ma per effetto solo d'una convenzione, o d'un trattato universale del genere umano, e non mai in forza del diritto naturale. Gli altri popoli si priverebbero in tal guisa del comune possesso, o del libero uso del mare, e se ne imposses-serebbe colui, il quale ne rimanesse il Padrone; ma siccome una tal convenzione non è mai seguita, nè si farà giammai, si deduce perciò, che il diritto esclusivo della navigazione non ha luogo tutto al più, che nell'impero delle possibilità, e che per conseguenza il mare debba restar libero, e d'uso comune a tutte le nazioni dell' Universo, come lo è nel secondo caso.

§. 7. La proibizione fatta da alcune Nazioni alle altre o di navigare per un tratto del vasto mare, o di non accostarsi a certe spiagge, ove pretesero di fare un commercio esclusivo, fu perciò riguardata mai sempre da tutti i po-

i popoli dell' Universo come una vanità nata piuttosto dalla loro momentanea potenza, che dalla ponderata ragione; nè vi fu quindi alcuno, che ne facesse il minimo conto: perlochè dovettero esse soffrire in pace, che gli altri popoli navigassero gli stessi mari, e si accostassero alle medesime spiagge, facendovi quel commercio, che agli abitatori di esse fosse piaciuto.

§. 8. In conseguenza di tal principio costante ed universale la Regina Elisabetta, poco avvezza a parlare senza riflessione, rispose all' Inviato di Spagna D. Mendoza, allorchè questi si dolse, che le navi Inglesi osavano navigare nel mare dell' Indie „ che essa non vedea af-
„ fatto ragione alcuna, per la quale potesse
„ escludere gl' Inglesi non meno, che le altre
„ nazioni dalla navigazione nell' Indie; poichè
„ a tale riguardo non conosceva nella Spagna
„ alcuna prerogativa, e molto meno quella di
„ prescriver leggi a coloro, che non erano
„ obbligati a veruna sorte di ubbidienza verso
„ della medesima, e di proibir loro il commer-

„ cio: che gl' Inglesi navigavano sull' Oceano,
„ l'uso del quale, egualmente che quello dell'
„ aria, era comune a tutti gli uomini, e che
„ per la sua medesima natura non potea ca-
„ dere sotto il possesso, e sotto la proprietà
„ di veruno (1).

ARTICOLO II.

Del Mare Territoriale.

§. 1. Il mare deve però considerarsi d'altra parte consacrato al par della terra ai bisogni, agli agj, ed alle delizie dell'uomo; e per tale riguardo concorrono in esso le qualità medesime, e gli stessi motivi, per i quali s'introdusse il dominio terrestre.

§. 2. Allorchè, dice il Bynkershoek (2), l'occupazione cambiando faccia alla terra,

(1) Cambd. in Vita Elisabethae ad an. 1580.

(2) Bynkershoek de domin. mar. cap. 2. in princ. = ibi =. Sed quemadmodum simplicissima sunt cunctarum rerum initia, occupatis terris non aliud mare occupatum vi-

introdusse il dominio, non lasciò il mare abbandonato alla sua naturale libertà. I principj di tutte le umane cose sogliono svilupparsi con molta semplicità. Quindi nei primi tempi per ragione di pesca e di trasporto la sola parte marittima aggiacente cedette al primo, che occupò il Continente, perchè fu contemplata come accessione.

§. 3. Il dominio si estende soltanto alle cose, che non sono d'uso inesausto, e si possono agevolmente occupare (1). Il mare nelle sue produzioni è d'uso ristretto; imperciocchè siccome non ogni terreno, così non ogni mare genera e produce gli stessi frutti na-

videri potest quam quod terras illas alluebat: oras quippe tantum legebant veteres, non ausi ulterius fragilem committere truci pelago ratem. Igitur in mare littoribus proximum cum descenderent, animo sibi hoc habendi praecipuum, vel piscationis, vel transvectionis, vel qua alia causa, ejus dominium possessione quaerebant.

(1) Puffendorf. de objecto domin. lib. 4. cap. 5. §. 1. & 2. & al §. 8. Hertius in not. n. 6. = ivi =. Nihil enim vetat occupata principali re, etiam accessiones occupatas censeri.

turali. I coralli, le perle, l'ambra, e le balene costituenti il più ricco commercio non nascono altrove, o almeno in copia maggiore, se non che nei mari dell'Eritreo, e di Sardegna, dell'Oriente, della Groenlandia, e del Nord. Chi può dubitare che le pescagioni delle perle di Bahrem, di Catifa e di Ceylan (1)

(1) L' Isola di Bahrem, o Baharem nell' Oriente è precisamente nel Golfo Persico. I Portughesi n' erano i Padroni allorchè possedevano Ormus, e Moscata. Ora è del Sofì di Persia, che la ricuperò col favore degl' Inglesi. La pesca delle perle, che si fa in Catifa, è nelle Coste dell' Arabia Felice dirimpetto a Bahren. Ceylan ha anche la pesca nel mare di Manar, grosso Borgo di quell' Isole. Le sue perle sono le più pregiate dell' Oriente per la loro nitidezza e candore, sebbene di rado eccedano il peso di quattro carati. Presso alle spiaggie del Giappone vi sarebbero da pescare delle grosse perle di figura irregolare, ma i Giapponesi sono poco vaghi delle gioje. Vi sono pure delle pesche occidentali nel gran Golfo del Messico lungoterra, come in Cubagna, cinque leghe distante dalla nuova Andalusìa, nell' Isola Marcherita o delle Margherite una lega distante da Cubagna, ed in Comogote vicinissima alla Terraferma. Vi è pure pesca di perle nella riviera de la Hachè detta la Rancheria, ed in S. Marta distante 60. leghe dalla

non possano legittimamente cadere sotto la proprietà d'alcuno? Quindi è, che a cotesti riguardi non potendosi considerare il mare d'un uso inesausto, ed il popolo, cui appartengono le spiaggie, potendo appropriarsi un prodotto, del quale è alla portata d'impadronirsi, e appropriarsene nel modo istesso, che egli potè occupare il dominio delle terre da esso lui abitate, ragion vuole, che debba credersi suscettibile d' occupazione, senza che repugni al diritto delle Genti il dominio particolare sovra d'una porzione di esso (1).

dalla pescagione de la Hache. Nei mari del Sud si può fare qualche pesca di perle, ma non molto fortunata. In Europa la Scozia e la Baviera hanno le sue perle, ma tutte queste non possono stare a fronte delle orientali.

(1) Lo stesso Grozio, acerrimo sostenitore della libertà del mare, come dimostrerò nell' articolo seguente, riconobbe questa verità nella sua Opera „de Jure belli ac pac. „ lib. 2. cap. 3. §. 8. ne' seguenti termini. „ Ad hoc exemplum videtur & mare occupari potuisse ab eo, qui terras ad latus utrumque possideat, etiamsi aut supra pateat ut sinus, aut supra & infra ut fretum, dummodo non ita magna sit pars maris, ut non cum terris comparata portio earum videri possit. „

§. 4. Qualunque Nazione può appropriarsi le cose, l'uso delle quali libero e comune sarebbe ad essa pregiudicevole, e dannoso. Questa è la seconda ragione, che hanno le Potenze marittime, per estendere il loro dominio lungo le spiagge del mare tanto lungi, quanto è possibile di proteggere i loro diritti, come discorrerò in appresso. Importa alla loro sicurezza, ed al bene dei propri Stati, che non sia libero a chiunque di portarsi tanto presso alle loro possessioni, e principalmente con dei vascelli da guerra, che impediscano l'accesso alle Nazioni commercianti, ed intorbidino in tal guisa la navigazione (1).

§. 5. Se si fa attenzione a quanto han detto su tal punto gli antichi Scrittori non meno,

(1) Paulus in leg. 14. ff. de Injuriis: = ibi =. Sane si maris proprium jus ad aliquem pertineat, uti possidetis interdictum ei competit, si prohibeatur jus suum exercere, quoniam ad privatam jam causam pertinet, non ad publicam haec res, utpote cum de jure fruendo agatur, quod ex privata causa contingat, non ex publica; ad privatas enim causas accommodata interdicta sunt, non ad publicas.

che alla Storia di tutti i secoli, si riconoscerà stabilito senza interruzione il diritto, che hanno i Sovrani del mare territoriale d'impedire il transito, o l'approdamento alle navi straniere nei porti e spiagge del loro dominio, il quale non si ottiene mai che in termini di permissione, richiesta, o favore, atteso per sentimento d'umanità, come ben lo espresse Virgilio nell'Eneide

. . . . . *littusque rogamus*
Innocuum, & cunctis undamque, auramque
patentem.

Non si chiede mai per grazia o con preghiera ciò, ch'è naturalmente dovuto: dunque il diritto del Sovrano del lido, procedente dall'alto dominio, e sommo impero di esso, è legittimo e naturale, allorchè impedisca egli il passaggio o l'approdamento alle navi straniere, oppure lo circoscriva in dei dati limiti, e sarà sempre in forza della di lui proprietà somma, sacra, ed inviolabile (1),

(1) Eorum, quae natura fuerant communia, quod cuique obtigit, id quisque teneat; eo quod si quis sibi appetet, violabit jus humanae societatis. Cic. de offic. lib. 1. c. 4.

§ 6. I Cartaginesi esigettero dai Romani, che non dovessero navigare al di là di certi limiti (1): così come i Greci imposero al Re di Persia, che le sue Flotte non si potessero avvicinare alle coste per l'estensione della corsa di un cavallo (2), e si obbligò esso pure di non navigare con nave armata al di là delle rocche Scyanèe, e dell' Isole Chelidonie (3). Pendente la guerra della Spagna colle Provincie Unite, Giacomo I. Re d' Inghilterra fece determinare lungo le coste de' suoi Stati dei limiti, entro dei quali dichiarò, che non avrebbe mai permesso ad alcuna delle Potenze Belligeranti d' inseguire i suoi nemici, e neppure che i vascelli armati vi si trattenessero per ispiare le navi, che volessero entrare ne' suoi Porti, e sortirne (4). Tanto si è stabilito in questi ultimi tempi dalla Russia per l' ultima guerra colla Porta Ottomanna, e quindi dalla Francia, dalla Toscana,

(1) Polib. lib. 3.
(2) Plutarc. in Vita Cim.
(3) Plutarc. ibid.
(4) Selden. Mare clausum. Lib. 2.

dalle Repubbliche di Venezia, e di Genova nell' ultima guerra dell' Inghilterra colle Provincie Unite d' America.

§. 7. Quindi, sempre che la ragion di Stato, o altra considerazione del Governo esiga, che s' impedisca la navigazione agli esteri nel mare territoriale, potrà legittimamente farsi senza che ciò scemi la libertà del medesimo, nè punto offenda le leggi della natura (1). Sul medesimo principio si è fondato lo stabilimento generale delle Potenze d' Europa, che per savia precauzione non ammettono nei propri Porti l' intere Flotte d' altre Nazioni, ma

(1) Bodin. de Republ. lib. 4. cap. 1. & lib. 6. cap. 2. = ibi =. Singularibus pactis Populorum & Principum conventis commerciorum jura contineri, & peregrinum finibus arcere, atque etiam fines praetervectum ejicere licet, non modo si bellum indictum sit, verum etiam ipso pacis tempore, ne civium mores peregrinorum consuetudine corrumpantur. Heinecc. de jur. nat. & gent. lib. 1. cap. 9. §. 234. = ibi =. Consequens est, ut urgente necessitate homines a negativa illa communione discedere, adeoque dominium, quod communioni illi opponitur, introducere animo potuerint.

soltanto un numero determinato, che generalmente non eccede quello di sei navi, quando non si tratti d'alleati (1).

ARTICOLO III.

Delle opinioni de' Pubblicisti sull' impero del mare.

§. 1. Non ostante la certezza de' sovrapposti principj fondamentali di ragione universale, insorsero nel cominciare dell' ultimo secolo le famose dispute sull' impero del mare. I fautori delle medesime si divisero in due opposte sentenze. Gli uni furono per la libertà

(1) Mably Droit pub. de l'Europe Tom. II. p. 300. = ivi =. A l'égard des Vaisseaux de Guerre il est d'usage de regler le nombre de ceux qui peuvent entrer dans un Port, & ce nombre est ordinairement de six vaisseaux. „ Nel Trattato peraltro tra l' Inghilterra e l'Olanda del 1667. confermato con altri posteriori si stabilì all' art. 34. il numero di otto navi da guerra, alle quali unitamente non si potesse negare l' ancoraggio nei respettivi Porti.

del mare assoluta: gli altri all' opposto sostennero il dominio particolare di esso.

§. 2. L' antesignano de' primi fu Ugone Grozio colla celebre sua Dissertazione intitolata = *Mare liberum, sive de jure, quod Batavis competit ad Indiana commercia* =, che pubblicò nel 1609. Aveva egli già scritto sul dominio del mare, del lido, dei fiumi, delle ripe, de' laghi, de' stagni, e toccate altre questioni intorno a coteste materie nella sua Opera immortale = *De Iure Belli, ac Pacis* =. Sono esse sviluppate da questo insigne Maestro del Diritto della Natura e delle Genti con dei principj e ragioni, alcune delle quali, benchè non siano aggradite dai suoi Commentatori, tuttavia non lasciano di portare il vanto d' essere originali, ed estratte dal Codice del cuore umano. Nato però egli in una Nazione Repubblicana (1), la quale traeva la sua origine (per così dire) dalle acque dell' Oceano,

(1) Grozio nacque in Delft nel 1582., e morì nel 1645.

e che da esse appunto voleva ricavare la sua grandezza, prese perciò a considerarlo nell' immensa sua estensione coll' Opera anzidetta, nella quale s' impegnò di provare, che l' Olanda, quanto ogn' altro Popolo, non potea se non se a torto venir esclusa dalla navigazione per l' Oceano, e da commerciare nell' Indie: e ciò contro dei Castigliani e Portoghesi, che appoggiati alle Pontificie donazioni di Alessandro VI. e Niccolò V, alla prescrizione ed alla consuetudine pretendevano d' avere il diritto esclusivo della navigazione, e l' Impero de' mari di Guinèa e delle Indie Orientali (1).

(1) Bolla d' Alessandro VI. in data di Roma *apud S. Petrum, IV. Nonas Maij An.* 1493., colla quale dà a Ferdinando ed Isabella Regnanti di Castiglia e d' Aragona il nuovo Mondo scoperto da Cristoforo Colombo. Altra di Niccolò V. in data di Roma *VI. Idus Ianuar.* An. 1454., colla quale dà al Rè di Portogallo e all' Infante Enrico l' Impero della Guinea, ed il potere di soggiogare le Nazioni barbare di quelle parti, proibendo ad ogni altra Nazione di andarvi senza la permissione dei Portoghesi. Leibnitz *Codex Iur. Gent. diplomat.* a 165. e 203. Girolamo del Monte *Tract. de*

Fa Grozio prima di tutto la questione, se il Mare sia di sua natura capace di dominio, e trasportato egli dall'amore della sua Patria tiene per l'incapacità, ad oggetto di fondare altresì la sua tesi sovra di cotesta ipotesi, che passa poi a provare con altre ragioni ed argomenti. Conchiude dipoi non esservi alcuna equità di proibire il commercio; e quindi,

de fin. regund. Cap. 7. §. 8. scrisse su tal proposito, che ai tempi di Alessandro-VI. erano stati posti i termini in Cielo e nell'Aere fra i Portogesi ed i Castigliani, con dividere le Isole dell'Indie, allora scoperte, col mezzo d'altrettante linee corrispondenti alla divisione dei gradi del Cielo; alludendo egli probabilmente alla donazione, che si fece al Re Cattolico, del Mondo Nuovo, cui si diede per termine la linea meridiana, che dal Polo artico va all'antartico, in distanza dall'Isole Azore e di Capo Verde di cento leghe verso Occidente =ivi=. „ Termini in Caelo & Aere positi sunt tempore Alexandri Papae VI. inter Lusitanos, sive Portugallenses, & Castellanos, dividendo insulas Indiae, tunc noviter repertas, per lineas graduum Caeli; & quidquid reperiebatur a parte orientali erat Portugallensium, & a parte occidentali Castellanorum. „

che in ogni tempo e caso di pace, di guerra, o di tregua sia in libertà degli Olandesi il commercio e traffico nelle Indie. In forza dei principj stabiliti da Grozio pretese l'Olanda, che la navigazione essendo libera, fosse in conseguenza permessa loro la pesca nei mari dell' Inghilterra,

§. 3. Giovanni Seldeno fu il protagonista degli altri; dotto Giureconsulto, ed uno dei più giudiziosi Critici del secolo XVII., chiamato dallo stesso Grozio la gloria della sua Nazione (1). Egli palesò il proprio sentimento nel 1636. col suo eccellente Trattato = *Mare clausum* =, ed il Re d' Inghilterra ne fu così contento, che con Decreto del suo Consiglio ordinò la custodia d'un Esemplare di quest' Opera negli Archivi di Corte, d'un altro in quelli dell' *Echiquier*, e d' un terzo nell' Ammiragliato, come deposito delle prove le più convincenti e delle più autentiche testimonianze del privativo do-

(1) Nacque il Seldeno nel 1584., e morì nel 1654.

minio dell' Inghilterra sull' Oceano Britannico.

§. 4. Si rese strepitosa codesta controversia per la celebrità degli uomini, che l'illustrarono, ed ebbe tosto il Seldeno per seguaci della sua opinione Paolo Sarpi, Puffendorfio, Wolfio, ed Eineccio. Questa battaglia di penne dovette però alla fine cedere a quella delle armi. Seldeno prese a dimostrare codesta Sovranità a favore dei Re della Gran-Brettagna con degli argomenti tratti dalla Sacra Scrittura, dalla Storia delle Nazioni più illustri, ch'ebbero il dominio del mare, dalle parti del mare medesimo già di fatto occupate, dalla prescrizione, dalle leggi comuni dell' Inghilterra, dai suoi antichi titoli, dai Trattati, dall' essersi riconosciuto questo dominio dalle altre Potenze, dal possesso e disposizione non interrotta, e finalmente dall' esempio delle altre Sovranità.

§. 5. Tali argomenti sono compresi in due Libri. Nel primo pretende di dimostrare, che il mare per diritto di natura e delle genti

non è comune a tutti gli uomini, ma capace bensì di dominio privato e di proprietà. Nel secondo, che il Re d'Inghilterra è padrone assoluto del Mare Britannico, e che per conseguenza gl' Inglesi hanno nel medesimo la privativa della pesca.

§. 6. Trasportati questi due celebri Pubblicisti dagl' interessi della loro rispettiva Patria, e ad un tempo istesso dalla gloria di ergersi in capi di fazione letteraria, inviluppparono talmente la materia colla loro appassionata opinione, che ben lungi dal decidere le controversie e dilucidarle, le involsero maggiormente nell' oscurità a forza d'inutile erudizione e di equivoci ragionamenti. La posterità però ha dovuto giudicare, che Grozio sostenne malamente un'ottima causa, e Seldeno ne difese bene una pessima.

§. 7. Isacco Pontano, Istoriografo del Re di Danimarca, nelle sue „ Discussioni Istoriche „ si oppose in alcuni casi all'opinione di Seldeno, esaminando quale sia il mare libero ed il mare non libero, quale il chiuso e non

chiuso, e fin dove si debbano considerare in questi due aspetti diversi; nulla però egli decise sul punto principale della questione.

§. 8. Giulio Pacio, Cavaliere di S. Marco, Filosofo e celebre Giureconsulto Vicentino, scrisse sul dominio del Mare Adriatico all'occasione della controversia tra il Re di Spagna e la Repubblica di Venezia. Dopo aver egli premessi alcuni principj generali, riduce la questione a tre soli punti: se il dominio e la giurisdizione dell'Adriatico sia della sua Repubblica; in virtù di qual diritto le appartenga; e quali ne siano gli effetti. Risolve il primo, come ognun si aspettava, a favore dei Veneziani coll'autorità de' Dottori; il secondo col dire, che nasca questo Dominio dall'occupazione avvalorata dalla prescrizione; e spiega finalmente gli effetti del Dominio medesimo, che dice consistere nella giurisdizione, nell'imposizione di gabelle, nella proibizione di navigarvi, nella protezione de'sudditi, e nell'allontanare i Pirati. Rispose alle opposizioni, che si fecero in

nome del Re Cattolico, e ad un Discorso di un anonimo „ intorno alla libertà del Mare Adriatico „ ma non rispose in modo da non poterglisi replicare.

§. 9. Giacomo Gottofredo volendo illustrare la Legge 9. ff. *ad Legem Rhodiam de Jactu*, dà qualche pennellata intorno al Dominio ed Impero del mare. La sua idea principale però è di discorrerne a solo proposito della risposta dell'Imperatore Antonino contenuta in detta Legge, ma non decide la questione, perchè la tratta di passo ed in modo accademico.

§. 10. Il Mar Baltico fu contrastato dalle Potenze del Nord. Il Re di Polonia nel 1637. volle imporre un nuovo Dazio agli abitanti di Danzica, con istabilirvi un esattore ed alcune Navi. Il Re di Danimarca credutosi offeso nei suoi diritti sorprese le navi medesime, che furono poi restituite, ma colla condizione d'esser salvo il diritto e la prerogativa del Regno. La Polonia non volle desistere dalla sua intrapresa, e fece ogni

sforzo per poter esigere una nuova gabella marittima. Nacque indi la questione, se potea ciò legittimamente farsi. Un anonimo Polacco la sostenne a suo favore in un Discorso diretto ad un suo amico. Gli si oppose un altro anonimo Danese in un Libretto intitolato = *Mare Balticum* =. Un altro Polacco, e forse lo stesso anonimo testè mentovato, diede alla luce l'*Antimare Balticum*, ed entrambi si sforzarono a tutta possa di difendere i diritti dei loro Sovrani. Benchè gli argomenti del Danese paiano più forti di quelli del Polacco, essi però non son tali, che non ammettan risposta.

§. 11. L'Imperatore Ferdinando II. investì il Duca di Wallenstein del Ducato di Megalopoli, con dargli anco il titolo di Generale del Mar Baltico e dell'Oceano. Il Re di Danimarca se ne risentì nel 1628. Il Re di Svezia passò più oltre e disse, che la tutela di cotesto mare apparteneva ad esso lui: ed ecco l'origine della Guerra Germanica di Gustavo Adolfo. La mosse egli all'Impero per far

sopprimere quel titolo di Generale del mare, che credeva essergli pregiudicevole. Si richiese intorno alla giustizia di tal guerra Baldassarre Henkelo, da cui si scrisse un'Opera intitolata = *De Belli praetextione Gustavi Adolphi* =. Giustificò in essa l'Autore la guerra intentata dal Re di Svezia, e considerò questa materia ne' suoi principj senza obliar cosa alcuna, che potesse mai favorirla. Se si dovesse decidere simil Causa col mezzo delle scritture proposte, non potrebbe ciò farsi che a favor della Svezia; giacchè gli argomenti addotti per parte della medesima convincono pienamente, ed abbattono affatto quelli dedotti per parte dell' Imperadore.

§. 12. Bynkersoeck lasciò una Dissertazione sul dominio del mare molto erudita, divisa in nove capi, e degna d'un Autore di tanto credito. Egli vi sostiene per altro un sentimento singolare, difendendo non meno la libertà, che il dominio del mare, e vuole, che il mare si possa sottoporre al dominio, senza però che vi sia alcun mare in oggi; il quale

soggiaccia all'Impero di qualche Principe, se questi non sìa egualmente Sovrano della terra all' intorno.

§. 13. Teodoro Branswinkelio scrisse per la libertà del Mare contro di Pietro Battista Burgo, che sostenne con debolissime ragioni e con capricciosi documenti il dominio del mar Ligustico a favore della Repubblica di Genova.

§. 14. L'Abate Galiani fu l'ultimo de' i Pubblicisti, che trattasse questa materia, ed il primo, per quanto io credo, che abbia seguitati i dettami del Gius Naturale da me sopra indicati, deducendone in conseguenza quei principj, che dovrebbero essere universalmente adottati, come mi farò un pregio di seguirli nell' atto di spiegare il mio sentimento.

§. 15. Ha codesto celebre Autore nella sua Opera „ *De' doveri de' Principi neutrali ec.* „ al Lib. 1. Cap. 10. §. 1. premesse cinque differenze sostanziali rispetto ai viaggi, che s' intraprendono per terra, da quelli, che si ese-

guiscon sul mare, e meditando egli sulle medesime ragiona con somma evidenza e deduce aver potuto le Nazioni occupare e possedere in proprio le diverse regioni della terra, giacchè dopo di essersi assicurate del possesso e della custodia di alcuni passi tra le gole de' monti, e de' guadi de' fiumi, il restante del paese era naturalmente difeso da rupi, valli, fiumi, foreste, paludi, lidi di mare, ed aridi deserti. Ma il mare aperto non potendosi cingere, nè stabilmente guardare, e nulla potendovisi sopra costruire, era impossibile a custodirsi, e per conseguenza naturalmente incapace d'occupazione. E quindi per l'opposto si ravvisa, che quando appartenessero ad una sola Nazione tutti i lidi, che circoscrivono uno spazio di acque o grande o piccolo, sia che non avesse comunicazione alcuna col mare, o che l'avesse per una stretta bocca, cotest' acqua si possiede legalmente, perchè può chiamarsi occupata, circoscritta e difesa, Ma quando le porzioni del lido, ond'è cinto codesto mare rinchiuso, appartengono a delle

Nazioni diverse ed indipendenti tra loro, si comprende subito non potervi essere nè ragione nè scusa nè minimo pretesto per quella Nazione, che possiede le terre, le quali forman lo Stretto o vogliam dire la foce di cotest' acqua, di contrastare il passaggio e la navigazione dentro di essa alle altrui navi disarmate: perchè non potendosene ricevere incomodo, guasto, disagio di sorte alcuna, non può ragionevolmente vietarsi ciò, che ad altri giova, ed a chi vorrebbe impedirlo non nuoce. Ravvisasi eziandio potere il possessore del lido, che formi l' imboccatura di cotesto Golfo, ossia Mare rinchiuso, pretendere giustamente di visitare i navigli, che passano per lo Stretto, ed a motivo di saggia precauzione vietar il passaggio delle navi armate, qualora o per il loro numero o per altre circostanze particolari gli dassero giusto sospetto di diffidarne.

ARTICOLO IV.

Dell' estensione del Mare Territoriale.

§. 1. REsta ora a definire, dopo d'aver posti sì fatti principj, quale sia il mare aperto e quale il chiuso, per riconoscer da ciò il mare territoriale, e quindi rinforzar maggiormente l'opinione da me adottata. Egli è indubitato e senza contrasto di alcun Scrittore, che debbano dirsi Mari chiusi, e non dissimili dai gran Golfi, tutti quelli, i lidi dei quali non meno, che l'imboccatura in alto mare appartengono ad una sola Nazione.

§. 2. Non sono però gli Autori delle cose marittime molto concordi intorno alla pretensione sostenuta da qualche Sovranità sul dominio de' Golfi, i cui lidi non appartenevano intieramente ad esse, com'è il Golfo Adriatico rispetto alla Signoria Veneta, e la Manica riguardo all' Inghilterra. L'istesso accade in proposito d'alcune estensioni di Mare, che

non formano un Golfo, com'è il Mar Ligustico per la Repubblica Genovese.

§. 3. Discordi affatto son poi gli Scrittori sulla pretensione di un dominio generale sul Mare promossa da qualche Potenza nel colmo della sua prosperità, e fondata unicamente sulla superiorità delle forze marittime non meno, che sulla celebrità delle riportate vittorie. Pretensione è questa, che ad ogni uomo sensato e giusto non può comparire se non se illegale ed insultante agli umani diritti. „ Che „ si direbbe infatti „ (dice il Galiani loc. cit. su tal proposito) „ di quel Sovrano, il quale „ stipendiando dugentomila uomini credesse „ perciò aver dominio sopra tutti quei Prin- „ cipi, che non ne stipendiano più di trenta „ o quaranta mila? Sarebbe ciò un voler con- „ fondere le idee del gius con quelle della „ forza, e stabilire una teoria sempre ingiu- „ sta, spesso orgogliosa, e talvolta anche riu- „ scita vana e fatale (1). Quindi è, che non

(1) Veggasi su tale assunto il Valin *Commentaire sur l'Ordon. de la Marine, Livr. 5. Tit. 1. pag.* 688. ediz. de la Rochelle.

siavi alcun giusto titolo di pretendere il dominio di cotesti mari ne' parimente quello del mare aperto, salvo che vi fossero dei Trattati a parte, i quali sarebbero bensì obbligatorj per quelle Nazioni, che avessero sottoscritto, nulla però stringendo le altre, contra le quali non si potrebbe opporre o la tacita acquiescenza o l'allontanamento totale dal frequentare alcuni mari, d'onde si pretendesse esser poi nata la prescrizione. (1)

§. 4. Benchè però al dì d'oggi e per l'universale opinione degli Scrittori, come ho abbastanza dimostrato all'Articolo II, e pe'l consentimento di tutte le Nazioni Marittime non possa più rivocarsi in dubbio, che competa alla Potenza posseditrice del lido anche il dominio del mare circonvicino (2), tuttavia questo dominio non si è ancora stabilito con uniformità di pareri, e molto meno con ac-

(1) Puffendorf *De Jure nat & gent.* Lib. 4. Cap. 5 e Cap. 6. „ Bynkersoeck „ *De domin. mar.* loc. cit.

(2) Bynkersoeck *De domin. mar.* Cap. 1. & 9. Heineccius Tom. II. *Exercit.* 8. Cap. 1. §§. 1. 2. e 3.

cordo universale delle stesse Nazioni (lo che sarebbe necessario al sommo pe'l buon ordine ed interesse de' Popoli Commercianti) fin dove abbia da estendersi il dominio medesimo. Anzi hanno mai sempre variato nei secoli diversi le opinioni ed i sistemi adottati sull' estensione de' mari territoriali.

§. 5. Ai tempi del famoso Baldo si sosteneva l'estensione del Mare territoriale fino a sessanta miglia dal lido posseduto. In tali termini se ne dimostra egli persuaso nella Rubrica al Titolo *De rerum divisione*, ed alla Legge 3. Cod. *De Nautico foenore*. Il Bodino afferma lo stesso. (1), ed il Targa si uniforma i medesimi (2). Il Loccenio lo vuole esteso fino a due giornate di cammino in distanza

e

(1) Bodin. *De Repressaliis* Cap. ultimo, e *De Republ.* Lib. 1. Cap. 10. = ibi =. Jure quodammodo Principum omnium mari accolarum communi receptum est, ut sexaginta milliaribus a littore Princeps legem ad littus accedentibus dicere possit, atque id judicatum esse in caussa Ducis Allobrogorum. „

(2) Targa „ Ponderaz. marittime „ Cap. 2. N. 3

dalla riva (1), ed il Grozio lo limita all' estensione di quel tratto di mare soltanto, che può difendersi da terra (2).

§. 6. La maggior parte degli Scrittori determinano però tal dominio sino alla distanza di miglia cento dal lido (3). Tanto poi prevalse in quei tempi codesta opinione, benchè non appoggiata ad alcun ragionevol principio, che fu adottata come massima fondamentale di ragion pubblica, colla scorta della quale si dispose del mare senza nessuna riserva fino a tal distanza dalla terra. Veggasene un esempio nel Diploma del Re D. Giacomo d' Aragona, conceduto a favore della Città di Cagliari in Sardegna, in data di Bar-

(1) Loccenius *De Jur. marit.* Lib. I. Cap. 4. §. 6.

(2) Grotius *De Jur. bel. ac pac.* Lib. 2. Cap. 3. §. 13. e 14. N. 2.

(3) Solorzan. *De Jur. Indiar.* Tom. 1. Lib. 2. Cap. 6. N. 22, Lib. 3. Cap. 3. N. 35. e segg. De Franchis Decis. 142. N. 6. Osasc. Decis. 115. N. 2. 3. e 4. Casaregius *De commerc.* Disc. 136. N. 1. e 2. e Disc. 174. N. 12. e segg. D' Habreu *De las presas* Cap. 5. N. 2.

cellona ai 23. d'Agosto 1327. del tenore seguente.

„ Assignamus, damus, & limitamus per-
„ petuo pro termino Castro jam dicto Celaris,
„ videlicet versus Villam Decimi usque ad
„ Villam ipsam Decimi exclusive, inclusive
„ vero damus dicto Castro pro termino loca,
„ vel villas, quae sequuntur, videlicet Sancta
„ Gilla Pirri, Sovetano, Pauli Palma, Selar-
„ gio, Quarto, Toto Quarto Iosso, Quarto
„ Donino Cepolla cum Capite di S. Ella: nec
„ non terminos eorundem locorum, & etiam
„ Castrum & Villam de Bonariae, & alia Ca-
„ stra, Loca, & Casalia infra hos limites con-
„ stituta, *& intus mare centum milliaria*;
„ salvo tamen, & nobis, & nostris semper,
„ & in omnibus retento jure Portus, & alia-
„ rum regaliarum nostrarum „.

§. 7. Il Valin comentando l'Ordinanza della Marina di Francia Lib. 5. Tit. 1. impugna quest'ultima opinione, e per istabilire qual parte di mare debba essere sottoposta al dominio del possessore della terra vicina, pro-

pone l'esperimento del *Piombino* ossia Scandaglio, o *Sonde*, mediante il quale possa assegnarsi il confine precisamente in quel luogo, dove lo Scandaglio non possa più giungere a toccare il fondo: ma nel riconoscere egli l'inconveniente, a cui potrebbe esser soggetto siffatto esperimento per riguardo alle coste talmente scoscese, che fin dall'orlo delle medesime non venisse fatto di trovare il fondo, vuole in tal caso, che la giurisdizione sul mare non abbia ad estendersi più oltre della sola portata del Cannone.

§. 8. Siccome però queste sono semplici osservazioni dell'Autore, nel risconoscer egli la precisa necessità di fissare i limiti di tal dominio, passa poi a riferire essersi appunto ciò provveduto per i Trattati di pace e di commercio, fissando tal distanza a due leghe dalla costa vicina; dimodochè oltrepassata la medesima, la navigazione abbia ad essere libera ed immune da ogni visita dei Comandanti le navi guardacoste; ed al di quà della medesima per il contrario possa qualunque nave

ravvisarsi come sospetta di traffico proibito, e per conseguenza soggetta ad essere visitata, ed altresì confiscata unitamente alle merci, qualora non venga somministrata la prova di essere stata forzata da qualche tempesta ad approssimarsi in tal modo alle coste. Esso ammette però nel medesimo tempo che ciò non impedisce, che il dominio sul mare quanto alla giurisdizione e alla pesca estendasi al di là delle due leghe, sia in virtù de' Trattati di navigazione e di commercio, sia eziandio per la regola da lui medesimo additata dello *Scandaglio*, o fino alla portata del cannone; regola, che dice l'Autor prelodato essere in oggi universalmente riconosciuta, come apparisce dal Giornale di Commercio del mese di Maggio 1759. citato dall'istesso Valin; ma aggiunge, che realmente ella sia contra la verità ed il fatto.

§. 9. Così tassativamente però non si parla dall' Hubner nella sua Opera *De la saisie des bâtimens neutres Tom. I. Chap.* 8. §. 10., il quale ammettendo quanto sia difficile di sta-

bilir giustamente fin dove si estenda sul mare il dominio della Nazione proprietaria del lido, crede che per lo meno debba prolungarsi altrettanto lontano, quanto il tiro del suo cannone, di cui possa servirsi per avvertire efficacemente gl' infrattori, ch' essi vanno violando i suoi diritti.

§. 10. Coll' istessa opinione va d'accordo anche il Vattel *Droit des Gens. Liv. I. Chap.* 23. §. 289. osservando, che al dì d' oggi tutto lo spazio di mare, che si trova alla portata del cannone lungo le coste, è risguardato come facendo parte del Territorio.

§. 11 Il Bynkersoeck nella più volte citata Dissertazione *De dominio maris* è di sentimento, che il dominio del mare aggiacente si misuri nella sua estensione collo spazio soggetto alla terra, e che perciò sia soggetto tutto quel tratto di mare, che si custodisce e si difende, quantunque non sempre navigato (1). Prosiegue quindi a fissare, che la

(1) Cap. 2 §. 3, „ ivi „ *Existimem itaque eo usque possessionem maris proximi videri porrigendam, quousque*

difesa d'un territorio venga riserbata alla potenza delle armi ; e siccome il cannone è ora quell' arme , che più lungi delle altre propaga la temuta sua forza , così venga ad aversi il diritto esclusivo del mare fin dove giungerà il colpo del cannone vibrato dal lido. (1)

§. 12. Il Sarpi nella sua Opera = Del dominio del Mare Adriatico ec. = Scrittura II. ragionando sulle questioni de' Giureconsulti circa alla porzione di mare, che deve appartenere a ciascuna Città , dà il suo sentimento in questi termini . „ Ella è tanto grande , „ quanto può adoperare in suo uso senza in- „ giuria de' vicini ; perchè una grande e po- „ polata Città sul mare, la quale abbondi di „ siti terrestri , dove cavi il suo vitto , avrà

usque continenti potest haberi subditum : eo quippe modo , quamvis non perpetuo navigetur , recte tamen defenditur & servatur possessio jure quaesita .

(1) Loc. cit. §. 5. „ ivi „ *Quare omnino videtur rectius eo potestatem terrae extendi , quousque tormenta exploduntur : eatenus quippe cum imperare , tum possidere videmur .*

„ pochi, che vogliano fare il mestiere di pe-
„ scatore, e si valerà di poco mare. Al con-
„ trario una piccola Città, con poco di co-
„ modità in terra, attenderà a cavar il vitto
„ dal mare, e si valerà di gran parte di esso;
„ e non altrimenti hanno voluto intendere i
„ Giureconsulti dei cento miglia, ponendo
„ un numero indeterminato per un incerto:
„ cioè le Città sono padrone di tanta parte
„ di mare, di quanta hanno bisogno di valersi
„ senza ingiuria d'altri, se fossero ben cento
„ miglia „.

§. 13. Le forze navali dell'Inghilterra die-
dero luogo ai suoi Sovrani di attribuirsi l'Im-
pero dei mari, che la circondano, fino agli
opposti lidi del continente d'Europa, benchè
non suoi. Seldeno riporta in prova un Atto
solenne, da cui apparisce, che codesto Im-
pero ai tempi d'Eduardo I. era riconosciuto
da una gran parte delle Nazioni Europèe (1),
e la Repubblica delle Provincie-Unite d'Olan-

(1) Seldenus *Mare clausum* Lib. 2. Cap. 28.

da lo riconobbe in qualche maniera nel Trattato di Breda del 1667., almeno in quanto agli onori della Bandiera. Ma per istabilir saldamente un diritto cotanto esteso bisognerebbe il consenso espresso o tacito di tutte le Potenze interessate. Se ne ha anzi una prova contraria per rapporto alla Francia, la quale non volle mai dar mano a simile pretensione della Gran-Brettagna: cosicchè nello stesso Trattato di Breda Luigi XIV. non sofferse neppure, che la Manica fosse chiamata Canal d' Inghilterra o Mare Britannico.

§. 14. La Repubblica di Venezia si attribuisce l'Impero del Mare Adriatico, ed ognun sa la cerimonia, che si pratica annualmente a tale oggetto (1). Per confermare questo diritto (giacchè l'annuale rinnovazione dello

(1) Paul. Merula *Cosmograph.* Part. II. Lib. IV. Cap. 3. „ ibi „ Festo Ascensionis Domini quotannis ritu solemni Dux navi, Bucentauro dicta, vectus comitante amplissimo Senatu ad perpetuandum sibi Maris Dominium annulum in medias undas projicit dicendo = *Desponsamus te Mare in Signum veri & perpetui Dominii.* = „

sposalizio marittimo non è bastevole) si citano gli esempi di Uladislao Re di Napoli, dell'Imperatore Federico III, e di qualche Re d'Ungheria, che chiesero ai Veneziani il permesso di far passare i loro vascelli per cotesto mare. Pare incontrastabile, che l'Impero dell' Adriatico debba appartenere alla Repubblica Veneta sino ad una certa distanza dalle sue coste e nei siti, dai quali ella può provvedere alla sua sicurezza: ma dubito grandemente, che al dì d'oggi vi siano delle Potenze disposte a riconoscere la di lei sovranità assoluta sovra tutta l'estensione del mare Adriatico.

§. 15. Nel conflitto di tanta contrarietà d'opinioni io adotto quella esposta dal sovraccitato Galliani, e di già indicata dall'Hubner e Vattel, e più specificatamente espressa dal Bynkershoeck nel luogo suddetto, da cui egli l'apprese, come l'unica, che scorgo adattata alla natura delle cose ed all'equità; giacchè essa sola è, secondo me, il giusto ed unico mezzo, che potrebbe servire di norma

per fissare una volta il mare territoriale sempre combattuto, e non ancora deciso, o almeno non stabilito come si dovrebbe in un pubblico Trattato tra le Potenze marittime.

§. 16. Dirò quindi sembrarmi il più sicuro metodo, che nei lidi non curvi si debba inoltrare nell'acqua il territorio del proprietario delle Coste o del Lido fino a quella maggior distanza, dove una batteria posta sulla terra giungerebbe colle palle o con una bomba ad offendere una nave: imperciocchè egli è conforme ai principj del diritto comune di chiamar territorio tutto quello spazio fin dove i Magistrati ed i Ministri col terrore delle forze ad essi loro confidate possono far eseguire gli ordini del loro Sovrano (1). Sarebbe per-

(1) Lege 239. §. pen. ff. *De verb. signif.* = ibi = Territorium ab eo dictum quidam ajunt, quod Magistratus ejus loci infra eos fines terrendi, idest submovendi jus habet. Bynkersoeck *De dom. mar.* Cap. 2. §. 3. e 5., da cui si riporta un Ordine, che gli Stati Generali delle Provincie-Unite diedero ai Comandanti delle loro navi nel 1671., cioè di salutare passando sotto le Piazze di qualche Principe Estero, subito che si trovasseso alla portata del suo Cannone.

ciò ragionevole, che senza attendere a riconoscere partitamente se in alto mare tenga il Sovrano del Territorio costrutta qualche Torre o Batterìa, si determinasse fissamente e dappertutto la distanza di tre miglia dalla Terra come quella, che senza dubbio è la maggiore, dove colla forza della polvere a fuoco finora cognita si possa spingere una palla o una bomba.

§. 17. Tanto spiegò in dei colti versi l'Autore del Poema „ Del diritto della Natura „ al Lib. 5. = ivi =.

„ Tanto s'avanza in mar questo dominio,
„ Quant'esser può d'antemurale e guardia,
„ Findove può da terra in mar vibrandosi
„ Correr di cavo bronzo acceso fulmine. „

Tanto seppero determinare l'Imperatrice delle Russie nel suo „ Regolamento per gli armatori „ de' 13. Dicembre 1787. Articolo 2, il Gran-Duca di Toscana Pietro Leopoldo nel suo „ Regolamento del primo Agosto 1778. „ all'Articolo primo, la Repubblica di Genova nel suo „ Manifesto del primo

Luglio 1779. „ Art. 1., e nell'altro pubblicato al principio della presente Guerra, e finalmente la Repubblica di Venezia col suo „ Manifesto dei 9. Settembre 1779 „ all' Art. 9.

§. 18. E' già stato ricevuto tra le colte Nazioni, che nei luoghi, dove la terra s'incurva ed apre Baja o Golfo, debba supporsi tirata una linea da una punta all'altra di quella terraferma o delle isolette, che sporgono oltre ai promontorj della medesima: perlochè si rispetta tutto quel seno di mare come territorio, ancorchè le distanze dal mezzo di esso alle terre d'intorno fossero da ogni parte maggiori delle tre miglia.

§. 19. Potrà però dirsi su questo punto, che quando si voglia far uso del diritto sul mare prossimo alla spiaggia per stabilirvi dei Dazi, per inquietarvi l'altrui libero transito, e per soggettare a delle visite Doganali, sarà certamente un diritto odioso e degno d'esser ristretto in distanze minori per il ben del commercio e del traffico. Ma se un Sovrano

Neutrale lo faccia valere ad accordare l'asilo contro delle reciproche ostilità o scorrerìe di guerreggianti, sarà allora un diritto favorevole, benefico, e degno d'ampliarsi. In questo sol caso, ch'è quello dell'umanità, credo io, che possa estendersi il mare territoriale non solo fino alle tre miglia espresse di sopra, ma ben anco fino a due leghe, come ve n'è qualch' esempio tra gli usi di alcune Sovranità dell' Europa. Cotesto esempio di naturale equità e di bella moderazione fu preso per base nel Trattato stipulato tra il Gran-Turco ed il Re di Napoli nel 1740. all' Articolo 16, con cui si stabilì, che dai lidi appartenenti ai rispettivi Sovrani fino al luogo, che si riconoscono i bastimenti, e dai bastimenti fin dove si veda la terra, non si permetterebbe nè da una parte nè dall'altra, che le respettive navi fossero perseguitate o molestate. Voglia il Cielo, che le più potenti e colte Nazioni dell'Europa adottino una volta sì fatta massima in tempo di Guerra pe'l bene degli uomini!

CAPO II.

Degli Effetti dell'Impero del Mare.

ARTICOLO I.

Della proprietà del Mare territoriale e sue pertinenze.

§. 1. ALlorchè una Nazione s'impadronisce d'un paese, che non appartiene ad alcuno, dee credersi, che siasi ancora occupato l'Impero e la Sovranità non meno, che il dominio di quello. Imperciocchè essendo essa libera ed indipendente, non può supporsele altra mira nel suo nuovo stabilimento, che quella d'impedire a qualunque diversa Nazione il diritto di comandarvi o di esercitarvi qualche atto di sovranità. Tutto lo spazio, su di cui una Nazione estende il suo Impero, formerà perciò il territorio della sua giurisdizione.

§. 2. Occupata dunque dalla medesima una porzione di mare aggiacente, occuperà anche

sopra questo l'Impero così come il dominio, cogli stessi diritti, che le appartengono sulla terra, e che la Legge dello Stato le concede (1).

§ 3. Da codesto principio fondamentale si deduce, che l'Impero del mare nei termini da me stabiliti nel Capitolo precedente, non sia da riguardarsi come un vano dominio giurisdizionale o come un semplice onorevole titolo, secondo l'esagerata espressione di Grozio (2), ma ben sia tale, che produca gli effetti reali d'ogni altra proprietà, nè differisca punto da quello di un territorio. In conseguenza di che egli è un diritto di vendere, di permutare, di cedere, di donare, e di di-

(1) Grot. *De Jur. Bel. & Pac.* Lib. 2. Cap. 3. §. 8., e *De Mar. liber.* Cap. 5., Wolf. *Jus nat. & gent.* = ibi =. Quoniam partes maris occupati ad territorium illius gentis pertinent, quae eas occupavit, quale jus Rector Civitatis in suo territorio habet, tale etiam ipsi competit in partibus maris occupatis; & per consequens qui in iis versantur, iisdem legibus subsunt, quam qui in terris habitant, aut commorantur, etiam peregrini admissi.

(2) *De Jure belli ac pacis* Lib. 2. Cap. 3. N. 13.

sporre ad arbitrio di quella porzione, che si possiede (1).

§. 4. Occupato uno spazio di mare, s'intendono anche occupati i lidi, i relitti, i porti, e le isole a quello aggiacenti. Se però varj popoli avessero delle terre sopra le rive d'uno Stretto o d'un Golfo, l'Impero di ciascheduno si dovrebbe in tal caso estendere sino alla metà, a proporzione della lunghezza e dimensione delle terre di fronte; semprechè però non avessero fissato e pattuito di godere per indiviso promiscuamente di quella estensione di mare, e di far valere con delle

f

(1) Ferret *De' re navali* Tit. *De Nautica* N. 1. e 23. Peregrin. *De Jure Fisci* Lib. 8. N. 9. e segg Bynkershoeck *De Domin. mar.* Cap. 4. §. *Praeterea* = ibi =. *Unum eundemque Principem maris renuncio & vere dominum; simulque ei hanc potestatem tribuo, qualem optimam maximam Jurisconsulti solent adscribere dominio. Itaque ut quisque rei suae liber est moderator, & arbiter, ita dominus maris poterit id ipsum vendere, permutare, donare, in solutum dare, aliisque modis ex animi sententia de eo statuere.*

ARTICOLO VI.

Dell' arresto di Nave amica.

§. 1. L'Arresto di Nave amica, proveniente dallo stesso diritto delle Angarie, è un atto per parte di qualunque Sovrano o Potenza non nemica, con cui si arresta o proibisce l'uscita d'una o più navi ancorate nei Porti o Spiaggie del di lei dominio per cagione di pubblica necessità, e non già di guerra, mediante quel nolo convenevole, che nelle circostanze, in cui le Navi servissero a questo effetto, potrebbero altronde lucrare; lo che è conforme ai principj di giustizia e d'equità ed alla pratica universale d'Europa. Perciò tale arresto è diverso assai dalla Preda; mentre questa ha per oggetto l'appropriazione della Nave predata, e l'altro di trattenerla col fine di servirsene pe' suoi bisogni, indi restituirla o pagarne altrimenti il valore (1).

(1) *Guid. de la mer.* Chap. 7. Art. 6., Chap. 9. Art. 6. e 13. *Ordon. de Franc.* Art. I. Tit. *Des. Lettr. de Mar-*

§. 2. Siccome questo diritto di arrestare le navi amiche incagliava il commercio (senza dir tutto ciò, che il Galiani ha osato di scrivere per dimostrare l' incompetenza e l' ingiustizia del medesimo nel suo Trattato *De' doveri de' Principi* Lib. 1. Art. ult.), così si cominciò a stipulare nel Trattato tra il Re delle due Sicilie e l' Olanda del 1753. all' Art. 18, che le navi, l'equipaggio e merci caricatevi non potessero più essere arrestate in virtù d'alcun ordine generale o particolare, nè per qualunque motivo e occasione, e neppure sotto pretesto della conservazione o difesa dello Stato. Codesto patto fu riconosciuto così saggio, che divenne tosto generale in tutti i Trattati conchiusi dipoi fino al dì d'oggi fra le Potenze dell' Europa (1).

Marque. Leg. 18. §. 11 ff. *De manerib. & honorib.* Leg 1. Cod. *De navib. non excus.* Perezius, Corvinus & Pockius. Marquard. *De jure mercat.* Cap. 5. N. 38. Vedasi l' Articolo precedente.

(1) Mably *Droit pub. de l'Europe* p. 301.

ARTICOLO VII.

Della Giurisdizione interna.

§. 1. COmpete pure al Governo, cui appartiene il mare territoriale, l'esercizio della giustizia interna; e ad oggetto di riparare e prevenire i disordini, s'estendono eziandio sul mare la potestà legislativa ed esecutrice, alle quali non soggiacciono già i soli sudditi, ma ben anco i naviganti forestieri, contemplati come Cittadini temporarj, e membri d'uno stesso Corpo politico (1). Quin-

(1) Henric. Cocc. *Ad Grot. de I. B. & P.* Lib. 2. C. 18. §. 9. e *Disp. de fund. in territ. jurisd.* Tit. 2. n. 6. inter *Exercit. curios. N.* 54. = ibi = *Tertio Potestas illa (nempe Iurisdictio Principis) extenditur quoque in advenas, qui fixum domicilium non habent, sed vel ad tempus, vel saltem transeunt, quia dum ibi sunt, intra Potestatis illius terminos sunt, eaque continentur .... Quidquid autem interea temporis ab ipsis agitur, id Potestate quoque ejus, qui territorio praeest, continetur; quia dum agunt v. g., contrahunt, delinquunt, sub ea Potestate sunt.* Wattel. *Droit des gens Lib. 2. Cap. 8. §. 103.* Vedi sopra all'Art. I. Not. 1.

di, semprechè i violatori delle Leggi marittime sieno persone private, ricevono dai Tribunali a ciò destinati la condanna proporzionata ai loro delitti (1). Se poi sono popoli o società, vengono allora gastigate dalla pubblica forza delle armi fino al segno, che resti appagata la ragione dell'incolpata offesa, ed intieramente restituiti gli usurpati diritti.

(1) Heinecc. in *Praelect. Acad. ad Grot.* Lib. 2. Cap. 3. §. 12. in fine = ibi = *Quemadmodum exteri, qui in territorio nostro sunt, fiunt subditi temporarii, ita qui in mari nostro navigant. Hinc nullum est dubium, quin puniri a Belgis possit qui in mari hoc australi piraticam exercuit, vel homicidium commisit, quamvis sit exterus:* e nel §. 15. in fine = *Nos addimus & invitis vicinis imperantem mari posse leges de usu navigationis praescribere.* Stypman. *De Iure marit.* Part. 5. Cap. 1. N. 19. = ibi = *Sequitur potestas animadvertendi in facinorosos, quam connexam esse vult salvo conductui Gilman., & ex illa elicit jurisdictionem & cognoscendi super causis sive civilibus, sive criminalibus, si in littore inter vel inibi habitantes, aut aliter illuc accedentes oriantur, vel etiam in mari littori proximo, si simul cum littore ad certa spatia occupatum sit.*

Ond'è, che furono introdotte le guerre navali contro delle Potenze legittime non meno, che contro delle illegittime, quali sono i Pirati e Corsari, perturbatori della comune felicità, e cotanto perniciosi alla sicurezza della navigazione ed al bene del commercio (1).

§. 2. Dal vedersi però esercitare i diritti del sommo Impero fino alla pena di morte dai comandanti delle navi armate in Guerra ed ancorate nei Porti e Rade appartenenti ad altro Sovrano ne deducono alcuni, fra i quali l'Hubner (2), doversi per tal motivo valutar

(1) Authent. *Quae in Provincia &c.* Cod. *Ubi de crimine agi oport.* Loccenius *De Iur. mar.* Lib. I. Cap. 4. e Cap. 6. N. 4 Stypmannus loc. cit. Part. 1. Cap. 6. N. 381. = ibi = *Et quia Regna non actionibus, sed armis vindicantur legiones assumendo, ubi leges deficiunt veniendum ad arma, ubi locum invenire justitia apud adversarium nequit. Nullum enim bellum justius, quam quod pro rebus repetendis suscipitur.*

(2) Hubner *De la Saisie des bâtimens neutres* pag. 210. parlando della preda di un bastimento neutrale stabilisce senza dimostrazione la seguente teoria, che si op-

le dette navi come territorio straniero in vista della ragione unica speciosa, che si adduce, ed è che se fosse territorio del Sovrano del Porto, non si potrebbero in faccia ad esso lui e nelle parti del suo dominio esercitare atti cotanto solenni di perfetta giurisdizione.

§. 3. Facile è per altro l'escludere sì fatto argomento, quando si voglia riflettere, che l'esercizio della supposta giurisdizione, esercitata sulle navi da guerra, non è fondato sul diritto del Territorio, ma bensì sulla natura del comando militare, il quale resta intatto e nel suo pieno vigore ogni volta, che il Sovrano del Porto si contenta di ricevere una nave da guerra come tale. Non potrebbe essa governarsi, nè mantenervisi nel suo interno la disciplina senza della continuazione del comando militare, che seguita in conseguenza ad esercitarsi in tutta la sua estensione

si oppone ai principj da me adottati. =ivi= *Les vaisseaux neutres sont sans contredit des lieux neutres... puisqu'il revient au même d'enlever des effets d'un navire neutre, ou de les enlever d'un territoire neutre.*

dentro la nave in virtù dell'accordato asilo, non però mai per diritto proprio del comandante della nave, e ancor meno per ragione di territorio. Quindi è, che escluso il comando militare, il quale resta intatto per la qualità e natura della nave da guerra, s'intenderà per ogni altro riguardo sottoposta la stessa nave e l'equipaggio alla giurisdizione del Sovrano del Porto. Tanto è vera questa mia riflessione, quanto è comunemente adottata la massima, che un esercito straniero, il quale passa o dimora nell'altrui territorio, sia sempre sottoposto alla giurisdizione del Sovrano del luogo, benchè il comando militare resti intatto presso il suo capo in virtù d'un tacito consenso dello stesso Sovrano, per la nota regola di ragione, che vuole, concesso un diritto, concesso anche tuttociò, senza di cui esso non potrebbe ridursi all'atto ossia esercitarsi (1).

(1) Henric. Cocc. Disput. *De fundat. in territ. pot.* Tit. 2 N. 14. = ibi = *Eadem Potestas extenditur quoque ad exercitus peregrinos, eorumque Duces.* Knich

De

ARTICOLO VIII.

Del Commercio e della Pesca.

§. 1. UN altro effetto dell'Impero del mare è quello di permettervi o vietarvi il commercio o l'approdamento ai negozianti stranieri, risquotendo dazj per le merci di permessa estrazione, o stabilendo pene per quelle, che sono interdette (1).

De Jure territ. Cap. 4. N. 4 Wattel. *Droit des gens* Liv. 2. Chap. 8. §. 103. Puffend. *De Jur. nat. & gent.* Lib. 3. Cap. 3. §. 10.

(1) Aristot. *Politic.* Lib. 7. Cap. 6. Bodin. *De Republ. Lib.* Cap. 6. e 7. Loccen. *De Jure marit.* Lib. 1 Cap. 4. §. 8. Wattel. *Droit. des Gens* Liv. 2. Chapp. 2. 5. §. 32. e 33. Heinecc. *de Navib. ob vecturam vetit. merc. commiss.* Exercit. VIII. §. IV. =ibi= *Interest sane Reipublicae ne promiscue omnibus negotiandi licentia detur. Interest, ut jam Aristoteles Polit. Lib. VII. Cap. 6. monuit, legibus definire, quibuscum communicare Cives oporteat, cum quibus non oporteat. Interest, ne exteri commerciorum obtentu Cives divitiis spolient, luxu aliisque vitiis ac probris inficiant Rempublicam, seque, vel ipsos, vel hostes rebus nostris*

poten-

§. 2. A questo principio potrà forse taluno opporre, che ammesso il Dominio del mare riguardo alla pesca, non sia permesso di restringere con delle Leggi la libertà della navigazione, essendo questa, come ho dimostrato al Capitolo I., d'uso inesausto.

§. 3. Ma rispondo primieramente, che neppure si ammetterebbe la libertà della pesca qualora non si dasse un arbitrio di escludere i naviganti dal luogo occupato. Rifletto in secondo luogo, che il cammino della terra non è meno d'un uso inesausto di quello del mare, e che nulladimeno soggiace egli alle leggi dello Stato: anzi la retta ragione dimo-

potentiores, opulentioresque efficiant. Quibus omnibus prospicere Imperantis sine dubio est officium. Il Marquardo *De Iure Mercat. Lib. I Cap. XVII.* discorrendo *de restrictione & coarctatione commerciorum, itemque jure prohibendae transvectionis mercium*, dopo d'aver indicato il diritto, che compete alle Nazioni, di proibire, restringere od ampliare l'introduzione o estrazione delle merci, riporta gli Statuti dei Francesi, Scozzesi, Italiani, Fiamminghi e d'altre Nazioni emanati su tal proposito.

stra, che l'uno e l'altro son liberi, appunto perchè vengon essi regolati dalle Leggi dei possessori.

§. 4. La vera libertà civile è quella, per cui siamo sicuri della vita e de' nostri beni, e possiamo dell'una e degli altri servircene con quella p ontezza e nel modo, che a noi piace in tutti quei casi, che non sono contrarj alla nostra e pubblica felicità.

§. 5. Posta codesta massima, la libertà della navigazione marittima si fonderà in quegli usi soltanto, che saranno diretti non solo al privato, ma ben anche al comune vantaggio. Dunque siccome la libertà civile non si può ottenere ogni volta, che manchi l'ordine nel corpo civile, nè vi è giammai ordine, dove non esistono leggi, nè conseguiscono il loro effetto le leggi colà dove non sono rigorosamente custodite e osservate, perciò non si avrà la vera libertà della navigazione, se essa non venga regolata da un provido sistema di leggi e regolamenti. Trionferebbero infatti i delitti nel mare, se questi restassero impu-

niti, e se prevalessero l'arbitrio e la forza del privato interesse.

§. 6. Benchè tra gli effetti dell' Impero del mare si consideri ormai anche la Pesca, tuttavia il Principe o Potenza proprietaria del mare territoriale non suol riservarsi nel suo dominio particolare che la gran pesca, solita farsi in qualche tempo o luogo determinato, oppure d'una certa specie di pesce, non mai però quella, che si fa per l'uso e bisogno dei popoli, da non vietarsi conseguentemente nemmeno ai pescatori dei popoli vicini, sebbene non sudditi, allorchè promiscuamente si lasci la medesima libertà (1).

§. 7. Non usano pertanto i Principi e Sovrani de' luoghi di togliere interamente ai sudditi la libertà di pescare, che la natura diede a tutti gli uomini per proprio diritto e sosten-

(1) Selden. *Mare clausum* Lib. 2. cap. 21. Loccen. *De Jur mar.* Lib. 1. Cap. 9. N. 2. Targa *Pond. mar.* Cap. 4. NN. 3. 4. e segg. Stypman. loc. cit. Cap. 4. N. 10. = ibi = *Inhumanum a quotidiana piscatura vel subditos vel vicinos in vasto mari, licet occupato, arcere.*

tamento, come scrisse Seneca (1) ed approvò Sant' Ambrogio (2) dicendo, che il Fisco non dovesse appropriarsi universalmente i pesci come si faceva dei frutti d'un campo. Laonde annoverossi per ogni dove soltanto la gran pesca fra le Regalìe del Supremato, e si scemò in tal guisa ai Popoli l'antica naturale libertà di pescare (3).

§. 8. In conseguenza di ciò appartiene anche ai Principi la facoltà di prescrivere nei loro mari la qualità, il modo ed il tempo della pesca, come fecero diversi Stati d'Europa, colla proibizione di usare ordigni pregiudiciali alla propagazione dei pesci. Hanno a tal riguardo tutte pressochè le Nazioni delle Leggi proprie

(1) *De Beneficiis* Lib. 4. Cap. 5. e 6. = ibi = *Animalia omnis generis alia in sicco solidoque, alia in humido innascentia, alia per sublime dimissa, ut omnis rerum naturae pars tributum aliquod nobis conferret.*

(2) D. Ambros. *Hexaemer* Lib. 5. Cap. 32. = ibi = *Qui piscium jura sicut vernaculorum conditione tibi servitis subjecta commemorant.*

(3) Cujac. Lib. 1. *Observat.* Cap. 2. Sixtin. *De Regaliis* Lib. 2. Cap. 18. N. 30.

per la pesca, e singolarmente per vietarla anche agli stranieri o permetterla. Onde si sono stabiliti dei pubblici Trattati pe'l bene reciproco dei Popoli; come si eseguì in uno di Pace e di Commercio tra Enrico VII. e Filippo Arciduca d'Austria nel 1456., così come si permise agl'Inglesi ed Olandesi di pescare nei mari di Danimarca e di Norvegia, e si convenne tra i Re di Francia e d'Inghilterra con fissare il luogo ed il tempo della pesca, essendo però rimasa ancora in qualche contesa fra l'Inghilterra e l'Olanda quella, che gli Stati Generali pretendono di poter fare nelle coste dell' Isole Britanniche, come ho accennato nel primo Capo (1).

§. 9. Si è pure subordinata la libertà della pesca a quella della navigazione; imperciocchè l'interesse universale degli uomini rendeva

(1) *Novella* 56. in fine. Ordinanza di Francia ai Titoli *Du rivage, des parcs, & des madragues*, ed ivi Vallin. Selden. *Mare clausum* Lib. 2. Cap 21. Stypman. *Jus marit.* Cap. 4 N. 11. Sixtinus *De Regaliis* Lib. 2. Cap. 18. Rossuet *Interêts des Princes* p. 332.

questa necessaria a tutti, non interessando propriamente la prima se non se quei pochi, che ad essa si erano addetti. Ecco perchè fin dai tempi della Romana Legislazione si era proibito coll' Editto del Pretore di praticar cosa alcuna nel mare non meno, che nelle sue spiaggie, che potesse nuocere o impedir la navigazione (1).

§. 10. A tal riflesso si è universalmente stabilito conforme alle Leggi Romane, che chiunque peschi sul mare debba prevenire gli ostacoli, che potessero apportare le reti, le tonnare od altro al corso delle navi, sotto pena di soccombere alla refezione del danno (2).

(1) Leg. 1. §. 17. ff. *De fluminib.* Leg. 3. ff. *Ne quid in loco publ.*

(2) Leg unica in princ. e §. 3 e 7. ff *Ut in flumine publ navig lice* Leg 24. ff. *De damno infecto.* = *Capitoli del Re D Pietro d'Aragona* dei 22. Novembre 1340. §. 24 *Ordin. di Francia* Art. 2. Tit. *Du rivage*, Art. 11. 12 e 13. Tit. *Des parcs*, Art. 3 4. e 8. Tit. *De madragues*, ed ivi Valin. Stracca *De navigat.* N. 10. Coepolla *De servit. rustic. praed.* Cap. 27. Stypman. *Jus marit.* Cap. 5. N. 31. Targa *Pond. Mar.* Cap. 4. N. 11.

CAPO III.

Dell' Origine e Progressi del Diritto e Legislazione Marittima.

ARTICOLO I.

Della Navigazione e del Commercio Marittimo.

§. 1. QUel consenso universale delle Nazioni, che nei primi tempi obbligava ogni Popolo a diventar guerriero, è quello stesso, che in seguito gli obbligò a divenir commercianti. L'agricoltura, il commercio, il genio dell'industria giunsero finalmente a impadronirsi dell'impero dei talenti, onde la legislazione si rendesse più umana e più giusta, rispettando la vita e la tranquillità degli uomini. Nè abbisognava d'altro l'Europa che d'una scossa universale per insegnarle a fronte di tanti contrasti i teoremi della pubblica econo-

mia, che val quanto dire per procurarle la sua felicità (1).

§. 2. Il genio intraprendente dell' uomo trovò una maggiore espansione nell' interesse politico in modo tale, che divenne egli più energico e più ardito, abbenchè la via per arricchirsi gli si presentasse più ardua e più pericolosa.

§. 3. Fu allora, che l'Europa s' accorse, che il commercio era l' unico mezzo, onde procurarsi la gloria e la sicurezza d'uno Stato; ed allora fu, che il commercio si pose al rango delle altre Scienze, la cui storia fu riguardata come una parte essenziale di quella degl' Imperj, giacchè essa abbraccia l' oggetto il più esteso ed il più interessante pe'l genere umano. Gli Stati più vasti trovarono tosto la loro forza nel commercio, ed assodarono con esso la loro gloria. I Sovrani attinsero dal fondo il più sicuro ed il più giusto le loro finanze, ed i particolari la sorgente delle ricchezze,

(1) Montesquieu *Esprit des Loix* Liv. 21. Chap. 21.

lo stabilimento delle famiglie, ed il solo mezzo di sussistere frà gli agi e lo splendore.

§. 4. Ben tosto si vide il commercio unirsi alla navigazione con un legame necessario di corrispondenza, che approssimò tutti i popoli ed un clima all' altro. Per ritrarne dei vantaggi fu necessario di stabilire la comunicazione tra le diverse parti della Terra, e non vi si potè riuscire altrimenti, che coll' invenzione d'un Arte, che insegnasse a traversare i mari. Ed ecco la navigazione di quì stabilita.

§. 5. Nacquero quindi il commercio e l'industria marittima, ed essa sdegnando i confini del patrio suolo e valicando coraggiosamente di là dai mari conosciuti colla scorta della Bussola non prima discoperta, o almeno non prima saputa adoperare (1), scoperse un nuovo Mondo, trovò il passaggio alle Indie

(1) Vedi quanto ho detto su tal proposito nel Discorso preliminare alla mia Opera *sulla Giurisprudenza mercantile* pag. 4. Not. 4. Veggasi pure quanto ne parla il Ch. Tiraboschi *Della Letterat. Ital.* Tom. III.

Orientali per il Capo di Buona-speranza (1), alle Indie Occidentali o all'America (2), e

(1) Enrico figlio di Giovanni I. Re di Portogallo fu il primo, che concepisse l'idea di qualche scoperta nell' Oceano. Lo studio delle Matematiche e l'Osservatorio, ch' ei fece innalzare a Sagres, Città dell' Algarves, lo portò all' invenzione dell' Astrolabio, e conobbe il primo l'utilità, che potea trarre dalla Bussola già conosciuta in Europa, ma non ancora applicata alla Navigazione. I Piloti, che si formarono sotto la di lui direzione, scopersero nel 1419. l'Isola di Madera, Giovanni II. fece di nuovo applicare l'Astronomia alla Nautica, e con tale scorta i Portughesi giunsero al Capo situato all' estremità dell' Affrica, che tosto fu chiamato Capo delle Tempeste, indi di Buona Speranza, giacchè da esso si prevedeva il passaggio all' Indie Orientali. Emmanuele secondò il progetto de' suoi predecessori. Fece partire il dì 18. di Luglio 1497 una Squadra di quattro Vascelli sotto gli ordini di Vasco de Gama, il quale dopo d' aver trascorsa la Costa Orientale dell' Affrica scoperse l'Indostan mediante una navigazione di tredici mesi.

(2) Intanto che i Portoghesi inoltravansi dalla parte dell' Affrica e dell' Asia, gli Spagnuoli scuoprirono e conquistarono dal canto loro le Indie Occidentali o l'America. Cristoforo Colombo Genovese partì di Spagna li 3. Agosto 1492. con un Vascello e due Brigantini

misurò la circonferenza del Globo, non già per principio di erudita curiosità, ma bensì per estendere il commercio, per appagare dei nuovi piaceri, e per estinguere dei nuovi bisogni. L' immensità dei Mari, che la natura pare aver posti tramezzo alle terre, onde separare per sempre le diverse Nazioni, diventò ben presto il veicolo della loro riunione e del reciproco loro commercio, formandone di esse tutte pressochè, starei per dire, una sola.

§. 6. La Politica, e la Giurisprudenza furono tosto in movimento per dar norma a certi contratti di nuovo nome; giacchè l' economia della navigazione, che si studiava d' incoraggiare,

tini affidatigli dal Re Ferdinando ed Isabella di Castiglia. La prima Terra, ch' egli scoperse agli 11. Ottobre, fu quella di Ganahani, una delle Isole Lucaye, cui diede il nome di S. Salvadore, ed in seguito discoperse l' Isole di Cuba e Spagnuola o Hispaniola. Amerigo Vespucci Fiorentino vi fece un viaggio nel 1497. Egli pretese essere stato il primo a scoprire la Terraferma, diede perciò il suo nome a quella parte della Terra, che porta la denominazione d' India Occidentale.

i pericoli e rischj marittimi, che si cercava di minorare, la sicurezza dei trasporti, che si potea prevedere, formarono gli oggetti più essenziali e profittevoli alla pubblica amministrazione, così come eccitarono le mire dei Governi vigilanti la costruzione ed il mantenimento de' Porti, il sistema d' una Marina militare affine di proteggere la mercantil sicurezza e la facilità della navigazione, e finalmente la costruzione e l' equipaggio d' ogni sorte di navi.

§. 7. Ecco dunque unito alla scienza della legislazione il dovere di regolare i diritti pe'l salario delle fatiche, per le ricompense dei rischj, per l'indennità delle assicurazioni e cambj marittimi, per la contribuzione al danno accaduto in mare col getto e guasto delle merci a cagion di tempesta, per le prede dei bastimenti in tempo di guerra, ed a dir tutto in breve, per le diverse quotidiane contrattazioni di simil natura, che formano tante branche di commercio ed industria, le quali si aumentano sempre in ragione delle veglianti cure del Governo.

§. 8. Ed ecco finalmente il commercio marittimo un oggetto essenziale all' organizzazione ed all' esistenza dei Corpi politici; nè questo venne dipoi trascurato nel piano d' una buona legislazione (1).

§. 9. Fin dai primi tempi dei Popoli commercianti e navigatori fu composto un piccolo numero di Leggi proporzionate all' estensione del traffico marittimo: ma la navigazione essendosi ingrandita, perchè in essa sola trionfava il commercio, le sue operazioni essendosi moltiplicate, perchè moltiplici erano i bisogni, cui l' uomo dovea soddisfare, la marina avendo poste più braccia in opera, perchè l' utile ed il guadagno ne acceleravano i progressi, ebbe d' uopo d' un maggior numero di regolamenti e d' una Legislazione più estesa.

§. 10. Da ciò provenne la tanta moltiplicità di leggi, di ordinanze, e di divisioni della marina. La prima riportasi a quelle, che sono

(3) Leg. 1. §. 20. ff. *De exercit. act.*

comuni a tutte le Nazioni: la seconda si referisce alle altre, che sono particolari a ciascheduna Nazione. Quelle diconsi leggi e diritti pubblici marittimi di pace e di guerra: queste chiamansi diritti e regole di contratti e di commercio marittimo.

§. 11. Alcune di codeste leggi particolari o per la venerazione, che si ha per gli antichi, o per il concetto della saviezza di chi le ha dettate, o per la loro equità, o finalmente per la potenza e fama della Nazione, che le introdusse, divennero in progresso comuni, come le Leggi Rodie e Romane; altre però restarono come nel loro nascimento particolari. Scorrerò brevemente i tempi della loro origine colla scorta della Storia e della Critica, onde maggiormente dimostrare i progressi del diritto marittimo universale.

ARTICOLO II.

Delle Leggi Rodie.

§. 1. I Greci sono i Popoli più antichi, che l'Istoria ci rammenti aver promulgate delle Leggi marittime. Quelle dei Rodiani sono della più alta antichità; perchè furono essi i primi, che ebbero il vanto nella scienza e nelle vittorie navali, ond'ottennero ancora per lungo tempo l'impero del Mare. Quindi non senza ragione il Popolo di Rodi vien da Floro chiamato Popolo Nautico e padrone del Mare da Eusebio, appunto perchè le leggi, che dettarono i Rodiani sopra degli affari marittimi, furono tanto savie e sensate, che regolavano tutto il Mare Mediterraneo in qualità di Diritto delle Genti. La stessa Roma non isdegnò di rispettarle, mossa dal bel costume, che aveva, d'adottare quanto di buono altrove osservava.

§. 2. L'uso del navigare ed i frequenti casi, che avvenivano, diedero agl' Isolani di

Rodi le varie occasioni di promulgare le loro leggi nautiche, che spiravano giustizia ed equità. Cicerone innalza al sommo grado la gloria della disciplina navale dei Rodiani ed attesta, che a' suoi tempi ella era ancor luminosa (1). Strabone encomia l'Isola di Rodi per vederla regolata da delle Leggi maravigliose ed in modo particolare da quelle, che regolavano le differenze marittime.

§. 3. L'importanza di codeste leggi, che regnan tuttora nel Diritto Romano, mi obbliga a considerare col lume della Storia e della Critica in qual modo e tempo fossero esse accolte in Roma, in quanti capi fosser divise, quali son quelle, che ci ha conservato Giustiniano, e se oltre di queste n'esistano ora dell'altre nella loro integrità ed estensione.

§. 4. Nella continovazione della guerra d'Antigono contro Seleuco ed i suoi Alleati si manifestarono appieno il valore e la forza

(1) *Rhodiorum usque ad nostram memoriam disciplina navalis & gloria remansit* = Pro Lege Manilia =

marittima de' Rodiani. Alessandro gli aveva sempre trattati con dei segni di distinzione; perlochè evitarono essi con grande studio di prendere alcun partito nelle guerre dei suoi successori. Il favore di codesti Principi, una lunga pace e un assiduo commercio marittimo gli avean resi potenti in tal modo, che intrapresero soli, e senza d' alcuno straniero soccorso, di sgombrare interamente il mare dall' infestazion de' Pirati. La loro situazione marittima, che gli rendeva il traffico dell' Egitto non tanto comodo ed utile, quanto necessario per il principale sostentamento, che ne ricavavano, gli portò a mantenersi strettamente collegati con Tolomeo, che n' era il Re. Volendo perciò Antigono obbligarli ad entrare nel suo partito ed ajutarlo colle comodità della loro Isola contra l' Egitto, coraggiosamente lo ricusarono, e risolvettero di soffrire le maggiori angustie, anzichè mancar di fede al loro Alleato. Sostennero per un anno intiero il più terribile assedio contro del suo figlio Demetrio, il quale non ave-

va allora niun pari nella Tattica e nell' assedio delle Città marittime, non essendo men formidabile colle sue forze navali, che eccedevano in tale occorrenza il numero di quattrocento tra galere ed altri navigli. Fu perciò alla fine costretta Rodi di far la pace col suo fiero avversario, e per la valorosa di lei resistenza l' ottenne assai vantaggiosa.

§. 5. Allorchè Roma facevasi strada alla conquista dell' Oriente, Rodi temendo le vittoriose insegne di quella intraprendente e non mai sazia Repubblica, gli si confederò volontariamente e gli divenne amica. Osservò in progresso di tempo con i Romani la stessa Politica, che aveva tenuta co' successori di Alessandro, e fu sommamente gelosa per conservare la sua amicizia; lo che la disunì da Filippo Re della Macedonia e da Mitridate, il quale non vi trovò il suo vantaggio. I Romani ebbero quindi in tale occorrenza il modo di conoscere i pregi della Giurisprudenza navale de' Rodiani, e perciò l' abbracciarono. Fu dunque accolta in Roma non già

come le altre Leggi Greche incise nelle dodici Tavole, che divenner Romane dappoichè furono solennemente riconosciute dal Popolo, ma vi ebbe soltanto credito e venerazione ritenendo sempre il suo nome originario, senza venir registrata nelle Tavole summentovate. Il Pretore non la propose nell'Albo, nè da essa fece mai nascere alcuna azione. I Giureconsulti risposero a tenore della Legge Rodia *de Jactu*; ma non v'era ancora una Legge, che avendola sanzionata facesse sì, che i Giudici dovessero necessariamente giudicare a norma della medesima. Servio, Labeone, Ofilio, Alfeno, Varo e Sabino sono i più antichi, che ne parlarono; e quando Servio rispose, come dimostrerò a suo luogo, non avevano ancora i Giureconsulti ricevuta da Augusto quella facoltà, in forza della quale non era più permesso ai Giudici di allontanarsi dalle sentenze della Legge Rodia.

§. 6. Augusto adunque fu il primo, che diede alle Leggi Rodie la Sanzione Romana, volendo che fossero sue nella medesima guisa

della Legge Giulia da esso lui promulgata. Tanto si riscontra dalla Legge 9. *ff. Ad Leg. Rhod. de jactu*. In essa richiesto l' Imperatore Antonino della risoluzione d'un caso marittimo rispose, che tal controversia si doveva decidere secondo la Legge Rodia, la quale era la padrona del Mare, quando non fosse contraria alla Legge Romana, soggiungendo che altrettanto aveva stabilito Augusto prima di lui.

§. 7. Sia questa circostanza una riflessione di Volusio Meciano, che riporta quella risposta d' Antonino, come pensa il Gottofredo, o parte piuttosto della stessa risposta d' Antonino, secondo il costume de' Cesari di richiamar sempre le Costituzioni dei loro antecessori, come sostiene Bynkershoeck, sarà sempre vero che Augusto riconobbe solennemente la Legge Rodia come Romana, facendo sì che quella, la quale aveva prima in Roma una vaga ed incerta autorità, l'avesse poi necessariamente stabile, legale, ed autentica.

§. 8. Una Legge cotanto venerata, la quale malgrado la sua rimota antichità sussiste an-

cora, è da credere che fosse stata ricevuta in Roma non per il solo capo, in cui si dispone *de jactu*, ossia del getto delle merci da una nave all'occasione di tempesta, ma bensì in tutte le altre cose nautiche, a riserva di quei casi, ch'erano di già stati risoluti dalle Leggi Romane. La stessa Legge nona, che ci ha serbata la notizia del Rescritto d'Augusto, dà a credere che fosse stata in tutto abbracciata da questo Principe. Il caso infatti di quella Legge non era *de jactu*, ma di naufragio; e la risposta di Antonino, che è generale ed attribuisce alla Legge Rodia l'impero del mare, dimostra che questa fosse già per più capi riconosciuta in Roma.

§. 9. Che tale sia il senso di questa Legge lo comprese fin dal Secolo XIV. Costantino Armenopulo nel suo *Promptuarium* al *Tit.* 2. *del Lib. II.*, in cui stabilisce, che tutte le controversie marittime si debban decidere a tenore delle Leggi Rodie, se non vi fossero delle Leggi contrarie, essendo esse le Leggi nautiche; ed in prova ne adduce la rammen-

tata Legge 9. Anche Docimio o Domizio nel suo Libro *De jure* dice, che tutti gli affari marittimi, i quali venissero in giudizio, si dovessero decidere e giudicare secondo le Leggi Rodie, purchè queste non fossero contrarie alle Romane, per esser quelle le più antiche delle altre Leggi navali, e per essere inoltre eccellenti nella maggior parte e non da riprendersi nel rimanente.

§. 10. L'immortale Cujacio sostiene, che in tutte le questioni di Mare doveasi presso i Romani seguire la Legge Rodia, se qualche Legge particolare non vi si opponesse, e ciò in vigore degli Ordini d'Augusto, espressamente nominato dalla Legge nona predetta. Anzi soggiugne, che in diversi Codici dopo le parole *Ad Legem Rhodiam* si legge *de nauticis*, e prosiegue a dire, che i Romani presero da Rodi molte Leggi appartenenti alle cose nautiche.

§. 11. Io non stimo opportuno di seguire il sentimento di alcuni, i quali sostengono, che tutte le Leggi di Giustiniano sulle mate-

rie di naufragio o di altro simile affare marittimo, oltre a quelle, che portano il titolo della Legge *Rhodia De jactu*, siano ricavate dalle antiche Leggi Rodie quanto al senso, se non in quanto alle parole. Vogliono infatti, che di là nascesse anche l'Azione esercitoria. Non sarei lontano dal crederlo, mentre sono abbastanza persuaso dell' eccellenza e dell' alta venerazione, in cui erano queste Leggi presso i Romani. Ma siccome non v'è ragione alcuna positiva, che m'induca a così pensare, e siccome tuttociò sarebbe una congettura, non credo bene di seguir l'incertezza quando debbo bilanciare dei sentimenti d'altri per indi palesare il mio. Tanto più che Giustiniano conservandoci il nome di tal Legge nella sola materia *De jactu*, pare che in questo e non in altro abbia voluto conservar la memoria delle Leggi Rodie.

§. 12. Piacque dunque a Giustiniano di adottar quella parte di Giurisprudenza navale dei Rodj, che riguardava le merci gettate nell'onde per forza di tempesta o imminen-

te pericolo di naufragio, ed insieme colle leggi anche il nome. Fa maraviglia come dopo tante lodi di queste Leggi quell' Imperatore volesse accettarne un sol capo, quasichè il resto o fosse dispregievole oppure in quel solo capo consistessero tutte le leggi Rodiane.

§. 13. In tanta oscurità di fatti ed a fronte del silenzio degli antichi Scrittori non temerò di dire, che come tra tutti i casi contingibili nella navigazione quello *de jactu* è il più frequente ed il più esteso per i continui accidenti, che sono soliti di succedere ai naviganti, sembrando forse a Giustiniano, che il medesimo era ben deciso dalla Legge Rodiana, l'avesse ritenuto, dovecchè in proposito degli altri casi gli parve meglio di risolverli colle sole Leggi Romane.

§. 14. Ma pure Giustiniano, che ci volle conservare il solo capo *de jactu*, ci ha per altro lasciato nella Legge nona la memoria del Rescritto dell' Imperadore Antonino, il quale nel caso d'un naufragio, e non di getto, ri-

manda l'affare alla Legge Rodia, e vuole generalmente, che quella si osservasse, se non avesse a fronte qualche Legge Romana (1). Questa Legge dunque pare, che restituisca alla Legge Rodiana l'impero del mare senza restringerlo al solo getto. Ma senza prendersela con Triboniano, il quale sembra, che abbia registrata la Legge di Meciano senza badare al titolo, sotto cui la collocava, ed in ciò abbia adoperato il suo solito Tribonianismo, si può anco dire, che volendo Triboniano dare un' idea della Legge Rodiana, da cui n'estrasse dieci Leggi, volle far vedere, che questa era stata ammessa da Augusto, e da Antonino altresì in quanto al nome. Ecco

(1) Leg. 9. ff *Ad Leg. Rhod. de jactu* = ivi = *Deprecatio Eudaemonis Nicomediensis ad Antoninum Imperatorem. Domine Imperator Antonine. Naufragium in Italia facientes, direpti sumus a Publicanis Cycladis Insulas habitantibus. Respondit Antoninus Eudaemoni. Ego quidem Mundi Dominus, lex autem Maris lege id Rhodia, quae de rebus nauticis praescripta est, judicetur, quatenus nulla nostrarum legum adversatur. Hoc idem Divus quoque Augustus judicavit.*

perchè Giustiniano così ancora in parte la trasmetteva ai posteri. Certamente il Titolo *Ad Legem Rhodiam de jactu* quanto appariva nuovo e curioso, altrettanto sarebbe riuscito oscuro se non vi si fosse inserita la Legge nona, nella quale si spiega con enfasi.

§. 15. Gli antichi hanno parlato delle Leggi Rodie, e n'additarono alcune, che non si trovano nella Compilazione Romana. Cicerone parla d'un caso risoluto da queste Leggi, per cui se una Nave rostrata fosse colta nel Porto, doveva essere confiscata. Gli eruditi hanno pensato, che questo capo sia stato finto in grazia della declamazione. Strabone parla di un'altra Legge di Rodi, per cui era fulminata la pena di morte a chi avesse avuto l'ardire d'introdursi in alcuni degli Arsenali di quell' Isola, i quali erano impenetrabili al popolo; ma non dà la ragione di tal Legge, nè dice perchè alcuni e non tutti quegli Arsenali si custodissero con tanta gelosìa e rigore.

§. 16. Le Leggi Rodie per consenso universale sono le prime Leggi marittime, che

siansi vedute. Non si sà se i Fenicj, i Cartaginesi ed altri Popoli famosi nell'antichità per il loro commercio n'avessero promulgate. Gli antichi Istorici non ne lasciarono alcuna memoria, come ce l'hanno conservata per Rodi. Credo che siccome i Fenicj nei floridi tempi di Roma non avevano più gran nome e credito nel commercio, e Roma non si credeva mai sicura se le mura ed il nome di Cartagine non si abbattevano, così non ne volle o non ne potè conservare le Leggi nautiche, se mai le avessero pubblicate.

§. 17. Le Leggi Rodie son dunque le sorgenti della Giurisprudenza marittima, in qualunque tempo siansi esse dettate, checchè ne dica senza d'alcun fondamento il P. Fournier nel suo „Trattato d' Idrografia„ Lib. 5. Cap. 4., da cui si vogliono promulgate intorno al tempo, che Giosafat regnava in Giudea, cioè a dire settant'anni dopo di Salomone.

§. 18. Si ha ora una Collezione di Leggi nautiche, che porta il titolo di Leggi Rodie, data alla luce in Basilea nel 1561. da Simon

Scardio insieme colle Leggi Georgiche e Militari di Giustiniano II., e poi da Leunclavio e Marquardo Freero in Francfort nel 1596. sulla fine del Tomo II. del Gius Greco-Romano, tratto dalla Biblioteca di Francesco Piteo. L'intitolazione di tal Raccolta porta, che le medesime Leggi siano state ricavate dall'undecimo o decimoquarto Libro de'i Digesti, senza però dire se siano da quelli di Giustiniano oppure dai Digesti delle antiche Leggi Rodie divise in varj Libri.

§. 19. Questa è quella raccolta di Leggi nautiche, che sono in oggi conosciute sotto nome di Leggi Rodie, ed in grazia di tal nome, cotanto venerato nell' antichità, elleno si considerano come le prime Leggi Marittime. Esse però hanno incontrata diversa sorte presso degli eruditi, alcuni dei quali le hanno rispettate come le genuine Leggi Rodie, altri all'incontro le condannano come supposte ed apocrife. Simone Scardio, che fu il primo a pubblicarle, le riconosce come tali. Cujacio le cita come Leggi di Rodi: Leun-

clavio e Marquardo Freero, che le pubblicarono poco dopo, non ne formano alcun dubbio. Si trovano pure comprese fra le Basiliche, date alla luce con delle Note da Carlo Annibale Fabrot in Parigi nel 1648. Tom. VI. Lib. 3. Tit. 8. Seldeno *De dominio Maris* lodando i Rodiani e le loro Leggi nautiche dice, che queste ebbero credito in Roma fino dai tempi di Tiberio, e cita il Gius Greco-Romano di Leunclavio, ch'è appunto la mentovata Compilazione.

§. 20. Giacomo Gottofredo nella sua Opera „ del Dominio del mare „ appoggiandosi sopra la famosa Legge 9. si studia più d'ogni altro di accreditarle e farne vedere il pregio.

§. 21. Arnoldo Vinnio, che illustrò con tanta gloria i Commentarj di Pietro Peckio sopra i Titoli de'i Digesti e del Codice, che trattano delle materie nautiche, non fece nella prima Edizione di Leyden del 1647. ciò, che fece nella seconda di Amsterdam del 1668. In questa v'inserì il Gius navale dei Rodj, che chiude il Tomo secondo del

Gius Greco-Romano e soggiugne, che stimava pregio dell'opera il farlo, perchè in essa Collezione v'erano delle cose eccellenti ed utilissime a sapersi da chi tratta i negozj del mare: assicura quindi, che Peckio non lo conobbe, forse perchè cotesto tesoro giaceva ancora sepolto nella Biblioteca di Francesco Piteo. Egli però ebbe sotto gli occhi un altro Manoscritto Greco di certo Gius Navale de' Rodj, datogli da Guglielmo Goesio, e tratto dalla Biblioteca di Niccola Einsio: Manoscritto in alcuni luoghi di differente lezione a confronto di quello del Piteo, qual varietà non mancò d'indicarla lo stesso Vinnio.

§. 22. Giacomo Andrea Crusio sostiene quelle Leggi per vere; ed il Gravina, seguitando il Gottofredo, suppone per certo quanto si dice nella Prefazione e nel Corpo delle Leggi nautiche, che portano il nome di Leggi Rodie.

§. 23. Francesco Balduino nel suo Commentario alle Leggi Voconia, Falcidia, Giulia, Papia Poppea, Rodia, Aquilia, e sopra la

Giurisprudenza Muziana, stampato in Basilea vivo ancora l'autore nel 1559., dice che osservò alcuni Commentarj Greci manoscritti, intitolati *Leggi Rodie*: ma soggiunge ch'era una malconcia farragine di cose nautiche, e perciò diede con questa sola espressione il vero giudizio di quelle Leggi, che portano il Titolo di Rodie.

§. 24. Antonio Agostino nel suo Trattato *De Legibus, & Senatus-Consultis*, impresso in Parigi nel 1594. ott'anni dopo della sua morte, ne sospettò anche la falsità mentre disse, che conservavasi in Venezia nella Biblioteca di S. Marco del Cardinal Bessarione un Compendio di Leggi dell' Imperatori Leone e Costantino, nel cui principio vi sono alcuni Capitoli, che parlano della Legge Rodia, una porzion dei quali si trovano in fine dell' undecimo Libro del *Promptuarium Juris* di Armenopulo. Soggiugne quindi, che avendo fatta matura riflessione sopra d' un altro Libro da lui veduto in Roma, erasi accorto, che quest' Opera era stata finta ed architettata dai Greci.

§. 25. Cujacio illustrando la Legge seconda *Ad Legem Rhodiam de jactu* accenna semplicemente, che in questa Raccolta non v'eran comprese le antiche Leggi Romane, ma soltanto le nuove: nè altro più dice. Parve forse a questo grand'uomo, che le Leggi di quella Raccolta non fossero degne de' Rodiani, cotanto celebri nell'antichità, nè di Roma, che sempre abbracciò le cose grandi. Non ardì per avventura dichiararsi apertamente contro delle medesime, ma soggiungendo ch' esse erano nuove Leggi Rodie senza dire di più, ci lasciò all'oscuro su questo punto, facendo però in qualche guisa vedere qual sia il suo giudizio sul loro merito.

§. 26. Intorno il principio di questo Secolo Cornelio Van-Bynkersoeck, così benemerito della Giurisprudenza erudita, intraprese a illustrare la precitata Legge 9. *Ad Leg. Rhod. de jactu*: dimostrò la falsità di queste Leggi, ma suppose tante notizie nel suo Lettore, che se non si consultino altrove le stesse Leggi, poca o niuna idea si può formare della loro confutazione, che ne fa al Capo settimo.

§. 27. Pietro Vander Schelling si pose nel 1722. ad esaminare le Leggi Rodie in un Libro pubblicato su tal proposito; ma si protestò di non voler esaminare il merito delle medesime, e scrisse di non voler decidere se quel Proemio o Autorità sia stata finta da qualche Greco insieme colle Leggi navali de' Rodiani, ossiano mercanzie ricavate dallo stesso magazzino, donde vennero le Leggi Georgiche, che vanno sotto il nome di Giustiniano; nè tampoco decise se sia qualche nuovo Corpo di leggi Rodie in mancanza dell'antico, come diceva Cujacio, oppure se il Proemio sia stato staccato dal vero Diritto Navale di Rodi, e dopo la perdita di questo premesso all'altro Gius Nautico, che venne finto sotto del nome di Leggi Rodie.

§. 28. Dappoichè Bynkersoeck si era dichiarato contro di queste Leggi, gli altri, che conoscevano le sue fatiche ed il suo sistema, o si tennero al partito di lui o parlarono con dubbiezza delle medesime. Difatto l'eruditissimo Eineccio nella sua „ Storia del Diritto

Civile Romano-Germanico „ si dichiara apertamente contra il Corpo delle Leggi Rodie, rimettendosi all'opinione di Bynkersoeck, e contro dell'Autorità ossia Prefazione, che vi si premette, facendola veder ripugnante alla Storia e maravigliandosi del Gottofredo, che fornito d' esatto criterio non s'era accorto dell' impostura. Illustrando però il Titolo delle Pandette *Ad legem Rhodiam de jactu* pare, che abbia riconosciuta per vera e legittima la stessa Autorità, dal cui sentimento però allontanossi nella sua Storia.

§. 29. L' Autor della „ Storia Civile del Regno di Napoli „ parlando di queste Leggi inciampa in mille errori. Narra egli nel Libro I. Cap. 6. §. 2. che la Legge Rodia fu tanto celebre in Roma, che gl' Imperatori Tiberio, Adriano e gli altri, che venner dipoi, stabilirono molte Leggi approvandola e dandole forza e vigore, d'onde ne sia risultato il Gius Navale Rodiano tratto dall' undecimo Libro dei Digesti, il quale dalla Biblioteca di Francesco Piteo, dove lungo tempo giacque

sepolto, siasi finalmente dato alla luce. Fin quì l' Autore è scusabile, giacchè in altro non s' inganna se non se nel dare per vera la farragine delle Leggi Nautiche, che oramai hanno perduto il credito loro. Citando però egli l'undecimo Libro dei Digesti chiama nel margine il Titolo *Ad Leg. Rhod. de jactu*, che si trova registrato nel Libro XIV. de' Digesti di Giustiniano, l'altro *De exercitoria actione*, che si trova nell' istesso Libro, il Titolo *Nautae, Caupones, Stabularii*, ch'è collocato nel Libro XIV, ed altri, che non si leggono sotto la Rubrica del Libro undecimo.

§. 30. Sarebbe ciò poco se non aggiungnesse, che avendo gl' Imperatori d' Oriente stabilita la loro sede in Costantinopoli, Città per tre dei suoi lati bagnatà dal Mare, e collocate le loro maggiori forze nell' armate navali, sia per questo motivo che si abbiano dei prefati ultimi Imperatori più Leggi Nautiche, le quali furon raccolte parte da Leunclavio e dal Peckio ed altra parte dal Vinnio. Ma di quali ultimi Imperatori d' Oriente (domando

io) raccolse in parte le Leggi Nautiche Leunclavio, di quali Peckio e di quali il Vinnio? Leunclavio diede alla luce dalla Biblioteca di Piteo il Corpo delle antiche Leggi Rodie colla Prefazione, che null'altro dice se non che esse furono confermate dagl' Imperadori Romani Tiberio e Severo, che è quello tratto dall'undecimo Libro dei Digesti, di cui aveva parlato poco prima come di cosa diversa. Il Peckio nulla ha raccolto, ma solo illustrò i Titoli del Digesto e del Codice appartenenti alla Nautica, senza mai avere sott' occhio il Gius Navale Rodiano, che forse, come dice Vinnio ed ho di sopra notato, era ancora nascoso nella Biblioteca di Piteo. Il Vinnio finalmente altro non ha fatto, che arricchire l' Opera del Peckio con delle Note ed Osservazioni scientifiche ed erudite, e ristampare quel Gius de' i Rodj senza far menzione di alcuna Legge degli ultimi Imperadori d'Oriente su tal materia.

§. 31. Ponderato accuratamente il fin quì detto esporrò le mie riflessioni per dimostrare,

che una tal Raccolta sia falsa e che non contenga essa le vere Leggi Rodie. Eccone le prove. Si dice ch' ella sia tratta dall' undecimo Libro de' Digesti. Così portano tutte le Edizioni, tranne quella di Parigi del 1647., in cui leggendosi questa farragine nel Tomo VI. delle Basiliche al Lib. 53. Tit. 8. si narra essere estratta dal Libro decimoquarto dei preaccennati Digesti. Ma di quali Digesti si parla? Se di quelli di Giustiniano, il Libro undecimo di essi parla di tutt' altro fuorchè di cose nautiche. Il Libro XIV. ne ha varj Titoli, e perciò voglio credere, che siasi dall' Editor di Parigi posto il decimoquarto invece dell' undecimo: ma non è tuttavia dimostrato, che le Leggi Rodie siano ricavate da questo Libro. Se poi sotto nome di Digesti s'intendessero quelli delle Leggi Rodie, dall' undecimo e decimoquarto dei quali siasi tratta la Raccolta predetta, sarebbe ciò ancora un nodo più intricato del primo; giacchè non si sà quali furono tali Digesti, nè chi degli antichi n'abbia fatta la più leggiera menzione.

§. 32. Non dal solo Titolo, ma molto più dalla Prefazione ricavasi la falsità di codesta Raccolta. Nell' Epigrafe si narra, che il Gius Rodiano fu adottato in Roma da Tiberio, Adriano, Antonino, Pertinace e Lucio Settimio Severo. Nel corpo poi della Prefazione, che dovrebbe essere corrispondente all' Iscrizione indicata, si parla soltanto delle Costituzioni di Tiberio, Vespasiano, Trajano ed Antonino, lasciando, di annoverare quelle di Adriano, Pertinace e Severo, come si era accennato nel Frontespizio; ed all'incontro rammentansi quelle di Vespasiano e Trajano non mai nominate: dal che pare, che lo Scrittore non le riportasse dai floridi tempi di Roma, nei quali scrivevasi con buon senno ed esatto criterio (1).

(1) Ivs Navale Rhodiorvm

Quod Imperatores Sacratissimi Tiberius, Hadrianus, Antoninus, Pertinax, Lucius Septimius Severus Perp. Aug sanciverunt.

Tiberius Caesar Augustus Pontifex Maximus Tribuniciae Potestatis tricies bis. Quum me interpellassent Nautae, Naucleri, Mercatores, ut quaecumque

in

§. 33. La Storia è contraria altresì all' istesso rapporto. L' Autore di quella Prefazione assicura, che la Legge Rodia fu adottata in Ro-

in mari accidunt in contributionem veniant, Nero respondens dixit. Maxime Sapientissime Serenissime Tiberi Caesar, equidem minime necessarium arbitror, ut quae a Majestate tua proponuntur ipse collaudem. Rhodum mittito diligenter inquireus negotia Navigantium, Exercitorum, & Mercatorum, & Vectorum, & de oneribus, sive mercibus Navalibus, & Societatibus, & Navigiorum emptionibus, ac venditionibus, & Naupegorum mercedibus, & de auri, argenti diversarum specierum depositionibus.

Haec omnia quum Tiberius Decreto complexus esset, & subsignasset, tradidit Antonino Clarissimo Consuli, & aliis Consularibus, qui eum consulebant in illa felici, & Urbium vertice Roma, Lauro, & Agrippino Consulibus Claristimis. Ab iisdem hominibus haec etiam Maximo Imperatori Vespasiano fuerunt oblata, qui quum & ipse in Senatu Amplissimo ea subsignasset, Ulpius Trajanus una cum Senatu Clarissimo legem hanc Rhodiorum Edicto sancivit.

An non & Antoninus ei, qui preces obtulerat, respondit? Ego quidem Mundi sum Dominus, lex vero Maris lege Rhodia. Res Nauticae disceptentur, quatenus ei nulla nostra lex adversatur Idem & Sacratissimus ille Augustus respondit. (Ved. Not. 1. a pag. 130.)

ma sotto Tiberio Cesare l' anno trentesimo secondo della sua Tribunizia potestà e nel Consolato di Antonino. Ma se codesto Augusto è Tiberio, non trovasi sotto di lui verun Console Antonino: se poi è Claudio, questi non arrivò se non che all'anno duodecimo della sua Potestà Tribunizia. Ricorrere ad errori, che siano occorsi nel numero degli anni, come fa Gottofredo, non è rispondere adeguatamente al dubbio. Di più l'autore della Prefazione, dopo d'aver rammentata la risposta d' Antonino ad Eudemone, tacendone però il nome, e colla quale dava forza e vigore alla Legge Rodia, soggiugne che Augusto aveva così stabilito, e fa ciò colle stesse parole di Meciano. Ma se Augusto aveva ordinato in tal guisa, perchè non collocarlo sul principio come doveva?

§. 34. La maniera, colla quale è concepita la detta Collezione non meno, che il contenuto nella medesima, chiaramente depone contra coteste Leggi. Alcune parole latine scritte con delle lettere Greche, come

Πραιδαν, φροδρος, φισκος ed altre consimili fanno credere, che coteste Leggi non siano assolutamente di Rodi, ma piuttosto invenzione de'Greci posteriori. Una mano straniera s'intruse in questa Compilazione. Difatto perchè mai latinizzare le indicate parole? Forse per intelligenza dei Romani? E perchè non farne un'intiera traduzione? Pareva una cosa degna di Roma di far parlare alle Leggi Rodie il linguaggio Romano; oppure essendovi allora abbastanza conosciuta la Lingua Greca, potean serbare ad esse anche l'antico e nativo Linguaggio. Pare in conseguenza quest'Opera fatta dai Greci del decimoquarto Secolo.

§. 35. Ciò però, che più contraddice alla genuinità delle Leggi Rodie, è l'opposizione, in cui si trovano esse coi Capitoli *de jactu*, che i Romani appresero certamente dai Rodj. Eccone una prova specifica, che parmi senza nessuna replica. Ermogeniano nella Legge 5. *Ad Legem Rhod. de jactu* dice, che qualora naufragata una nave si ricuperino delle mer-

ci, i proprietarj di queste non risarciscono il danno col benefizio della contribuzione, perchè allora soltanto questa si ammette quando il getto si è fatto in grazia del comune pericolo, e la nave è salva. Il Giureconsulto Paolo nella L. 7. h. T. vuole, che perduta la Nave, chiunque salva il suo lo salvi a se stesso. La Legge Rodia all'opposto nei Capp. 33. 39. 40. stabilisce, che la Nave perduta debba venire *in collationem* ossia in contributo colle merci salvate e ricuperate dal naufragio. Se una Nave riceve qualche danno negli alberi, nelle vele, negli altri attrazzi per cagion di tempesta o di fulmine, non ha luogo la contribuzione; lo avrà però qualora ciò avvenga per consenso e deliberazione di chi vi stà sopra ad oggetto di salvar la Nave, le merci e la vita, scacciando il danno imminente, da cui vien minacciata. Così il Gius Romano alla Leg. 2. §. 1., Legg. 3. e 5. ff. *Ad Leg. Rhod. de Jactu*. Le Leggi Rodie della novella Collezione dispongono all'opposto in questi casi, che si debba am-

mettere il contributo senza d' alcuna distinzione.

§. 36. Non occorre di far altri confronti delle contrarietà, che si osservano tra gli avanzi delle vere Leggi Rodie e quelle, che con questo nome vengono falsamente supposte; giacchè credo abbastanza dimostrata colle riflessioni fatte di sopra la falsità di codesta Collezione, che non può essere altrimenti che apocrifa, e non mai quella, che contiene le vere Leggi Rodie, cotanto lodate dagli Scrittori ed al sommo venerate dai Giureconsulti ed Imperatori Romani.

ARTICOLO III.

Delle Leggi Romane contenute nel Digesto.

§. 1. QUantunque il Commercio marittimo non sia stato l'oggetto principale de' Romani nelle guerre da essi loro intraprese, come lo fu nella maggior parte di quelle de' Cartaginesi, nulladimeno egli è fuor di dubbio, che riu-

scirono essi ad estendere il loro dominio sul mare ed a far delle conquiste per mezzo della navigazione. Un Popolo, che aspirava all' Impero dell' Universo, non poteva non essere persuaso quanto erano necessarie le ricchezze ai suoi magnanimi disegni, e che il mezzo più sicuro per acquistarle era il commercio. La fondazione dei Prefetti dell' Annona, che nella Repubblica si riconosceva per antica, riguardava principalmente l'approdamento dei grani, che procuravasi per l'avanti dalla Sicilia e dalla Sardegna, indi dall' Affrica dopo le vittorie Puniche, dall' Egitto sotto dei primi Imperatori, e finalmente da Marsiglia e dalle Gallie nel declinar dell' Impero. Fin dell'anno 259. di Roma vi fu istituito il Collegio de' Mercanti, chiamato anche Collegio de' Mercuriali, o perchè si congregassero vicino al tempio di Mercurio, come credettero alcuni, o perchè i Romani riconoscevan quel Nume per protettore del commercio, come lo dice Plauto nel Prologo dell' Anfitrione.

§. 2. Roma ebbe mai sempre in gran pregio

le Città, che nel commercio e nella costruzione delle navi si erano segnalate, o che fossero celebri per qualche Porto di Mare assai considerevole. Prese perciò Roma dalle medesime l'uso di far improntare le sue Medaglie d'un Vascello, d'una Prora, d'un Nettuno, o d'un Delfino, come appariscono quelle di Tiro, di Sidone, di Bizanzio, di Leucate, di Chelidone, di Siracusa, e di molte altre Città; e quindi anch'essa nel mettere in mare delle Flotte fino dai tempi della Repubblica pe'l trasporto de' grani necessarj al suo nutrimento, coniò delle Medaglie colla figura d'una Prora o Prua di Nave, e coll'iscrizione=*Ad coëmendum frumentum ex S.C.*=. Gl'Imperatori, ch'ebbero lo stesso pensiero, esprimevanlo nelle loro Medaglie colla figura d'un Vascello e colle parole=*Annona Aug.*= ovvero=*Ceres Aug.*=, e se ne veggono molte di questa sorte battute sotto Nerone e sotto Antonino Pio.

§. 3. Crebbe sempre più il commercio di Roma dacchè ridusse l'Egitto in forma di

Provincia, lo che fu eseguito da Augusto dopo della battaglia d'Azio. Questa conquista portò l'opulenza in Roma e l'abbondanza de' grani, che da quella fertile Regione le venivano somministrati, e le fece eziandio strada alle Indie mediante il commercio, che Tolomeo Filadelfo vi avea lungo tempo prima stabilito. Quindi i Romani non si trovarono meno potenti sul mare, che sulla terra.

§. 4. Di quel tempo appunto parla Venere nell' Eneide (1), allorchè fa rimostranza a Giove, ch'egli le aveva promesso l'impero della terra e del mare per i discendenti de' Trojani. Ma quando Cassandra figliuola di

(1) Alloquitur Venus. O qui res hominumque deumque
Aeternis regis Imperiis, & fulmine terres,
Quid meus Aeneas in te committere tantum,
Quid Troes potuere? Quibus tot funera passis
Cunctus ob Italiam terrarum clauditur orbis?
Certe hinc Romanos olim volventibus annis,
Hinc fore ductores revocato a sanguine Teucri,
Qui mare qui terras omni ditione tenerent,
Pollicitus . . . . . .
Virg. Aeneid. Lib. 1. v. 240.

Priamo fa una simile predizione in Licofrone, non può intendersi mai che d'un tempo molto anteriore a quello d'Augusto. Affinchè però codeste predizioni non fossero prese per poetiche esagerazioni, Dionisio d'Alicarnasso (1) parlando del suo tempo afferma chiaramente, che Roma era padrona di tutto il mare, non solo di quello, che è rinchiuso dalle Colonne d'Ercole, ma eziandio dell'Oceano dovunque era navigabile. Tutto in somma dimostra, che i Romani ebbero commercio marittimo fino dai primi lor tempi, come maggiormente si comprova dalla cura, che sempre si diedero per mantenere in vigore le Leggi nautiche, e per promulgarne delle nuove di mano in mano, che il bisogno le richiedeva.

§. 5. Avea già il Pretore Romano, senza il soccorso della Legge Rodia, da se stesso provveduto in qualche guisa alle occorrenze marittime con una Legge particolare. Le la-

(1) Dion. Halicarn. Lib. 1.

gnanze de' passeggieri e degli ospiti contro le ruberie de' Marinari e degli Osti, de' quali dovevano necessariamente servirsi, erano già pervenute alla di lui cognizione. Cotesto disordine non sarebbe occorso, se i padroni delle Navi e quelli delle Osterie fossero stati di buon nome e d'incorrotta fede, perchè come tali non avrebbero esercitato un mestiere, che in quei tempi era considerato per vile, mentre i soli malvagi v'erano addetti. Quindi il Pretore col suo Editto = *Nautae, Caupones, Stabularii, ut recepta restituant* = rimediò a tanti mali. Accordò agli Ospiti ed ai Passeggieri l'Azione *de recepto*, che nasceva dal Contratto contro dei Marinari e degli Osti per quello, che, a questi era stato consegnato dai primi. Accordò anche l'altra Azione *ex quasi delicto* contro i medesimi, per cui erano questi tenuti al doppio del danno o del furto, che si era commesso nella Nave o nell'Osteria.

§. 6. La prima volta dunque, che nelle Pandette si parla di Navi e Marinari, è nel Libro 4. Titolo 9., che secondo il Cujacio

ed Eineccio non è al suo posto, giacchè l'Azione *de recepto* non appartiene alle prime cose, che debbono tentarsi in giudizio, e che Giustiniano promette di trattare nei primi quattro Libri delle Pandette. Piacque ciò non ostante a Triboniano di collocarla in questa parte o per somiglianza col Titolo precedente, in cui si era parlato degli arbitri, che avendo accettato e ricevuto l'arbitrio erano obbligati a dire il loro parere, come vuole Cujacio, o perchè Giuliano nell' Editto Perpetuo avea unito insieme l'Editto *de receptis arbitris* e quello *de receptis a Nautis, Cauponibus, & Stabulariis*, come pensa l'Eineccio.

§. 7. In questo Titolo sono comprese sette Leggi, tre di Ulpiano *ad Edictum*, due di Cajo all'Editto Provinciale, e due di Paolo egualmente *ad Edictum*. Il Titolo dimostra, che vuol parlare della prima parte dell'Editto, ma la Legge ultima accenna anche la seconda contra i Padroni; lo che ha fatto condannar Triboniano di trascuratezza, sia per non aver dato l'intero Editto del Pretore, sia per non

aver collocata la Legge ultima sotto del Titolo, cui non apparteneva.

§. 8. In fronte al Libro decimoquarto dei Digesti comparisce il Titolo *De Exercitoria Actione*. In esso si parla dei Contratti marittimi nelle sette Leggi, che vi son registrate, due di Ulpiano, tre di Paolo all' Editto, una di Cajo all' Editto Provinciale, e l'ultima di Affricano ricavata dal Libro ottavo delle sue Questioni. In questo si dispone, che il Padrone ossia Proprietario della nave, detto ivi *Exercitor navis*, in benefizio del quale ridondano tutti gli emolumenti, sia condannato dal Pretore di stare a quanto si è contrattato con chi da lui è stato destinato a regolar la Nave, detto *Magister Navis* ossia Capitano, o per darla a nolo, o per comprare e vendere delle merci.

§. 9. Questo Titolo differisce dall' altro *Nautae, Caupones, Stabularii, ut recepta restituant*. In quell' Azione è tenuto il Padrone a restituire ciò, che egli o coloro, ai quali aveva commesso, ricevettero sotto la sicurezza

di metterlo in salvo; nel qual giudizio viene il fatto di quelli, che si trovano nella nave ed inoltre il doppio *ex quasi delicto* a cagione del danno recato da chiunque, del di cui ministero egli si serva. In questa l' Esercitore è tenuto dal Contratto del solo Maestro ossia Capitan della Nave, e per tutto ciò, ch' egli lo avea destinato. Questo Titolo è collocato in tal luogo, perchè secondo Cujacio avea Triboniano cominciato a parlare delle Azioni, che nascono da ciascun Contratto, e prima di passar oltre volle terminar questo Trattato col discorrer di quelle, che s' istituiscono contro taluno in forza dell' obbligo contratto dal di lui preposto, com' è l' esercitoria, l' istitoria, e consimili.

§. 10. Triboniano nel primo Titolo del Libro decimoquarto parlando dell' Azione esercitoria discorse ancora dei Marinari; e per tal ragione forse descrive nel secondo la Legge Rodia *de jactu*, benchè non fosse il suo posto. Trattasi in esso, che qualora per salvar la nave e le merci siasi dovuto perdere

qualche effetto col mezzo del getto volontario, debbano a ciò contribuire tutti coloro, all'indennità de' quali si è provveduto con un tal mezzo. Esso è occupato da dieci Leggi; Paolo n'ha quattro, una Papiniano, due Giuliano, una Callistrato, una Ermogeniano, e un'altra Volusio Meciano. Ecco tuttociò, che si è conservato della Legge Rodia nelle Pandette.

§. 11. Anche il Digesto parla dell Usura nautica ossia Cambio marittimo nel Lib. 22. col Titolo *De Nautico Foenore*. Vien esso ristretto in nove Leggi; due di Modestino, due di Paolo, una di Papiniano, una di Pomponio, una di Scevola, una di Ulpiano e l'ultima di Labeone. In esse si permette l'usura maggiore per il danaro dato a cambio, atteso il pericolo, cui è soggetto il datore, che non corre nei contratti di terra.

§. 12. Nel Libro 44. si trova il Titolo 5. *Furti adversus Nautas, Caupones, & Stabularios*. Una sola è la Legge, che riempie questo Titolo, ch' è di Ulpiano, tratta dal

Libro ottavo all'Editto. Trattandosi in questo Libro 44. dei delitti privati e de' furti, parve forse opportuno d'indicare i furti, che si commettono sulla nave, che noi chiamiamo Baratterìa. L'azione scende dall'Editto del Pretore *in duplum*, ed è perpetua contra coloro, de' quali si servono i Padroni o Esercitori della nave, nel caso che commettessero qualche furto.

§. 13. Il Titolo 9. dello stesso Libro è *De incendio, ruina, naufragio, rate, nave expugnata*. Comprende esso dodici Leggi; quattro d'Ulpiano, tre di Cajo, due di Callistrato, una di Paolo, una di Nerazio ed un'altra di Marciano. Contro di chi rubava con violenza v' era l'Editto *De vi bonorum raptorum*. Parve fin d'allora, come lo è difatto, più atroce la rapina se taluno profittando dell' incendio, del naufragio e simili accidenti sopraddescritti ricevesse con dolo malo, rapisse, o recasse danno. Costui poteva esser punito corporalmente; ma il Pretore vi aggiunse la pena del quadruplo dentro dell'anno utile, *in simplum* dopo passato l'anno.

ARTICOLO IV.

Delle Leggi Romane contenute nel Codice Teodosiano.

§. 1. TEodosio II. l'anno 438. pubblicò con una Legge dei 15. Gennaio il suo Codice, che comprendeva una Collezione di tutte le Costituzioni, che gl' Imperatori legittimi suoi predecessori avevano promulgate. Propriamente parlando è questo il primo Corpo di leggi, che abbia avuto l' Impero Romano. V' erano di già per altro il Codice Ermogeniano ed il Gregoriano; ma essi non furon muniti del sigillo dell' autorità Sovrana, onde potessero meritare l' opportuna autenticità ed osservanza (1).

(1) Il suddetto Codice in tutte l'Edizioni è in data del quindicesimo Consolato di Teodosio, che si riporta all' anno 435. di Gesù Cristo, ma vi si trovano delle Leggi, che non furono promulgate se non se nel successivo; laonde in vece del quindicesimo Consolato dovrà leggersi il decimosesto, che appartiene all'anno 436.

§. 2. Questo Codice (commentato dal celebre Gottofredo), quantunque compilato da Teodosio prima di Giustiniano, tuttavia non merita quella venerazione, che gode quello del secondo. Molte Leggi però e molti Titoli ricavò Giustiniano da quello di Teodosio. Nel Libro VII. Tit. XVI., che concorda col XLV. del Libro XII. di Giustiniano, che è *De littorum, & itinerum custodia*, si contengono tre Leggi di Onorio e Teodosio. Onorio colla prima abolisce la custodia de' Lidi e de' Porti istituita da Stilicone, per cui dall' Oriente non si potesse venire in Occidente. Colla seconda si prescrive la custodia delle stazioni de' Lidi, de' Porti e delle Isole situate nell' Impero d' Oriente, affinchè i Barbari, che devastavano l' Occidente, non si aprissero il passaggio per l' Oriente. Colla terza Teodosio proibisce il trasporto delle merci presso le nazioni barbare, e come doveansi regolare

436. dell' Era Cristiana. Sembra dunque da questa Data, che la pubblicazione del Codice accadesse due anni dopo.

i Padroni de' bastimenti quando partivan dai Porti.

§. 3. Il Titolo successivo XVII. è *De lusoriis Danuvii* per *Danubii*; Titolo, che non si legge nel Codice di Giustiniano. *Naves lusoriae* erano quelle Navi armate, le quali scorrevan pe' Fiumi, che dividevano l'Impero Romano, parte per impedire le scorrerìe de' nemici e parte per farne ancor esse. Di queste ve n' eran nel Reno, che divideva l'Impero Romano d'Oriente dalla Germania, nell' Oriente, nella Mosa e nel Danubio, che divideva l'Impero dai Sciti. Nell'unica Legge, che si trova sotto di questo Titolo, Teodosio prescrive quante Navi doveano vegliare in alcuni confini dell' Impero, e che in ogni anno si riparassero quelle, che ne avevan bisogno.

§. 4. Nel Titolo XII. del Libro X. si parla *de Classicis*. Vi è la stessa Legge, che Giustiniano colloca sotto del medesimo Titolo nel Libro X. del suo Codice, e segnatamente nel Titolo XIII. riportato di sopra; laonde non giova più di ripeterne il sentimento.

§. 5. Il Titolo V. del Libro XIII. tratta *De Navicularii*s nella stessa maniera, che fece Giustiniano, ma egli non v'incluse che sei Leggi, mentre Teodosio ve n'aveva poste trentotto. Sedici Leggi di questo Titolo accordano ai Naviculari varj privilegj: le altre prescrivono alcune regole, onde riparare alle loro frodi.

§. 6. L'altro seguente Titolo è *De Praediis Naviculariorum*. Giustiniano le adotta anch' egli nel suo Codice, e vi colloca tre Leggi; ma nel Teodosiano se ne comprendono sedici. L'oggetto di questo Titolo è, che le robe de' Naviculari distrutte ed alienate sotto di qualsivoglia titolo passando in mano altrui si osservassero gli stessi pesi, ai quali erano sottoposte quando appartenevano ai Naviculari suddetti.

§. 7. Succede a questo Titolo l'altro *De navibus non exscusandis*, il quale corrisponde a quello soprindicato di Giustiniano. Anche questo contiene due Leggi, ma entrambe sono d'Arcadio ed Onorio, mentre Giustiniano

ne trascrisse una di questi Imperatori, e l'altra di Teodosio e Valentiniano.

§. 8. Il Titolo VIII. *Ne quid oneri publico imponatur* contiene la stessa Legge d' Arcadio, che fu trascritta da Giustiniano nel suo Codice sotto l'istesso Titolo.

§. 9. Il Titolo IX. è *De naufragiis*: comprende sei Leggi quasi tutte ammesse da Giustiniano, onde non è d'uopo spiegarle.

§. 10. Non leggesi nel Codice Giustinianeo quel Titolo del Teodosiano, che è il vigesimo del Libro XIV. *De Pretio Piscis*. Contien questo una sola Legge, la quale è d'Onorio e Teodosio. Coloro, che avean la cura della tavola Imperiale, detti *Ministeriales Obsonatores*, compravano il pesce dai pescatori a carissimo prezzo, ma non venendo mai soddisfatti da chi dovea rimborsarli a nome dell' Imperatore nel modo, ch'essi l'avevan comprato, n'esposer querela a Teodosio, il quale tassò il prezzo con questa Legge per toglier di mezzo ogni difficoltà in avvenire.

§. 11. Il Titolo successivo *De Nautis Ti-*

berinis è lo stesso del soprariportato da Giustiniano, e contiene difatto la medesima Legge.

§. 12. Giustiniano non giudicò opportuno di registrar nel suo Codice il Titolo XXII. del Teodosiano *De Saccariis Portus Romae*. Lungi diciotto miglia da Roma v' era il suo Porto, dove si trasportava dalle Provincie il frumento destinato per l' Annona della Città. In esso vedevasi l' *Horreum* ossia il Granajo, nel quale si conservava il frumento, fintantochè si fosse trasportato in Roma. V' era colà un Corpo di *Caudicarj* ossiano Marinari del Tevere o Navicurj, i quali trasportavano il Grano all' Annona in Città. V' eran pur quelli, i quali misuravano il grano, che si doveva ripor nei Granaj, detti *Mensores Portuenses*. Vi furono ancora i *Fabri Navales Portuenses*, de' quali parla un' antica Iscrizione ritrovata in Ostia (1), e finalmente i Sac-

(1) Ecco l' Iscrizione riportata dal Grutero a pag. 437. n. 2., che si dice trovata in Ostia sulla base d' una Statua, come me ne assicura il Ch. Sig. Avvocato Don

carj. Erano questi ultimi destinati a portare nei sacchi le merci capitate in quel Porto mediante una fissata mercede. Gl'Imperatori Valentiniano e Valente nella Legge unica, che forma questo Titolo, vollero che le merci de' privati depositate in detto Porto si dovessero trasportare altresì dai Saccarj o da chi si era addetto alla loro compagnìa, sotto pena di confiscazione della quinta parte a chi faceva altrimenti. Codesto fu un privilegio concesso ad un tal Corpo, perchè si credeva d'assai necessario al bene della Repubblica.

Carlo Fea, sommamente pregiato nella Repubblica Letteraria, e della cui amicizia mi faccio gloria.

P. MARTIO. QVIR.
PHILIPPO.
CVRATORI . VIAE . PRAENESTINAE.
AEDILICIO . CVRVLI . V. Q. AB . AERARIO.
TRIBVNO. FABBVM . NAVALIVM. PORTENS.
CORPVS . FABRVM . NAVALIVM.
OSTIENSES . QVIBVS . EX. S. C. COIRE . LICET.
PATRONO . OPTIMO.
S. P. P.

ARTICOLO V.

Delle Leggi Romane Marittime contenute nel Codice Giustinianeo.

§. 1. ANche nel Codice di Giustiniano (1) si parla delle cose marittime; ond'è opportuno dare un'idea dei Titoli, che le trattano. Il primo, che si presenta, è il 25. *De Institoria, & Exercitoria Actione.* I Digesti hanno spiegata la natura dell'Azione esercitoria. In questo Titolo, che racchiude sei Leggi, non v'è che la Legge 4. di Diocle-

(1) Giustiniano I. illustrò la Giurisprudenza col Codice delle Leggi Romane, che porta il suo nome, e da esso lui pubblicato nell'anno 529., indi nel 533., cui v'unì la pubblicazione del Digesto e delle Istituzioni, e dipoi nel 534., ultima Edizione, che si è conservata fino al giorno presente. Molti anni dopo vi si unirono le Novelle; Raccolta composta di 163. Costituzioni e di 13. Editti del medesimo Giustiniano. Tuttociò, benchè difettoso a qualche riguardo, ha però meritato a questo Imperatore il titolo di Ristauratore della Giurisprudenza.

ziano e Massimiano, che parli di codesta Azione, volendo che i Contratti del Maestro della nave ossia Capitano prepostovi da una donna obblighino ancor questa, sull'esempio della Legge intorno l'Azione institoria. Cujacio ne' suoi Paratitli spiega in quali attributi queste due Azioni sien simili, ed in quali altri sien le medesime opposte.

§. 2. Quattro Leggi degli stessi Imperadori Diocleziano e Massimiano si trovan nel Titolo XXXIII. del detto Libro del Codice *De Nautico Foenore*. Queste Leggi contengono l'istesse disposizioni di quelle già annunziate nel Titolo de' Digesti o delle Pandette.

§. 3. Il Titolo LXII., ch'è l'ultimo del Libro VI., tratta *De Haereditatibus Decurionum, Navicularíorum, Cohortalium, Militum, & Fabricensium*. Ognuno di questi ha la sua legge speciale, perlochè sono esse cinque di numero. Prescrivesi nelle medesime, che morendo *ab intestato* qualcheduno senza Eredi legittimi, non sempre è chiamato il Fisco all'Eredità, ma talora certe persone e certe

Società o Corpi morali. Così nella Legge I. si dispone dall' Imperator Costanzo, che morto un Navicularjo senza eredi, debba succedergli il Corpo de' Naviculari in esclusione del Fisco. Questa Legge è diretta al Prefetto dell' Annona; poichè, come osserva Cujacio, sotto la cura e disposizione di quel Magistrato era il Corpo de' Naviculari predetti, il quale serviva all' Annona della Città di Roma.

§. 4. Il Libro XI. del Codice porta il Titolo *De Navicularjis, seu Naucleris publicas species transportantibus*. Contiene esso sei Leggi, una di Costantino, due di Arcadio ed Onorio, una di Onorio e Teodosio, e le ultime due di Teodosio e Valentiniano. I Naviculari o Padroni delle navi formavano in quei tempi un certo Corpo o Collegio, l'ufficio de' quali era di trasportare le robe private, ma erano ancora obbligati di ricevere in giro dai Ministri Provinciali frumento, olio, orzo, vino e danaro per trasportarlo alla Capitale o agli accampamenti militari. In queste Leggi si parla dei loro privilegj, obblighi, delitti e pene.

§. 5. Dopo di questo Titolo vien l'altro *De Praediis, & omnibus rebus Naviculariorum*. Contien esso tre Leggi; una di Valentiniano e Valente, l'altra dei medesimi Imperadori e Graziano, e la terza di Arcadio ed Onorio. I Navicularj nel tempo di servire all'Annona e del trasporto delle altre pubbliche merci contrattavan col Fisco e suoi Ministri, promettendo di condurle al luogo destinato. Nasceva da questa convenzione, che tutte le robe de' Navicularj erano con una tacita o espressa ipoteca obbligate a favore del Fisco. Quindi si spiegano in detto Titolo i varj effetti di tale ipoteca.

§. 6. Essendo in tal guisa obbligati i Navicularj a trasportare i frumenti Annonarj ed altro in Città, o l'armi e i soldati all'esercito, perchè talvolta mancava il numero delle navi o i Padroni di queste procuravano di scansarsi da tale incontro, perciò nel Titolo III. *De navibus non excusandis* si dispone di poter occupare tutte le navi, se sieno capaci di più di duemila moggia di portata, quando

il bisogno così lo richiedeva, senza far conto di alcun privilegio, che potesser godere. Due sono le Leggi contenute in questo Titolo; la prima è d'Arcadio ed Onorio, l'altra di Teodosio e Valentiniano.

§. 7. Le navi cariche di merci appartenenti al Pubblico non si potevano caricare di merci private; e perchè questa Legge non si eseguiva, perciò gl' Imperadori Arcadio ed Onorio nella Legge unica del Titolo V. dello stesso Libro *Ne quid oneri publico imponatur* vollero, che d' allora in poi nessuno ardisse caricare di merci private le navi, che portavano cose pubbliche, altrimenti in caso di naufragio per cagione del soverchio carico, oltre al danno, che il trasgressore dovea risarcire, era punito altresì con pena corporale o afflittiva.

§. 8. Il Titolo VI. è *De Naufragiis*. Una bellissima Legge di Antonino va in fronte alle altre; la seconda è di Valentiniano e Valente; la terza di Valentiniano e Teodosio; la quarta di Valentiniano, Teodosio ed Arcadio;

la quinta e sesta son finalmente di Onorio e Teodosio. Il solo Titolo spiega da se quali cose in esso si trattino.

§. 9. Parlasi di queste materie anche nel Titolo XII. *De Classicis*. Cujacio sostiene e con lui Gottofredo, che i Classici erano dei soldati destinati a spurgare i Fiumi, e per altre necessità dello Stato. Perezio all' opposto vuole, che fossero dei soldati addetti a difendere le Armate navali dalle scorrerìe dei nemici; e credo con maggior fondamento dei primi. Una è la Legge compresa in questo Titolo, ed è di Valentiniano e Valente, diretta al Prefetto del Pretorio d' Oriente. In essa si prescrive di dover accrescere il numero de' Classici *ex Incensitis, & Adcrescentibus*, i quali erano i figli de' Remiganti e dei Classici, avvezzi di già al mestiere dei lor genitori.

§. 10. Nel Titolo *De navibus non excusandis* erasi stabilito, come ho di sopra indicato, che ogni Nave fosse obbligata a trasportare le pubbliche merci, e prestare qualsivoglia

altro servizio vantaggioso all' interesse del Pubblico. Ma siccome quello trattava delle Navi marittime e perciò capaci della portata di duemila moggia di frumento, poteva insorgere il dubbio se sotto tale disposizione si comprendessero ancora le piccole Navi, che praticavano il Tevere, destinate a trasportare in Roma il grano, che dall' Egitto, dalla Sardegna e dalla Sicilia si portava fino all' imboccatura di questo Fiume sulle navi maggiori, e che in grazia di Roma potevano esserne esenti. Perciò nel Titolo XXVII. del Libro XI. si trova una sola Legge di Valentiniano e Valente *De Nautis Tiberinis*, nella quale si dispone di non dover essere scusato dall' obbligo mentovato chiunque teneva delle Navi sul Tevere.

§. 11. Anco le Novelle danno qualche cenno intorno all' Usura nautica. La Novella 106. approva varie Consuetudini, in vigor delle quali il creditore poteva ricevere più del dodici per cento, ch' era l' Usura centesima riputata dalle Leggi come legittima nei Contratti

di cambio marittimo; ma nella Novella 110. abolendosi espressamente la suddetta 106. si prescrive dallo stesso Giustiniano, che l'Usura nautica non oltrepassi in niun modo il dodici per cento. Ecco le sole Novelle di Giustiniano, che trattino di cose nautiche.

§. 12. L'Autentica *Navigia* e Costituzione dell'Imperator Federigo *De statutis, & consuetudinibus contra Ecclesiae libertatem editis tollendis*, collocata nel Codice sotto il Titolo *De furtis*, stabilisce che tanto le navi, quanto le merci de' Negozianti agitate e sbattute dalle tempeste e da qualunque altra disgrazia, ovunque approdassero, fossero in pieno dominio di coloro, ai quali esse appartenevano prima del sinistro caso suddetto, purchè non si riconoscessero per nemici dell'Imperatore o pirati; e ciò sotto pena della confiscazione de' beni e di altre ancora arbitrarie. Ognuno sa in qual maniera sì fatta Costituzione venisse inserita nel Codice, e per qual motivo si leggano tredici Costituzioni dell'uno e dell'altro Imperador Federigo.

ARTICOLO VI.

Delle Leggi Romane Marittime contenute nelle Basiliche.

§. 1. AD esempio di Giustiniano l'Imperator Basilio nell'anno 877. pubblicò una Compilazione di Leggi distribuite in XL. Libri. Il suo successore e figlio Leone VI. ve ne aggiunse altri XX. Queste Leggi, conosciute tutte sotto del nome di Basiliche, serviron di regola per la Giurisprudenza dell'Impero Greco fino alla sua distruzione.

§. 2. La predetta Opera, pubblicata da Carlo Annibale Fabrot nel 1647. in Parigi, contiene alcune Leggi marittime nel Libro LIII., in cui sono compresi sei Titoli su tal materia.

§. 3. Il primo *De nauticis obligationibus, & omnis generis actionibus, quae nomine Navium, & omnium in eis Navigantium, Exercitorum, Magistrorum, Nautarum, Mercatorum, reliquorumque Vectorum instituuntur, &*

de Naufragio. Comprende questo Titolo quattro Leggi tratte dal Digesto e dal Codice Giustinianeo. La prima è la stessa di Ulpiano, che si trova parimente la prima nel Digesto al Titolo *Nautae, Caupones, Stabularii*: la seconda è dello stesso, ricavata dalla Legge I. *ff. De exercitoria Actione*. La terza di Paolo è posta nella Legge 26. §. 6. *ff. Mandati*: la quarta di Ulpiano nella Legge 11. *ff. Furti ad versus nautas*: e la quinta finalmente è la Legge 4. *Cod. De Institoria & Exercitoria Actione*.

§. 4. Il secondo Titolo è *De Nave vindicanda*. Comprende questo tre Leggi di Ulpiano; e sono la Legge 13. §. 1. *ff. Locati*, la Legge 27. §. 15. *ff. Ad Legem Aquiliam*, e la Legge 29. §. 1. *eod.* La quarta è di Labeone, dedotta dalla Legge 29. *ff. De instrum. legat.*

§. 5. Il terzo Titolo è *De naufragio, & jactu, & collatione*, che contiene le Leggi seguenti. Sono le due prime di Paolo, tratte dalla Legge 1. e 7. *ff. Ad Leg. Rhodiam*: la terza è di Giuliano ricavata dalla Legge 6.:

la quinta di Paolo dalla Legge 7.: la sesta di Giuliano dalla Legge 8.: la settima di Ulpiano dalla Legge 43. §. 6. *ff. De furtis*: l'ottava di Giavoleno dalla Legge 21. §. 1. *ff. De adquir. possess.*: la nona di Ulpiano dalla Legge 1. colle seguenti *ff. De Incendio ec.*: la decima di Cajo dalla Legge 2.: l'undecima di Marcello dalla Legge 1. *ff. Ad Leg. Juliam de vi privata*: e l'ultima di Cajo *De Incendio*.

§. 6. Il Quarto Titolo è *De Nave legata*, che contiene soltanto la Legge di Pomponio 24. §. 3. *ff. De Legatis I.*

§. 7. Il quinto Titolo *De nautico Foenore* ha cinque Leggi diverse. La prima è di Modestino dedotta dalla Legge 1. *ff. De Nautico Foenore*; la seconda è la Legge 26. Cod. *De usuris*; la terza è la Legge 2. Cod. *De naut. foen.*; la quarta d' Ulpiano è la Legge 5. *ff. Qui potiores in pignore*; e la quinta dello stesso Ulpiano, Legge 6. §. 1. *eod.*

§. 8. Il sesto Titolo è *De Piscatoribus, & Piscatione, ac de Jure maris*. A questo Titolo corrisponde una sola Legge, ch' è di

Ulpiano, ed è ricavata dalla 13. §. 7. *ff. De Injuriis*.

§. 9. V'è pure il Titolo VIII., che contiene i 48. Capitoli del supposto Gius navale dei Rodj, ed ha quattro Leggi; una ricavata dal Titolo II. del Libro XI. del Codice; l'altra dal Titolo V. dello stesso Libro; e la terza e quarta dal Titolo primo del Libro XII. e Titolo IX. del Libro XLVII. de' Digesti fino al XIV., nei quali forse parlavasi ancora di cose nautiche.

ARTICOLO VII.

Delle Leggi Marittime promulgate dall' Imperatore Leone.

§. 1. MEritano qualche riguardo altresì le Leggi e Costituzioni dell' Imperator Leone Augusto, indicate nel precedente Articolo, alcune delle quali trattano di cose marittime.

§. 2. La Costituzione LVI. revoca la Legge 13. §. 7. *ff. De Injuriis, & famosis libellis*,

nella qual si prescrive, che possa convenirsi coll' Azione delle ingiurie il Padrone del fondo posto lungo il mare, se proibisca a taluno di pescare avanti il fondo medesimo, ed è stabilito di più, che chiunque ritenga con giusto titolo il dominio di quel fondo, abbia diritto d'impedire a chicchessìa di farvi la Pesca senza la sua permissione.

§. 3. La Costituzione LVII. prescrive la distanza, che vi dev'essere in mare trà una Stazione di pescatori e l'altra, e stabilisce perciò lo spazio di 365. Passi Romani.

§. 4. La Costituzione LXIV. annulla la Legge 3. *ff. Ad Legem Corneliam de Sicariis*, che condanna alla morte gli occultatori delle cose avanzate al naufragio, e commuta la stessa pena in quella del quadruplo.

§. 5. La Costituzione CII. determina, che se volendo taluno formare una Stazion per la pesca, non abbia tanto terreno, che basti, possa costringere il vicino ad entrar secolui in società, concedendogli quel terreno, che manca.

§. 6. La Costituzione CIII. finalmente comanda, che fatta una simile società, chi ha conceduta una minore estension di terreno debba dividere il lucro per egual porzione con chi abbia data la maggior parte; poichè in questo caso non è prodotto il lucro dalla minore o maggior quantità del terreno, ma bensì dall'industria e dalla fatica dei Pescatori, onde non vi possa esser luogo alla Regola nota, che il lucro debba dividersi tra' i Socj in proporzione del Capitale posto in società od in comune.

ARTICOLO VIII.

Delle Leggi del Consolato del Mare.

§. 1. DOpo delle Leggi Greche e Romane, le più antiche non meno, che le più famose stateci conservate sopra le materie della navigazione e commercio marittimo sono la Collezione tanto conosciuta da tutti, che ha per titolo = Il Consolato del mare =.

§. 2. Fino dai primi tempi della sua origine diventò il Consolato del Mare la Legge comune, cui volontariamente si sottoposero pressochè tutte le Nazioni d'Europa, le quali si erano date al Commercio, appunto perchè contenevansi in esso tutte le Leggi e costumi delle Piazze marittime; motivo, per cui fu quello adottato per ogni dove come Legge invariabile, tenuta in sommo pregio, e adattata perciò a mantenere la semplicità e buona fede di tutto il Commercio (1).

§. 3. Da sì fatte irrevocabili testimonianze del sommo credito, che ha mai sempre e giustamente avuto il „ Consolato del mare „ potrà ognuno scorgere facilmente quanto sia malfondata ed inetta l'invettiva, che il Signor Hubner ha pubblicata nella Prefazione al suo Trattato *De la Saisie des Bâtimens neutres*,

(1) Vinnius ad Peckium in Leg. 1. ff. *Ad Leg Rhod.* De Luca *De credito* Disc. 107. N. 6. Casareg. *De com.* Disc. 4. N. 14. Disc. 6. N. 14. Disc. 19. N. 3. e Disc. 213. NN. 11. e 12. Lubeck. *De Jure avariae* pag. 110. Targa *Ponder. marit.* Cap. 96. §. 3.

chiamandolo una massa informe e mal'assortita Raccolta di Leggi marittime e positive, e di particolari Ordinanze de'Secoli di mezzo e poco illuminati, unite ad una compilazione di Decisioni private..... „ Le mento- „ vate Ordinanze (egli soggiugne) hanno „ potuto obbligare i Sudditi de' Legislatori ; „ ma siccome elleno sono particolari, non „ han potuto mai obbligar altri, che quelli, „ e per essere al presente invecchiate più „ non obbligano altrui „.

§. 4. Si posson sentire motivi più frivoli e puerili per opporsi alla pubblica opinione, che ammira nel „ Consolato del Mare „ lo spirito di giustizia e d'equità, che lo ha dettato! Ha quindi avuto ragione l'Emerigon nella sua Prefazione al Trattato *Des Assurances Maritimes* di dire all' Hubner, che avendo egli trovato nel Capo 274. del Consolato una Decisione contraria al suo sistema, siasi irritato contro dell' Opera intera, ma che se l'avesse attentamente esaminata, si sarebbe convinto, che le Decisioni contenute nel Consolato so-

no fondate sul Diritto delle Genti, per cui solo ebbe i voti di tutte le colte Nazioni.

§. 5. Io gli avrei ancora soggiunto ciò, che risposero alcuni dotti Vescovi all' Imperadore Giuliano l'Apostata, allorchè disprezzò una dottrina di Apollinare. = *Legisti, sed non intellexisti; si enim intellexisses, non improbasses* =.

§. 6. Fino al Capitolo 44. del = Consolato del Mare = non si tratta in esso perlopiù, che del modo giudiciario praticato dalla Corte e Consoli di Valenza: ma da questo in poi vi si trovan prescritte delle ottime Leggi, che furono in quei tempi combinate da uomini pratici e sommamente prudenti intorno al buon regolamento della navigazione e de' contratti marittimi, seguendo il dettame della ragione e del buon costume. Si vede in somma nel progresso di quest'aureo Libro come debbansi comportare il Capitano e Padrone di Nave verso dei marinari passeggieri e proprietarj della nave e delle merci non meno, che gli obblighi di questo verso dei primi.

§. 7. Il nome di Console, che tanto era in uso presso la Repubblica Romana, fu appropriato nei tempi della mezza Latinità o nel Medio Evo a varj Magistrati delle altre Nazioni. In modo particolare però si chiamarono con tal nome coloro, che negli Emporj e Porti di Mare erano destinati a difendere i diritti e le merci de' Negozianti stabiliti ne' paesi esteri. A questo significato allude una Carta di Giacomo Re d' Aragona dell' Anno 1268., colla quale concede ai Barcellonesi la facoltà di eleggersi i Consoli nelle parti di là dal Mare. Guido Re di Gerusalemme nell'anno 1190. concedette ai Marsigliesi la facoltà di potersi scegliere in Accon i Viceconti ed i Consoli della loro Nazione, avanti dei quali si doveano trattare le controversie, che si promovessero contro di loro dagli esteri. Du-Cange, che nel suo Glossario alla voce *Consules* dà tal riscontro, accenna per prova il „ Consolato del Mare „ stampato in Venezia nel 1576. in Lingua Italiana narrando, che il Magistrato dei Pisani, il quale dimorava

in Costantinopoli, si chiamava Console, e Bajolo presso dei Veneziani. Anzi nelle Cronache di Pisa si nota prima del Secolo X. una Magistratura Suprema di quella Repubblica col nome di „ Console o Consoli dell'Arte di Mare „.

§. 8. Presso i Saraceni l'Ammiraglio era il Supremo Moderatore delle cose marittime e delle armate navali. La sua dignità si chiamava fin d'allora *Consolato*, e presso d'Eulogio di Toledo occorre spesso codesta espressione nel medesimo senso.

§. 9. Si ricava eziandio dalle Leggi de' Visigoti (1), che le questioni insorte tra i mercanti forestieri si dovesser decidere dai loro proprj Giudici nominati in quel tempo *Tolonarii*, ed altrimenti Baili e Priori di Merca-

(1) Lib. XI. Tit. III. §. 2. = ibi = . Si transmarini negotiatores inter se causam habuerint, nullus de sedibus Visigothine Regum eos audire praesumeret, nisi tantummodo suis legibus audirentur apud *Tolonarios* suos.

danti (1). Nelle Piazze di commercio delle Città Anseatiche ebbero il nome di Seniori (2). Osserva quindi Dufresne (3), che anticamente in Francia fra le dignità Palatine ve n'era una chiamata in Idioma Latino *Mercati Palatii Tolonearium*, la cui imcombenza era di presedere ai Portolani e giudicare le liti, che si movevano per cagion di negozj marittimi.

§. 10. Ecco perchè la giurisdizione, che competeva a questa sorta di Magistrato marittimo, fu chiamata Consolato, come lo è al presente in molte Città marittime. Consolato ancora dovevano nominarsi le Leggi, a norma delle quali conveniva essa Giurisdizione spiegarsi ed estendersi, e Consolato in somma il Libro, che le conteneva.

§. 11. Cagionò mai sempre gran sorpresa agli Eruditi come siasi finadora ignorato in

(1) Marquardus *De Jure mercat.* Lib. 3. Cap. 6. N. 18.

(2) Marquard. loc. cit. N. 33.

(3) Dufresne Gloss. Lat. Tom. III. pag. 1081.

qual tempo preciso fosse scritto, da chi compilato, e da qual Nazione pubblicato il Consolato del Mare, che acquistò tanta autorità, e si fece rispettare da tutti, non in forza di qualche Legge, che ne imponesse l'obbligo dell'osservanza, ma per la sola eccellenza di quelle, ch'esso racchiude.

§. 12. Arnoldo Vinnio illustrando Peckio nel Titolo della Legge Rodia *de jactu* e nella Lettera dedicatoria, null'altro dice se non se ricavarsi dagli Scrittori Italiani, Spagnuoli, Francesi ed Inglesi, che la maggior parte delle Leggi, di cui si servono quei popoli nelle controversie marittime, sia estratta dal Libro del Consolato, che si diceva scritto ai tempi di S. Lodovico Re di Francia.

§. 13. Andrea Crusio nel Capo 13. del suo „ Commentario Istorico-Filosofico-Giuridico sopra la Legge 9. *ff. Ad Leg. Rhod.* „ esaminando quali siano le Leggi, che decidevano gli affari marittimi, afferma lo stesso del Consolato, e cita col Vinnio anche Arturo Duk. Questo Inglese però altro non dice su tal

proposito se non che in Inghilterra il Consolato del Mare ha la forza di Legge insieme col Diritto Romano, ed altre Leggi particolari della sua Nazione.

§. 14. Grozio (1) e Marquardo (2) lo credono fatto al tempo delle Crociate per ordine degli antichi Re d'Aragona, e ricavato dalle Ordinazioni nautiche, ch'erano fino allora emanate dagl'Imperatori Greci, dagl'Imperatori dell'Allemagna, dai Re di Francia, di Spagna, di Siria, di Cipro, di Majorca e Minorca, e dalle Repubbliche di Venezia e di Genova.

§. 15. Il Targa nelle „ Ponderazioni marittime „ al Capo 96. ed il Casaregi nella „ Nuova spiegazione del Consolato del Mare „ che pubblicò in Venezia l'anno 1737., col suo Avviso al Lettore dan per certo essere stata compilata quest'Opera dagli antichi Re d'Aragona nella loro lingua, e che pochi anni dopo venisse abbracciata da tutte le Nazioni d'Eu-

(1) Grotius *De Jure belli, ac pacis* Lib. 3. Cap. 1. §. 5. in allegat. n. 6.

(2) Marquardus *De Jure Mercatorum* Cap. 5. N. 39.

ropa più esercitate nel traffico marittimo, trasportandola ognuna nel suo proprio idioma. Non avvalora però egli questa opinione coll' autorità di qualche Scrittore classico o di fatto istorico, benchè si trattasse di otto secoli indietro, come egli stesso racconta; nè attende, che ciò sarebbe contrario al contenuto nella Prefazione del Consolato, la quale è posta in fronte come Autorità della Legge.

§. 16. Cotesta Prefazione, che riporta il nome di tanti Sovrani, i quali riconobbero il Consolato coll'epoca della sua accettazione, è quella, che prendo di mira per indagare il tempo, in cui l' Opera abbia potuto essere compilata, e precisamente da chi; mentre non v' è alcuno finora, che siasene potuto accertare, benchè la stessa Prefazione apparisca a prima vista supposta ed apocrifa in tutte le sue parti a chi la confronti con giusto criterio e colla mano alla Storia.

§. 17. Dà il precitato Autore principio alla ricognizione del Consolato, ponendola in Roma al primo di Marzo del 1075. in San

Giovanni di Laterano, dove giurarono i Romani di osservarlo per sempre. Non nomina però, come fa degli altri Paesi, chi sanzionasse questo pubblico Atto di accettazione. Si sà per altro, che sedeva in tal anno sulla Cattedra di S. Pietro il coraggioso S. Gregorio VII., il quale sommamente geloso della propria autorità non avrebbe in alcun modo permesso, che i Romani sanzionassero una Legge nuova senza la di lui autorità ed intervento.

§. 18. Vuole immediatamente, che nel 1111. sia stato riconosciuto in Acri dal Re Lodovico e dal Conte di Tolosa nel loro passaggio per Gerusalemme; ed ecco sconvolta la storia di quei tempi se si vuol credere alla Prefazione. Regnava di quell' anno in Francia Lodovico VI., ma questo Principe non sognò mai di portarsi alla Terra Santa. La seconda Crociata fu sotto Lodovico VII. suo Figliuolo, il quale nell' Anno 1147. s'imbarcò per passare in Oriente. Se questi è il Lodovico, che approvò in Acri il Consolato del

Mare, come doveva essere in senso della Prefazione, non potea certamente farlo nel 1111., mentre in tal anno non esisteva ancora Lodovico VII., il quale nacque soltanto nel 1118. Nè si può dire, che ciò sia abbaglio dell' Autore in notare quell' anno; poichè va numerando dopo con accuratezza cronologica gli altri Popoli, che accolsero in seguito coteste Leggi.

§. 19. Ma dato anche, che si parlasse di Lodovico VII., non si sa neppure per qual ragione abbia approvato il Consolato in Acri, se per uso della Francia o dei Popoli dell' Oriente. Per la prima non mai, perchè lo stesso Autore lo fa vedere ammesso in Parigi nell' Anno 1250. Non per l' Oriente, perchè Lodovico non potea da se solo esercitarvi un atto di tanta giurisdizione. Regnava allora in Gerusalemme Baldoino III. Si sa, che Lodovico si crocesegnò con Corrado Re di Germania, e che nell' anno 1148. si tenne al posto d' Acri una Dieta Generale per deliberare sulle intraprese, che doveano tentarsi

contro degl' Infedeli. Guglielmo di Tiro, che racconta questa Istoria, fa veder radunati Corrado colla sua Corte, Lodovico e Baldoino colla lor propria, e non solo tace questo fatto, ma dà anche ad intendere, che non poteano approvarsi quelle Leggi nautiche per l'Oriente dal solo Lodovico.

§. 20. In tale Assemblea intervennero varj Principi e Signori in compagnìa dei tre Sovrani descritti dallo stesso Guglielmo, ma non si parla del Conte di Tolosa. Se Lodovico da se solo non avrebbe potuto farlo in quell'epoca, molto meno lo poteva con esso lui il Conte di Tolosa. Anzi questo Conte (forse Alfonso) non vi si trovò, nè potea intervenirvi, perchè era già morto in Cesarèa nell'anno 1147., e così prima, che si fosse tenuta in Acri la Generale Assemblea; e non incontrandosi in quella Città con Lodovico smentisce l' Autore della Prefazione.

§. 21. Dopo Acri comparisce Majorca, volendo che nell'anno 1112. i Pisani abbiano colà accettate queste Leggi del Consolato,

giurando di sempre osservarle: ma ancora in ciò l'epoca è contraria alla Storia. Erano difatto padroni i Mori delle Isole Baleari, cioè Minorca, Majorca ed Ivica, o Eriza, ed erano quindi alla portata d'inquietare colle loro piraterìe tutta la Costa d'Italia. I Pisani, famosi allora nella Nautica, mossi dal Papa Pasquale II. vollero tentare l'impresa di scacciarli da quelle Isole. Nell'anno 1114. dopo d'essersi impadroniti d'Ivica intrapresero l'assedio di Majorca, che cedette al loro potere nel susseguente anno 1115., e là vi distrussero ogni abitazione per togliere quel ricovero ai Corsari Affricani, come si ricava da varie Cronache Pisane riportate dal Muratori nel Tomo VI. Quantunque l'Ughelli scriva nel Titolo del Poema di questa guerra composto da Lorenzo Varnense, o da Varna, Diacono di Pietro Arcivescovo di Pisa ed autore contemporaneo, che ciò accadesse nell'anno 1114., tuttavia lo stesso Muratori dimostra e prova con dei Documenti più autentici esser seguito il fatto nell'anno di sopra indicato;

soggiungendo, che anco secondo lo stesso Ughelli nel „ Catalogo degli Arcivescovi di Pisa „ questa spedizione s'intraprese e terminò negli anni 1114. e 1115. (1). Non è dunque possibile, che i Pisani abbiano accettato il Consolato in Majorca nell'anno 1112., e così in tempo che quell'Isola era ancora fra le catene de' Mori.

§. 22. Una delle Cronache Pisane racconta eziandio, che scacciati i Mori da quell'Isola distrussero i Pisani ogni cosa, e colmi di gloria ne diviser le spoglie e si ripatriarono. Non v'era quindi alcuna ragione per lasciare colà delle Leggi marittime, che non poteano

(1) La Cronaca ricavata da un MS Lucchese (*Murat. Rer. Ital. Tom. VI.*) parlando delle stragi de' Saraceni fatte in questa spedizione dai Pisani nel 1114. e 1115. dice = *Pisani ultra quinquaginta Saracenorum millia occiderunt*. = Soggiunge poi il Volterrano (*Geogr. Lib. V. De reb. Pisan.* = *Sed & Rege Saraceno Majoricae interfecto Reginam captam cum parvo filio Pisas in triumphum duxere, ubi ab Urbis Praesule Christianus simul & Canonicus S. Mariae factus in paternum Regnum dimittitur* = .

esser ivi osservate per mancanza d'abitatori. Erano d'altronde Leggi non ancora state promulgate in Pisa, le quali si vuol far credere, che avessero cura i Pisani di piantarle altrove prima di farle osservare nel proprio Paese, Tanto meno è da credere che ciò sia, in quanto che il mentovato Varnese, il quale descrive le più minuziose circostanze di quella guerra, benchè abbia sbagliata l'epoca, non ha fatta parola di questo fatto, che meritava certamente d'essere riportato come una prova del dominio acquistato colla forza dell' armi. Neppure le altre Cronache Pisane ne danno alcun cenno, nella stessa guisa che tacciono il fatto, che quelle Leggi fossero accolte in Pisa l'Anno 1118. in S. Pietro del Mare, essendo Potestà Ambrogio Migliari, che giurò di osservarle, come pretende l'Autor della Prefazione.

§. 23. Riguardo a Costantinopoli si vuole, che il Comune di Venezia ed il Re Giovanni, subito che ne scacciarono i Greci, giurassero di osservare il Consolato del Mare

nella Chiesa di S. Sofia correndo l'anno 1215. Costantinopoli fu presa due volte dai Latini: la prima nell'anno 1203. allorachè i Crocesegnati Francesi e Veneziani impadronitisi della Città deposero dal Trono l'Imperatore Alessio Angiolo, che lo aveva occupato, riponendovi Isacco Angiolo insieme con Alessio suo figlio. Questo però fu rimirato di mal occhio dai Greci, perchè salito al Trono per mezzo dei Latini. A cagione delle gare, che insorsero per tal riguardo tra la Nobiltà Greca ed il Popolo, elesse la prima per Imperatore un certo Costantino, ed il secondo nominò un altro Alessio, detto per soprannome Murzulfo. In tali emergenze presero i Latini la risoluzione d' impadronirsi di Costantinopoli e di stabilirvi il loro dominio, come infatti la presero l'Anno 1204. Si fece quindi la division dell' Impero. I Veneziani ebbero varie Provincie, Isole e Città, che vengono specificate nei Documenti annessi alla Cronaca di Andrea Dandolo. Si elesse un Imperatore Latino, che fu Baldoino Conte di Fian-

dra, cui succedette l'anno 1206. Arrigo Conte di Fiandra suo Fratello, che morì l'anno 1216.

§. 24. Applicando questi tratti d'Istoria a quanto l'Autore della Prefazione del Consolato narra della sua accettazione in Costantinopoli, s'accorgerà tosto ognuno dell'errore massiccio, in cui è caduto; giacchè l'anno della presa di Costantinopoli non concorda con quello da esso lui additato. Essa seguì nel 1203. e 1204., ed egli all'opposto la conta nel 1215. Il Comune di Venezia si dice, che accettò in Costantinopoli quelle Leggi: e perchè non in Venezia? Chi le presentò ai Veneziani in quella Capital dell' Impero? Gli Scrittori, che ne parlano con accuratezza, non ne fanno alcun cenno: ed ammettendo per vera, come lo è, la presa di Costantinopoli nel 1204. non può alcunamente accordarsi coll' epoca dell'accettazione del Consolato nel 1215., perchè allora vi regnava Arrigo, ed i Veneziani altra facoltà non si riservarono, che di eleggersi colà il Patriarca Latino.

§. 25. Il Re Giovanni, che si accenna d'aver giurato di osservar quelle Leggi nello stesso luogo ed anno, svela più apertamente l'impostura. Cotesto Principe non si trova indicato nella Storia, ma vi è soltanto un Giovaniccio Re dei Bulgari, che nel 1205. accorse in Costantinopoli per ajuto dei Greci, che s'erano ribellati da tutte le parti, e fece prigioniero l'Imperador Baldoino. Questo, come nulla avendo che fare col fatto della Prefazione e coll'epoca indicata, fa credere che codesto Re Giovanni sia un finto Principe.

§. 26. Facile è pure di scuoprire la falsità dell'Autor della Prefazione sulla supposta accettazione fatta del Consolato dal *Conte* in Alamania l'anno 1224. Questa voce *Alamania* o significa tutta la Germania, ed essa non era in quel tempo soggetta ad un solo Sovrano, sicchè si possa dire, che accettandosi da esso lui fosse accettata da tutta la Germania, o ne comprendeva una sola parte, e doveva indicare quale di essa l'adottasse. Accenna il Conte senz'altra indicazione di nome o co-

gnome. Federigo II. era in quell'anno Imperator di Germania: e perchè dunque non da questi, ma da un favoloso Conte vuole approvate in Germania sì fatte Leggi?

§. 27. Vuole anche accettato il Consolato nell'anno 1225. in Messina nella Chiesa di S. Maria Nuova alla presenza del Vescovo di Catania da Federigo Imperatore. Federigo fu veramente dentro quell'anno in Sicilia; ma la Storia e le Cronache Siciliane di quei tempi sono in silenzio sopra di questo fatto di tanta importanza. Riccardo da S. Germano, scrittore contemporaneo, non ne fa parola, mentre narra le cose più minute di quanto accadde in quell'epoca. Nello stesso anno Federico si portò dalla Sicilia nel Regno di Napoli, e celebrò in Brindisi le sue nozze con Iolanta figlia del Re di Gerusalemme, secondo lo stesso Riccardo, quantunque il Sigonio ed altri le vogl'an seguite in Roma. Non accennandosi quindi se Federigo passasse in Messina, benchè fosse in Sicilia, non essendosi trascorso da lui tutto l'anno in quell'Isola, e venendo

coperto da profondo silenzio degli Autori contemporanei un fatto di tanto rilievo, ragion vuole ed il sano criterio lo esige di non prestar fede ad un Autore, che attesta di fatti tanto lontani dai suoi tempi.

§. 28. Diconsi dall' Autore della Prefazione queste Leggi accettate in Parigi nell'anno 1250. da Giovanni di Belmonte, ed aver questi giurato di sempre osservarle sopra l'anima del Re di Francia, alla presenza dei Cavalieri dell'Ost, de' Templarj, degli Ospedalieri e dell' Ammiraglio del Levante. Anche in questa parte è impossibile di combinar l'Epoca coll' Istoria. Lodovico Re di Francia era in quell' anno nell' Oriente, dove fu disfatto il suo esercito e fatto lui stesso prigioniero in una battaglia, che tentò contro degl' Infedeli. Un Atto di tanta giurisdizione fu dunque esercitato in Francia da Giovanni di Belmonte, che non sì sa chi sia e di qual carica fosse rivestito, e non dalla Regina Bianca dallo stesso Re lasciata per reggere il Regno? Ma è altresì da riflettere, che i Cavalieri dell' Ost,

avanti dei quali dice l' Autore essere state accettate quelle Leggi, non sono conosciuti nella Storia Francese, nè il loro Ordine vien rammentato dagli Scrittori Ecclesiastici nè tampoco Profani.

§. 29. Comparisce nuovamente il Consolato all'accettazione nell' anno 1262. in Costantinopoli avanti l' Imperator Paleologo. La prima volta fu approvato dai Latini, a parer dell' Autore della Prefazione, dopo che ne furono scacciati i Greci. Questi reintegrati l' accettan di nuovo. Non pongo in dubbio, che in quell'anno regnasse colà Michele Paleologo, da cui s'era già riacquistata Costantinopoli nel 1260. Ma non v'è alcuno Scrittore, che narrando l' Istoria de' fatti accaduti in tali circostanze, faccia parola di quanto assicura l' Autore suddetto.

§. 30. Si scuopre maggiormente l' impostura di codesta Prefazione allorchè prosiegue a notare essere stato accolto il Consolato in Soria nell' Anno 1220. da Federigo Re di Cipro, mentre ognun sa, che in quell' epoca era

Re di Cipro Ugone III., il quale nel 1269. si fece coronare Re di Gerusalemme, nè si trova in dett'anno alcun Federigo per Re di Cipro.

§. 31. Ritorna il Consolato all'approvazione in Costantinopoli l'anno 1270., che l'Autore pretende fatta dall' Imperador Costantino, benchè fosse già stato colà approvato nel 1262. da Paleologo. Ciò però non recherebbe stupore, se veramente in quell' anno Costantino avesse regnato in Costantinopoli. Ma egli è fuor di dubbio, che Michele Paleologo vi regnò fino al 1283.; tempo, in cui assunse quell' Impero Andronico II. suo figlio. Benchè però sia vero, che questi siasi fatto coronare coi suoi due Fratelli Michele e Costantino, onde si possa dire esser questo il Costantino della Prefazione, sarà sempre ciò opposto all'epoca indicata e alla probabilità d'aver egli solo potuto autorizzare l'approvazione senza dei suoi due Fratelli.

§. 32. Sarebbe inutile di proseguire la confutazione dell'epoche, nelle quali vuole l'Au-

tore della Prefazione, che siano stati approvati i Capitoli del Consolato del Mare in Genova, in Marsiglia, in Brandi, in Rodi ed in Majorca, giacchè abbastanza v' è da dubitare della lealtà della medesima da quanto ho finora notato sull' altre; laonde è da credere, ch' essa siasi composta a capriccio dal Compilatore o Raccoglitore di queste Leggi, il quale ha forse creduto di accrescerle il pregio corredandole di tante nobili testimonianze, che n' autorizzassero il merito. Resta però sempre il dubbio intorno alla vera origine di quel Consolato, e qual Nazione abbia avuto il merito di pubblicarlo.

§. 33. Le prime Edizioni Italiane accennano, che il Consolato fosse tradotto dall' Idioma Spagnuolo. Stefano Cleirac nel *Guidon de la Mer* lo vuole composto in Lingua Catalana. Vinnio però nelle „ Note a Peckio „ Du-Cange nel suo „ Glossario „ alla voce *Consules* ed Eineccio *loc. cit.* lo citano sempre in Lingua Italiana.

§. 34. In tanta incertezza e varietà d' opi-

nioni sopra d' un punto così interessante la Giurisprudenza Navale d' oggigiorno, ho dovuto ricorrere alle Cronache ed agli Annali de' tempi di mezzo, onde assicurarmi della verità ed avvalorar la mia idea, la quale mi porta a credere, che il „ Consolato del Mare „ non abbia potuto essere se non che produzion de' Pisani.

§. 35. Dopo il Mille divenne Pisa il più ricco emporio del Mediterraneo, di cui n' era pressochè Padrona o dominatrice (1), e l' Isto-

(1) *Pisanorum praeterea clarissimam famam fecere bella cum maximis populis, summisque Principibus terra, marique gesta, quae tantis eos laudibus celebravere, ut privilegio quodam maris Domini vocarentur.* = Io. Florent. in Vita Simon. Saltar. Archiep. Pis. = Così pure scrissero l' Ammirato *Istor. Fiorent.* Lib. XVII. ed il Villani *Ist. Fiorent.* Lib. VII. Cap. 82. Tom. XIII. *In Italia tres fuere praepotentes maritimis in rebus urbes. Pisa, Genua, Venetiae. Eo magnitudinis rem Pisanam hac in parte evectam memorant, ut centum eorum familiae totidem rostratas naves privato sumptu aedificasse, & exornasse ad bellum Ligusticum dicantur* = Klock. *De Aerario* Lib. II. Cap. 25.

ria ci assicura delle guerre, ch' essa sostenne con gloria contro delle Nazioni più potenti dell' Europa mercè le sue armate navali, di cui era provveduta (1). L' Oriente e l' Occidente

(1) Prima che il Pontefice Giovanni XVIII. pubblicasse l' Indulto, col quale invitava le Potenze Cattoliche alla liberazione del Regno di Sardegna dalle mani de' Saraceni, che l' aveano occupato, concedendone il dominio ai ricuperatori, i Pisani col maggiore sforzo delle loro armi ed armate navali avevano già fatti sentire nell'anno 1003. a quei barbari gli effetti della loro possanza sotto la condotta di Vittore Ricucchi. *Roncioni Ist. Pis. MS. Lib.* 2. Prosiegue indi a dire il Gazzano *Istoria di Sardegna* Lib. III. Cap. 3., che pubblicato in seguito quell' Indulto Pontificio siano stati i Pisani i primi a muoversi a questo invito. = *I Pisani* (dic' egli ivi), *Nazione che in quei tempi incominciava a fare sul Mediterraneo una qualche figura di Potenza rispettabile*. =

Dalla stessa „ Storia „ MS del Roncioni ricavasi, che l' Ammiraglio della grande spedizione in Sardegna fu Bartolommeo Corletti; che questi vi spianò Turrita (ossia l' antichissima Città di Torres, Colonia Romana), battè Sassari (mia cara Patria), sconfisse l' Armata di Mosetto (non già Musatto, come scrive il Gazzano *A largè Cora Alghèri*), superò Oseo

(Oro-

erano pieni del suo nome, giacchè vi possedevano in forza della potenza, che acquistarono mercè l'immensità del loro commercio marittimo, molte Città ed Isole. Le frequenti navigazioni, le vittorie riportate ed il dominio d'altri mari dovettero in seguito far pensar seriamente i Pisani alla necessaria fre-

(Orosei) ed Orista (Oristano), e rimase Padrone dell' Isola. Aggiunge la stessa Storia, che poi rioccupata l'Isola da Mosetto, fu esso colà nuovamente sconfitto dalla Flotta Pisana sotto il comando di Raimondo Seccamerenda, che fu un'altra volta discacciato da quel Regno da Marchionne Massa, e nel 1017. fu nuovamente attaccata e distrutta la di lui Flotta sotto la condotta di Bondo Benigni. I Pisani erano tanto potenti e tanto in grado di resistere colle loro armi e numerose Flotte ai Principi più forti e guerrieri, che nell' Anno 1267. il Romano Pontefice scrisse ad Enrico Fratello del Re di Castiglia, da cui si tentava l'acquisto della Sardegna, ne' termini seguenti = „ Quo- „ niam ad Regnum Sardiniae tuos oculos direxisti, „ scire volumus, quod multo tibi utilius judicamus id „ non aggredi, quod multis sumptibus indigeret, „ praesertim cum Pisanos haberes adversarios. „ Mattei *Sardinia Sacra* Cap. II.

quenza de' casi marittimi, e stabilirvi un Corpo di Legislazione, che provvedesse ai loro bisogni, come fecero assai più in antico i Rodiani.

§. 36. Questa induzione però è troppo generica, e può appropriarsi ad ogni Nazione marittima. Sarà dunque d'uopo di appoggiare la mia opinione ad autentici documenti, che ne dimostrino il fondamento. Serva a tal riguardo l'autorevole testimonianza di Costantino Gaetani, Abbate Benedettino, nelle „ Annotazioni alla Vita di Gelasio II. „ Tomo 3. Part. 2. pag. 402. *Rer. Italic.*, nelle quali egli scopre l'epoca giusta del „ Consolato del Mare „.

§. 37. Colmando esso d'elogj la Repubblica Pisana, cerca di confermare il suo sentimento con un'antica testimonianza di Gio. Carlo Fiorentino, producendola colle parole medesime di questo Scrittore, nella quale si loda al sommo la saviezza dei Pisani, e si encomiano le guerre marittime e le vittorie riportate da loro, onde meritassero il nome di Pa-

droni del Mare. Soggiugne quindi il Gaetani avere la Repubblica di Pisa giustamente meritato tal nome e per i privilegj degli Imperatori (1) e per l' acclamazione degli altri Popoli, giacchè fra gli altri motivi furono i primi i Pisani a procurare, che il treno della navigazione ed il traffico marittimo venissero ad essere regolati da un certo numero di Leggi,

(1) L' Imperatore Federigo I. nel 1161., Arrigo VI. nel 1192., Ottone IV. nel 1209. e Federigo II. nel 1220. confermando gl' Imperiali amplissimi Privilegj conceduti alla Repubblica Pisana, s' espressero in tal guisa nei loro rispettivi Diplomi. = *Pisanorum merita merito respeximus, praesertim cum per suam industriam, & virium potentiam, honorem, & gloriam Imperii, atque Reipublicae ipsi prae ceteris gloriose semper adauxerint, & semper adaugere proposuerint. Quanta fidelitate, & probitate Pisana Civitas a prima sua fundatione caput suum inter alias Civitates extulerit, quanta etiam constantia Divis Antecessoribus nostris, Regibus Romanorum, & Imperatoribus fidelissime serviendo perseveranter adhaeserit, Nos per multa scripta, & relationes sepius audivimus, & insuper ex ipsorum operum attestatione id ipsum luce clarius constat.* =

le quali fossero bastevoli a mantenere la buona fede ed a fissare la norma de' Contratti marittimi (1). Assicura pure lui stesso esser ciò appoggiato al sentimento di Claudio Niccola Fabricio Peiresco, letterato Francese de' suoi tempi, e prosiegue indi a narrare come fatto indubitato, che compilatosi dai Pisani il Corpo delle Costituzioni marittime, che aveva il nome di „ Consolato „ quantunque fosse già stato approvato dalla loro Repubblica, tuttavia come uomini religiosi e divoti della giustizia abbiano stimato proprio di sentir su tal punto il parere della Sede Apostolica. Quindi aggiugne, che si trasferissero a Roma per tal oggetto e segnatamente ai piedi di Gregorio VII., cui domandarono di dar forza di Legge a quelli Statuti colla sua Sanzione, e che finalmente condisceso il Santo Padre alle loro brame confermasse i medesimi nella Basilica

(1) *Soli Pisani* (dice il citato Gaetani) *promotores extiterunt, ut mare, quod antea nullis legibus navigabatur, certis imposterum ejus navigatio coërceretur.*

Lateranense il primo di Marzo dell' Anno 1075., avendo eziandio in tale occorrenza i Romani giurato di osservarli per sempre.

§. 38. Lo stesso afferma il Bettinelli, che trascrisse l'autorità del primo nella sua „ Opera del „ Risorgimento d' Italia „ al Tom. III. pag. 84. = ivi = „ Diede ella „ (Pisa) „ in „ mano a Gregorio VII. nel 1075., perchè le „ approvasse, le Leggi nautiche da lei com- „ pilate, che per tale approvazione divennero „ un Codice Marittimo per gl' Italiani: ne ebbe „ pure di Mercatura „.

§. 39. Quest' epoca combina interamente con quella indicata dall' Autore della Prefazione, come ho di sopra notato, ed è abbastanza circostanziata non meno, che analoga all' estensione del commercio marittimo de' Pisani di quei tempi, che doveva esigere una legislazione, che non ancora esisteva, perchè non ancora eransi scoperte le Pandette, come lo furono solamenre in Amalfi nell' anno 1127., colle quali si fece conoscere il Gius Nautico de' Rodiani.

§. 40. L'eruditissimo Sig. Fanucci in una sua „ Orazione Accademica sull' Istoria Militare Pisana „ fatta di ragion pubblica nel 1788. corrobor maggiormente questa mia opinione; giacchè egli crede in una delle sue Note alla pag. 70. esser fuor di dubbio, che molto si attingesse da tal' Opera delle Leggi nautiche della Repubblica di Pisa; ed infatti (esso prosiegue) il Valsecchi in *Epist. de veter. Pis. civit. constit.* dice, che realmente contengonsi nel Consolato del Mare rispetto alle cose sostanziali e più importanti le disposizioni medesime, che si leggono nell'antico *Breve maris* ossia *Breve Consulum Maris* di Pisa. E vaglia il vero, gli Statuti della Città di Pisa compilati nel Secolo XI. contengono parecchie Leggi ed Ordinazioni sopra delle materie marittime, e n' enunciano varie di tempi ancor più rimoti. Nel pubblico Archivio Pisano, come ha avuta la compiacenza di comunicarmi l' eruditissimo Sig. Console Carlo Rossi, Capo del Magistrato del Mare in detta Città, trovansi pure al presente tre Co-

dici intitolati = *Breve Curiae Ordinis Maris* = *Reformatio ejusdem Curiae* = *Brevia Curiae Ordinis Maris, Curiae Mercatorum, & Artium Civitatis Pisarum* =, i quali Codici, quantunque assai posteriori ai preaccennati Statuti Municipali, mentre il primo porta l'anno 1337., tuttavia si rileva esser compendj e riforme d'un Corpo di Leggi Nautiche molto più antico. Parmi perciò non potersi mai controverter di fatto, che antecedentemente a quella Compilazione fatta dai Mercanti Aragonesi delle Consuetudini marittime col nome del *Consolato di Mare*, avessero i Pisani un Corpo di Leggi marittime formato fin dal tempo; in cui tenevano essi la maggior potenza sul Mediterraneo, e che l'uso d'un Tribunale per risolvere le controversie della gente di Mare fosse presso i Pisani di gran lunga anteriore a qualunque simile istituzione di altri Popoli commercianti.

§. 41. Convien dunque dire, che l'Abbate Gaetani affermasse il vero scrivendo, che i Pisani fossero stati i promotori delle Leggi

marittime, poichè essi furono i primi a formarne un Codice ed a promulgarlo in Italia. Di quì ne nacque come da principal cagione, che l'altro Codice più esteso dei Re d'Aragona, attinto in gran parte dal *Breve Maris* Pisano, fosse in seguito abbracciato da tutte le Nazioni marittime per norma dei nautici generali interessi; lo che m'induce a credere essere stato il „ Consolato del Mare „ opera de' Pisani di quei tempi, e che l'eccellenza delle disposizioni nel medesimo contenute abbia indotto gli altri Popoli ad adottarlo di mano in mano, che l'estensione del loro rispettivo commercio ne dimostrava la necessità.

§. 42. Con ogni fondamento adunque chiamerò i Pisani i primi Legislatori del Commercio Marittimo nel Mediterraneo, ed in un'epoca principalmente, nella quale non eransi ancora trovate le Pandette, per cui mezzo venne conosciuto il Gius Navale de' Rodj, come seguì nel 1127. allorchè essi s'impadronirono della Città d'Amalfi. L'enunciate

prove convincono quindi manifestamente dell' erroneità degli Autori da me di sopra citati ai Paragrafi 13. 14. e 15. sù quanto essi suppongono intorno all' origine del „ Consolato del Mare „ conforme altresì rilevai superiormente l' inesattezza della Prefazione posta in fronte del medesimo Libro in tutte pressochè le sue Edizioni, come ho di già dimostrato.

ARTICOLO IX.

Delle Leggi Amalfitane.

§. 1. LA Città di Amalfi posta nei confini dall'antica Lucania e nel luogo istesso abitato un tempo dai Picentini, oggidì Provincia di Salerno nel Regno di Napoli, era bagnata dal mare nella maggior sua estensione; onde portava il nome di Costa Amalfitana. Il suo numeroso Popolo, le ricchezze ed il fiorito commercio, che praticava, cantato da Guglielmo Pugliese, la rendetter potente nel Mare talmente, che si servì essa più volte

delle sue forze navali contro dei Saraceni in soccorso de' Sommi Pontefici, come abbiamo dalla Storia de' tempi di mezzo (1). Le sue navigazioni verso l'Oriente eran continove, ed in grazia del traffico, che facevano gli Amalfitani coi Turchi, ai quali portavano delle merci nuove (2), furono sommamente favoriti dal Califfo d'Egitto, da cui ottennero uu posto in Gerusalemme, ove potersi ricoverare nei loro viaggi frequenti; e ciò fu il motivo dipoi, che diede luogo all'Istituzione dell'Ordine di S. Giovanni di Gerusalemme, cotanto celebre nella Cristianità (3).

(1) Muratori negli „ Annali „ all' Anno 1077., quando diedesi al Duca Roberto Guiscardo, la chiama *Città allora mercantile al sommo, piena d'oro, piena di popolo e di navi.*

(2) *Inter eos autem, qui..... loca praedicta tentaverunt, fuerunt viri de Italia, qui ab Urbe, quam incolunt, dicuntur Amalphitani.... Hujus regionis habitatores, ut praediximus, primi merces peregrinas, quas Oriens non noverat, ad supradictas partes lucri faciendi gratia inferre tentaverunt.* Guglielmo Arciv. di Tiro „ Storia delle guerre di Terra Santa „ Lib. 18.

(3) Sigonio *De Regno Ital.* Lib. 9. pag. 387.

§. 2. Il Mare Mediterraneo essendo continuamente navigato dagli Amalfitani diede occasione ad essi di procurarsi per ogni dove degli stabilimenti, onde riporvi le loro merci. In Sicilia n'ebbero molti: in Palermo vi possedevano un Subborgo; Siracusa, Messina ed altre Città di quell' Isola conservavano i granaj ed i panni, che portavano il nome di Amalfitani. In Costantinopoli ebbero la Chiesa di S. Andrea con un Quartiere, con molti privilegj ed esenzioni. L'Oriente era pieno di essi, nè si vedevano altri Negozianti e Navigatori in Antiochia, in Alessandria, nella Soria, nell' Arabia, nelle Indie e nell' Affrica, che gl' industriosi Amalfitani, i quali furono i primi a portarvi nuove merci e manifatture (1). Enrico Brenckmanno Giurecon-

(1) *Urbs hac dives opum, populoque referta videtur.*
Nulla magis locuples argento, vestibus, auro.
Portibus innumeris hac plurimus Urbe moratur
Nauta maris, coelique vias aperire paratus.
Huc & Alexandri gens haec freta plurima transit.
Hic Arabes, Indi, Siculi noscuntur, & Afri.

Haec

sulto Olandese dopo la sua „ Storia delle Pandette Fiorentine ritrovate in Amalfi nel 1127. „ descrive in due eruditissime Dissertazioni le grandezze di codesta Città, il suo famoso Arsenale, di cui se ne vedevano ancora le vestigia verso la fine del Secolo XVI., i suoi Porti sicuri e i suoi Lidi.

§. 3. Premesse tali notizie non può sembrar estraneo il pensare, che essendo tanto celebri gli Amalfitani nella navigazione e commercio marittimo, tanto ricchi e potenti, quanto ben accolti e favoriti dalle Nazioni, colle quali lo esercitavano, abbiano dettate delle Leggi proprie alle lor circostanze. La lunga esperienza, i pericoli sofferti, la frequenza de' casi di controversia nel traffico avran dovuto obbligarli a pubblicare de' Regolamenti su tal materia. Se è vero, come alcuni Scrittori lo pretendono, che

Haec gens est totum prope nobilitata per orbem,
Et mercanda ferens, & amans mercata referre.
Guglielmo Pugliese nel Lib. 3. del suo „ Poema Istorico „.

la Bussola sia stata inventata dagli Amalfitani (1), sarà vero altresì, che una Nazione cotanto esperta nella navigazione abbia voluto regolarla con un Codice di Leggi particolari.

§. 4. Martino Freccia, Scrittore del 1570., ebbe contezza della Giuris prudenza Navale chiamata la Tavola Amalfitana ed accerta, che aveva essa oscurata la Legge Rodia, onde a norma della medesima soltanto si decidevano gli affari marittimi, e che di più aveva essa vigore fino ai suoi tempi (2). Ciò vien

(1) Veggasi su tal proposito quanto scrissero due celebri Storici viventi, la cui amicizia ho in sommo pregio, cioè il Consigliere D. Paolo Iorio nella sua famosa „ Storia del Commercio „ e l' erudito Pietro Napoli Signorelli nell' Opera „ Della Coltura delle due Sicilie „. Tiraboschi Storia della Letteratura Ital. Tom. IV. Lib. II. Cap. 2.

(2) *In Regno non lege Rhodia maritima decernuntur, sed Tabula, quam Amalphitanam vocant, omnes controversiae, omnes lites, ac omnia maris discrimina ea lege, ac sanctione usque ad haec tempora finiuntur*. Freccia *De Subfeudis*. Veggansi pure il Giannone „ Storia Civile ec. „ Tom. I. Lib. VII. Cap. 3. pag. 462. e segg. e Niccola Fortunato „ Riflessioni intorno

al

ad essere confermato dal suddetto Enrico Brenckmanno, facendo uso dell' autorità del Freccia. E' però oscura l'epoca della formazione di cotesta Tavola, ed è parimente oscuro quali Leggi contenesse, e da che tempo abbia avuto vigore in Amalfi; giacchè nessun altro ne parla se non se il solo prenotato Scrittore, e dietro di lui il Signorelli loc. cit. nel §. VII.

ARTICOLO X.

Delle Leggi d' Oleron.

§. 1. Conformandosi alle indicate Leggi primitive compilò ogni Popolo una particolar Legislazione marittima adottata ai suoi Usi e proprie Costituzioni, i cui principj fondamentali erano però ricavati dall' antico diritto del Mare.

al Commercio antico e moderno del Regno di Napoli „ Lib. I. Cap. 4. ed il sopraccitato Iorio „ Storia del Commercio „.

§. 2. La Regina Eleonora Duchessa di Guienna, dopo del suo ritorno dal viaggio di Terra Santa, considerando che per tutto il Levante era in credito ed aveva forza di Legge il „ Consolato del Mare „ fece tosto compilar le Sentenze e Giudicati del Mar di Ponente sotto il titolo di „ Regola d'Oleron „ (*Rôle d' Oleron*) dal nome dell' Isola situata nella detta sua Provincia, affinchè servisse di norma nel decidere le questioni spettanti alla navigazione e commercio marittimo. In progresso di tempo il di lei figlio Riccardo I. Re d' Inghilterra e Duca di Guienna accettò l'Opera con varie altre Decisioni concernenti la Marina mercantile, conservandole lo stesso titolo di *Regola* ossia *Giudicato d' Oleron*.

§. 3. Per questa nuova aggiunta pretese il Seldeno (1), che il „ Ciudicato d'Oleron „ sia un' Opera Inglese pubblicata da Riccardo I. nella sua qualità di Re d'Inghilterra; lo che vien anco confermato da Blackstо-

(1) *De dominio maris* Cap. 24. pag. 428.

ne (1). Ma basterà di dare una scorsa leggiera a quest' Opera per convincersi, che i due Scrittori Inglesi han voluto adulare la loro Nazione, attribuendole falsamente la gloria di aver composta quell' Opera, senza considerare, che la Regina Eleonora fu una Duchessa ed i suoi figli Duchi di Guienna, per cui la composero nel loro linguaggio nativo. Essa fu pubblicata verso l'anno 1150. mentre era ancora Eleonora Moglie del Re di Francia Luigi il Giovane, da cui fu ripudiata, indi dichiarato nullo il matrimonio per cagion di parentela li 18. di Marzo 1152. dal Concilio di Beaugencì, malgrado lo spazio di quindici anni in circa di coabitazione de' Conjugi. Sposò essa dunque li 18. di Maggio dello stess' Anno Enrico Duca di Normandià e Conte d'Angiò, figlio di Goffredo il Bello o Plantageneto, poi Re d'Inghilterra. Riccardo I. terzogenito d'Enrico e di Eleonora non succedette a suo Padre nel Regno d' Inghil-

(1) *Loix criminelles* Chap. 33. Tom. II. pag. 224.

terra che ai 3. di Settembre 1189., in cui fu coronato a Londra, e con ciò restò anche Duca d'Aquitania insieme con Eleonora, che era ancor viva. Oltre di che non avendo il „ Giudicato d' Oleron „ altro oggetto, che la navigazione nei mari di Guascogna e quella, che si faceva da Bordò sino a Roano, senza alcun rapporto alla navigazione Inglese, si potrebbe dir tutto al più a favor degl' Inglesi, che Riccardo I. l'avesse pubblicato in qualità di Duca d'Aquitania astrattivamente da quella di Re d' Inghilterra (1).

§. 4. Basta riflettere un momento al contenuto in questo Codice per convincersi, ch'esso non fosse compilato se non se per la Guienna, e che non può appartener che alla Francia, giacchè fu opera di un Vassallo di quella Corona, il quale ebbe per oggetto una Provincia, ch'era in quel tempo Feudo di quel Regno.

(1) Vinnio nella *Praefat. ad Peckium* e nei *Com. Ad Leg.* 1. *ff. de Leg. Rhod.* Cleirac. *Us. & Cout. de la mer. Introduct.*

§. 5. Il „ Giudicato d' Oleron „ è compreso nella prima Parte della Compilazione di Cleirac, che lo ha spiegato con un ottimo Commentario; ma non si fa in esso alcuna menzione del Contratto d' Assicuranze o Assicurazioni marittime, e nulla di positivo viene indicato riguardo al Contratto di Cambio marittimo, forse non ancor conosciuto all' epoca di quella Compilazione o non in uso per quelle parti.

ARTICOLO XI.

Delle Leggi di Wisbuy.

§. 1. DOpo il „ Giudicato d'Oleron „ emanarono le Ordinanze compilate dai Mercanti e Borghesi della Città di Wisbuy nella Svezia, e segnatamente nell' Isola di Gotland posta nel Mare Gotico ossia Baltico nella Diogesi di Limone o Lincossen. Questa Città era anticamente la Fiera ed il Mercato più florido di tutta l' Europa; in oggi è pressochè rovinata.

§. 2. Furono queste Ordinanze nella loro origine adottate da tutte le Nazioni Settentrionali d'Europa (1). Nessuna di esse però ne conservò la data, che secondo il Seldeno *loc. cit.* non risale al di là dell'Anno 1288.

§. 3. Gli Scrittori del Nord pretendono, che le Ordinanze di Wisbuy siano più antiche del „ Giudicato d'Oleron (2) „. Cleirac nella Prefazione al suo Trattato *Us. & Coutumes de la mer* sostiene fortemeute il contrario, e la di lui opinione vien confermata dal Limier nella sua „ Storia di Svezia „ mentre assicura, ch'esse erano una volta tanto stimate nel mar Baltico ed in tutti gli altri Paesi Settentrionali, quanto altrove le Leggi Rodie ed il „ Giudicato d'Oleron „ onde crede il Bouchand, che siano un supplemento di quelle, che chiamavansi *Rôle d'Oleron* (3).

(1) Olao Magno *Histor.* Lib. X. Cap. 16. Baro Herbestein. *Rerum Moscovit. Comment.* pag. 118.

(2) Kuricke *Rubric. ad Jus marit. Hanseat. pag.* 687. Lubeck *De Avariis* pag. 105.

(3) Bouchand *Theorie des Traités de Com.* Cap 4. Sec. 3.

Ad ogni modo, al dire di Grozio (1), l'autorità di coteste Leggi si estese per tutta la Danimarca e la Svezia, e fu adottata dalle Nazioni al di là del Reno „ *Lex Rhodia Navalis pro Jure gentium in illo mari Mediterraneo vigebat* (non avea forse ancora il Grozio cognizione del „ Consolato „), *sicut apud Galliam Leges Oleronis, & apud omnes Transrhenanos Leges Wisbuenses* (2).

§. 4. L'Articolo 45. di questa Ordinanza dispone, benchè leggiermente, sul Contratto di Cambio marittimo; e l'Articolo 66. parla delle cauzioni stipulate per le navi; donde si deduce, che il Contratto delle Assicurazioni marittime principiasse di già ad introdursi fin d'allora nel Commercio sotto la forma e nome di Cauzione, e che perciò sia falsa l'opinione di quelli Scrittori (3), i quali so-

(1) *Mare liberum*.

(2) V. Olao Magno, e l'Herhestein *loc. cit.*

(3) Stypman. *Ad Jus marit.* Part. 4. Cap. 7. N. 9. Giballin *De Usur.* Lib. 4. Cap. 11. Art. 1. N. 3. Ansald. *De Com.* Disc. 70. N. 6. Casareg. *De Com.* Disc. 2. N. 3.

stennero, che l'origine delle medesime non fosse più antica del quindicesimo Secolo.

ARTICOLO XII.

Delle Leggi dell' Ansa Teutonica.

§. 1. LA Confederazione delle Città Anseatiche, detta Ansa Teutonica (1), ebbe principio in Brema Città d'Alemagna nella Bassa Sassonia l'anno 1164., e divenne in seguito tanto considerevole, che contava sotto la sua dipendenza sessantadue Città oltre quelle, che vi si aggiunsero in appresso da più Stati d'Europa per l'immensità del Commercio, che procurava ai Confederati (2). La gelosia

(1) Fu essa una comunione di privilegj e diritti di Cittadinanza chiamata in origine *Aenzée Steden*, cioè *Steden* Città ed *Aenzée* sul mare, indi per abbreviazione *Anserche* o *Ansesche*. I Francesi pronunziando ogni parola alla loro maniera dissero *Hanse Teutonique*, prendendo la voce *Hanse* per compagnìa ed alleanza. Ragueau alla parola o vocabolo *Hanze*.

(2) Angel. de Werdenhaghen *De Reb. publ. Hanseat.* Eman. de Meteren. nella *Chronic.*

delle Potenze, il proprio interesse ed il tempo hanno ridotto codesta savia istituzione alle sole Città di Lubecca, Amburgo, Danzica, Brema, Rostok e Colonia.

§. 2. I Deputati di codesta Confederazione conoscendo il bisogno d'una Legge particolare per gli affari del suo Commercio marittimo, stabilirono in un' Assemblea Generale alcuni Regolamenti sulla navigazione. Furono questi pubblicati per la prima volta in Lubecca nel 1591. e non già nel 1597. come han preteso Cleirac ed Emerigon (1).

§. 3. Li 23. Maggio del 1614. i Deputati delle medesime Città in un' altra Assemblea tenuta in Lubecca corressero ed aumentarono i suddetti Regolamenti. In quest' ultima Compilazione, che ha per titolo *Ius Hanseaticum Maritimum*, la distribuzione delle materie si fece in maggior numero d'Articoli disposti sotto quindici Capitoli o Titoli. Essa è assai

(1) Cleirac. *Us, & Cout. de la mer* pag. 195. Emerigon *Des Assurances* Tom. I.

meglio ordinata della prima, ma l'essenziale è il medesimo presso a poco, toltane qualche correzione e variazione. Si trova scritta in Latino ed in Tedesco presso il Kuricke nella sua Opera *Ad Jus marit Hanseat.*, illustrata con eccellenti Note, ed in Francese egualmente, che l' Ordinanza di Wisbuy nella Raccolta del Cleirac dopo il Giudicato ossia *Rôle d'Oleron*.

§. 4. In questi Regolamenti si dà qualche indicazione del Cambio marittimo, ma nulla affatto si parla del Contratto d' Assicuranza. *Conditiones juris maritimi Hanseatici* (dice il Kuricke) *materiam assecurationis sicco plane pede praeterierunt* (1).

ARTICOLO XIII.

Delle Leggi di Francia.

§. 1. LA Francia non conosceva altra Legislazione propria fuori di quella contenuta

(1) Kuricke *Diatriba de Assecurat.* pag. 859.

nella Compilazione, che ha per Titolo *Guidon de la Mer* ossiano Usi e Costumi concernenti i Contratti marittimi, che furono adottati in favore della Città di Roano, nella quale si comprendevano anche le antiche Ordinanze del Regno sulla Marina mercantile del 1400. 1517. 1543. e 1584. abbracciate dalla Collezione delle Ordinanze Reali dell' Ammiragliato.

§. 2. Luigi XIV. dopo d' aver posta sul piede di prosperità la navigazione ed il commercio marittimo, dopo di averne assicurati i progressi non meno coll'aumento delle sue forze navali, che con un gran numero di Porti, e Baje rendute per mezzo de' suoi veglianti Ordini più comode, sicure e d'un più facile accesso, altro non gli restava per coronare la gloria della sua magnifica intrapresa, che di formare un Corpo di Leggi particolari relative a quest'oggetto, e nelle quali si trovassero le opportune disposizioni per istruire la gente di Mare de' principali doveri, fissare la Giurisprudenza de' Contratti marittimi,

stabilire la pulizia nei Porti, nelle Rade e nei Fiumi, determinando al tempo medesimo i diritti, privilegj e prerogative dell'Ammiragliato, l'ordine giudiciario, che doveva osservarvisi, e finalmente le funzioni e doveri de' Giudici ed altri Ufiziali impiegati per concorrere alla conservazione del buon sistema negli Affari marittimo-mercantili. Ed ecco quanto è stato mirabilmente eseguito coll' Ordinanza della Marina di Francia del mese d'Agosto del 1681., la quale è senza contraddizione il capo-d'-opera della Legislazione dettata da cotesto incomparabile Monarca, che diventò in qualche guisa la Legge comune a tutte le vicine Nazioni.

§. 3. Questa Ordinanza ha avuto fin quì tre diversi Comentatori. Il primo fu Merville nel 1714., ma con poco successo, benchè il pubblico n'abbia avute del suo Comento fino a sei successive Edizioni. Fu secondo il Valin nel 1760., che a giusto titolo meritossi l'approvazione universale per l'eccellenti osservazioni, che aggiunse all'Ordinanza medesi-

ma con una nuova Edizione fattane alla Rochelle. Il terzo fu finalmente un Avvocato di Marsiglia Iausseau nel 1780. con poche Note relative agli usi particolari di quella Piazza.

§. 4. Sonovi pure in Francia altri Editti e Regolamenti speciali di Marina Mercantile, che possono dirsi delle Leggi accessorie all' Ordinanza Generale predetta; giacchè o spiegano qualche dubbiezza della medesima, o dispongono su di qualche incidente particolare.

§. 5. La Marina Militare non è compresa nell' Ordinanza del 1681., ma già ebbe quella eziandìo i suoi Regolamenti generali, dappoichè venne posta sul piede di grandezza, in cui si vide prima dell' attuale Rivoluzione. Furono essi preceduti da una Collezione di Ordinanze separate, pubblicata nel 1675. e di nuovo nel 1677. Ma non tardò questa a perdere il suo vigore colla pubblicazione dell' Ordinanza Generale del 1689., alla quale si è voluto apportare qualche piccola riforma colle successive del 1765. e del 1776., che sono le ultime.

ARTICOLO XIV.

Delle Leggi d' Inghilterra.

§. 1. L'Inghilterra non ha fino a quest'oggi pensato ad alcun sistema di Legislazione marittima, e n'è forse riposta la cagione nella difficoltà, che hanno gl' Inglesi di far passare un *Bill* in forza e forma di Legge, allorchè contiene qualche nuova disposizione: laonde hanno essi stimato meglio di tradurre nella lor lingua il „ Giudicato d' Oleron „ e gli „ Usi e costumi del Mare „ di Cleirac, di cui dal 1661. fino al presente se ne son pubblicate quattro Edizioni, piuttosto che di proporre al Governo un nuovo Codice di Leggi Marittime, benchè per altro questa Nazione ne riconosca il bisogno (1).

§. 2. Non si ha quindi altra Legislazione veramente Inglese sulla Marina, che *la Grande*

(1) Laws *Ordon. and Instit. of the Admiralty of Great Britain.* pag. 179.

Charte Marchande (1) ossia „ Diploma mercantile del Re Eduardo I. „ gli Articoli convenuti a Guimborougk nel Regno d' Eduardo III., gli antichi Statuti sulla competenza dell' Ammiragliato e su quella del Guardiano de' cinque Porti, il famoso „ Atto di Navigazione „ composto da Cromwel, che acquistò forza di Legge soltanto nel duodecimo anno del Regno di Carlo II. cioè li 23. Settembre 1660., qualche Atto di Parlamento per regolare le Assicurazioni marittime non meno, che quelle di terra affine di garantire le case e gli edifizj dal fuoco e di assicurare le vite delle persone, altri Atti riguar-

(1) „ Dans les differends maritimes qui se rapportent au fret, aux assurences, a la grosse aventure, „ es autres choses de cette nature ....., dans les contestations sur les prises, les naufrages, les ôtages, „ les rançons, il n' y a pas d'autre règle de décision „ que cette grande, & universelle loi marchande, qui „ est une branche de la loi des Nations. Loi consignée dans l' histoire, la coûtume, les ecrits des sages, „ & generallement approuvée dans toutes les langues. „ Blackostone, *Cod. Crimin. d' Angleterre.*

danti i diritti di Dogana, o l'aumento della Marina militare e mercantile, e finalmente qualche Regolamento particolare sulla Pulizia marittima.

§. 3. Hanno perciò d'uopo gl'Inglesi riguardo alla Giurisprudenza di riportarsi al Diritto Romano o al Gius Civile del loro Regno, che fa di sovente cangiare il sistema degli affari marittimi colle proibizioni di fatto o di diritto, delle quali si fa uso colà nelle materie contenziose o forensi.

§. 4. Nel 1749. la Camera de' Comuni esaminò un *Bill*, che le fu presentato col Titolo seguente = *A Bill for amending, explaining and reducing into one Act of Parliament the Laws relating tho the governement of his Majesty's ships, vessels, and forces by sea* = cioè „ *Bill* per migliorare, spiegare e ridurre in un Atto di Parlamento le Leggi concernenti la Marina „. Ma la sopraccennata difficoltà non ha ancora potuto dar sfogo a questo esame nè ad alcun'altra disposizione su tal materia.

ARTICOLO XV.

Delle Leggi d' Olanda.

§. 1. CHiunque osservi gli Olandesi non respirar altro, che il Commercio marittimo, crederebbe che questo sia diretto fra di loro da un Codice di Leggi nautiche. Eppure Peckio e Vinnio, due de' principali loro scrittori su tal materia, non hanno comentato che il Diritto Romano, sempre in vigore presso i medesimi, per confrontarlo cogli usi della loro Repubblica. Questi usi però sono ancora gli stessi, che erano in osservanza nelle antiche Città di Wisbuy, di West-Capelle, di Damme e dell' Ansa Teutonica; nè si conoscono altre Leggi particolari in Olanda fuori di quelle dategli dall' Imperatore Carlo V. e da Filippo II. Re di Spagna.

§. 2. Così, per esempio, vi sono l' *Artykel Brief* ossiano Regolamenti degli Stati Generali delle Sette Provincie-Unite riguardanti la Marina Militare e Mercantile, il Regola-

mento sopra le Assicuranze e le Avarie d'Amsterdam, Rotterdam e Middelburgo, di cui n'abbiamo fino a quest'ora sei Edizioni dopo la prima del 1703., ed alla quale si sono fatte in questi ultimi anni molte aggiunte riportate dal Ricardo (1).

§. 3. L'Olanda avrebbe bisogno d'un'Ordinanza generale di Marina sua propria; ma difficilmente a mio giudizio potrà essa riuscire in un Sistema di Governo, dove ciascuna Provincia e per fino ogni Città ha i suoi usi, i suoi privilegj, i suoi interessi particolari, ai quali non è permesso di por la mano per alterarli.

ARTICOLO XVI.

Delle Leggi di Spagna.

§. 1. IL Diritto Civile della Spagna è contenuto in un gran numero di Leggi, delle quali si è sempre avuto l'impegno di formarne di

(1) Ricard. *Traité General. du Com.* Part. 2. Livr. 3. Art. 2.

tempo in tempo qualche Compilazione in forma di Codice. La più antica, che si conosca, è quella di Alfonso IX., di cui se n'ha un'Edizione del 1587. col Commentario di Gregorio Lopez: le altre sono comparse sotto di Ferdinando V. ed Isabella di Castiglia, e sotto di Filippo II.

§. 2. Questi diversi Codici hanno avuto dei Titoli particolari per la Marina tanto Militare, che Mercantile, come sono *Fuero Tuzgo*, *Fuero Real*, *Leyes de Partidas*, *Leyes de la Recopilacion*, *Curia Philipica*, ed è tutto ciò, che compone la principale Giurisprudenza marittima di quella vasta Monarchia. Gli affari però di Commercio, che riguardano unicamente i particolari, si decidono secondo gli usi marittimi nella guisa e forma, che son ricevuti dalle *Contractaciones* ossiano Case di Commercio delle principali Città dello Stato.

§. 3. Nelle Coste del Mediterraneo soggette alla Spagna sono ancora in vigore l'antico Consolato del Mare e le Ordinazioni particolari per le navi armate in guerra, le assi-

curanze ed altri oggetti, conosciute sotto il nome di *Capitoli di Barcellona*.

§. 4. Nelle Coste poi dell'Oceano si regolano gli affari marittimi colle Leggi ed Ordinanze del Consolato di Bilboa, state per l'ultima volta compilate per ordine del Re Filippo V. ed approvate dal Consiglio nel 1760., alle quali si sono aggiunte nell'anno 1738. le Ordinazioni sopra le Avarie e le Assicurazioni.

§. 5. Le materie finalmente, che concernono il Commercio delle due Indie, formano una classe particolare, per le quali sono in vigore le leggi e gli usi *de la Contractacion* ossia del Consolato di Siviglia e del Porto di Cadice, e le Decisioni ed Ordinanze del Consiglio Reale delle Indie. La prima Compilazione di queste Leggi ed Usi per quelle parti è del 1563., alla quale se ne aggiunsero due altre nel 1636. e 1680.

ARTICOLO XVII.

Delle Leggi di Portogallo.

§. 1. LE Leggi marittime di Portogallo sono presso a poco le medesime di quelle di Spagna, cui è stato quel Regno lungo tempo soggetto, formando una parte di quel vasto Impero. Hanno contuttociò i Portoghesi alcune Ordinanze particolari de' loro antichi Sovrani, che furono dipoi confermate nel 1643. da Giovanni di Braganza nel suo avvenimento al Trono dopo la conosciuta rivoluzione di quello Stato.

ARTICOLO XVIII.

Delle Leggi d' Anversa.

§. 1. ANversa nei Paesi-Bassi fece risuonare il suo nome volgendosi i secoli trapassati, a motivo della grandezza ed estensione del suo Commercio marittimo. Le Assicurazioni n'e-

rano un ramo considerabile nei bei giorni d'una Città così celebre. La vastità del suo traffico e navigazione diede luogo sotto il Regno dei Duchi di Borgogna alle prime Leggi, che abbiano meritata considerazione in materia d'Assicuranza, ed alle quali Filippo II. Re di Spagna aggiunse nell' anno 1563. le Ordinazioni sopra i naufragj, getto, avarìa ed altre cose appartenenti alla navigazione, che meritarono d'essere intieramente copiate dall' Ordinanza della Marina di Francia.

§. 2. La sua navigazione essendo stata distrutta da una di quelle rivoluzioni, che hanno fatto passare le Arti ed il Commercio da una Nazione all' altra, dappoichè gli Olandesi si furono impadroniti della navigazion della Schelda, perdette quella Città la maggior parte del suo traffico, e le Leggi di lei non ebber più nome, perchè non sostenute dal commercio e dalla navigazione, che le avea fatte nascere.

ARTICOLO XIX.

Delle Leggi di Svezia, Danimarca ed altri Paesi Settentrionali d'Europa.

§. 1. LA Svezia pubblicò nel 1608. e 1618. alcuni Regolamenti sulla Marina mercantile, ai quali compilati insieme si diede il Titolo di *Legisterium Svediae*. Fu questo comentato con molta erudizione da Giovanni Loccenio, ma venne accresciuto dipoi coll'Ordinanza Generale della Marina del 1667., alla quale è stata aggiunta in data de' 20. Ottobre 1750. un'Ordinazione per le Assicuranze ed Avarìe di quel Regno, che merita d'essere considerata.

§. 2. Il Diritto marittimo di Danimarca, pubblicato dal Re Cristiano V., è contenuto in pochi Titoli del Libro IV. del Codice delle Leggi Generali di quel Regno. Quindi da Cristiano VI. si promulgò il primo di Luglio del 1746. un Regio Diploma a favore della Compagnia d'Assicurazione di Coppenaghen,

in cui si son date delle disposizioni assai ben intese su tal materia non meno, che sulle Avarìe.

§. 3. La Prussia, Lubecca, Amburgo e qualch'altra Città Anseatica regolano gli affari marittimi con degli Statuti particolari; ma non è noto, che le altre Città dipendenti dall' Impero Germanico o dall' Imperatore n' abbiano alcuno su tale oggetto.

ARTICOLO XX.

Delle Leggi Ottomanne.

§. 1. NOn si conosce alcuna Legislazione marittima propria dell' Impero Ottomanno e delle Reggenze poste nella Costa di Barbarìa al medesimo Impero soggette; ed anzi apparisce, che non ve ne siano altre, se non se quelle delle Nazioni Europée, che vi trafficano. Non era permesso altre volte di navigar nelle Scale o Scali del Levante che sotto la protezione della Bandiera di Francia, i cui

Consoli erano gli Arbitri nati di tutte le controversie, che insorgevano sul traffico marittimo, sia tra i Francesi ed i Turchi, come tra gli altri abitanti del Paese. Tutto adesso è cangiato, dacchè altre Nazioni hanno ottenuto il permesso di commerciar seco loro. I Cadis de' luoghi sono in oggi al fatto degli usi adottati dalle diverse Nazioni commercianti, e vi si conformano religiosamente nel terminare le differenze di simil natura tanto fra gli stranieri, quanto tra i Nazionali; e talvolta ancora sono soggetti alla loro giurisdizione gli stessi Francesi.

ARTICOLO XXI.

Delle Leggi di Napoli.

§. 1. CArlo III. defonto Rè delle Spagne, mentre governava il Regno di Napoli, colla Prammatica XIV. del 31. Gennajo 1759. riassunse tutte le Leggi più necessarie e più profittevoli per la Navigazione e Commercio

marittimo, riducendole in LXXII. Capitoli. Per evitare la confusione abolì ogni altro stabilimento antico, emanato fino a quel tempo per la navigazione mercantile.

§. 2. Il Regnante Ferdinando IV. ha regolata ed in miglior sistema ridotta la Giurisdizione del Supremo Magistrato del Commercio non meno, che quella del Consolato, specificando i casi particolari, nei quali debbano essi esercitare la loro giurisdizione colla Prammatica XVIII. de' 6. Febbrajo 1764., che ha per Titolo *De Officio Supremi Magistratus Commercii*.

§. 3. Si è già dato mano in quel Regno alla compilazione d'un nuovo Codice marittimo, di cui se ne aspetta la pubblicazione; e per ora quell'ottimo Sovrano, dopo d'aver pubblicato li 20. Febbrajo 1764. un Regolamento per le Assicurazioni in aggiunta all'Editto di già emanato dal suo Augusto Genitore sotto degli 11. Aprile 1751., ha creduto opportuno di abolire la Corte del Grande Almirante, surrogando in sua vece coll'Editto de' 6. Di-

cembre 1783. un Tribunale col nome di Ammiragliato, a cui si è conferita la giurisdizione sugli affari marittimi, essendosi di più pubblicata una Tariffa per i diritti Consolari coll'Editto dei 15. Marzo 1787. Ma in tutto il resto si seguita sempre ad avere per norma l'antica Prammatica e le Decisioni della Curia Civile.

ARTICOLO XXII.

Delle Leggi di Venezia.

§. 1. VEnezia sola è lo Stato d'Italia, che ha posto in esecuzione la grand' Opera d'un nuovo Codice di Marina particolare adattato alle sue circostanze locali, e può con ciò vantarsi d'esser la prima in Italia, che abbia dato un Corpo compiuto di Legislazione in tutti gli affari marittimo-mercantili. Lo ha essa pubblicato nel 1786. col Titolo di = *Codice per la Veneta Mercantile Marina* =, cui ha dato forza di Legge mediante il Decreto d'ap-

provazione dell' Eccellentissimo Senato in data de' 21. Settembre dell' istess' Anno. Al medesimo vi ha pure aggiunto un Supplemento con alcune variazioni e correzioni, pubblicato nel 1789., previo il Decreto dello stesso Senato dei 6. d'Agosto e l'altro de' 19. Settembre.

ARTICOLO XXIII.

Delle Leggi di Toscana.

§. 1. NOn avea la Toscana altre Leggi marittime, che gli antichi Statuti degli Uffiziali delle Sicurtà della Città di Firenze, emanati li 13. Marzo del 1522. per parte del Consiglio del Cento. Ma dopo de' 10. di Ottobre del 1748. ha in oltre un Editto molto ristretto di Marina e Navigazione Mercantile, cui si sono aggiunte nel 1787. le Leggi ed Ordini veglianti sopra il Regolamento e Polizìa del Porto, Darsena e Fossi adiacenti a Livorno.

ARTICOLO XXIV.

Delle Leggi di Genova.

§. 1. LA Repubblica di Genova non ha altro Regolamento per gli affari marittimi fuori che l'osservanza del suo antico Statuto Civile, pubblicato nell'anno 1610., in cui al Lib. II. Cap. IV. parlasi brevemente delle Cause più brevi, che intende essere le marittime, ed al Libro IV. Cap. XVI. discorresi di passaggio dei getti e di come comportarsi in tale occasioni, e conta di più le Massime stabilite dalle Decisioni della sua Rota. Vi ha però forza di Legge il „Consolato del Mare „ e gode altresì molta autorità avanti dei suoi Tribunali l'Opera del Targa *Ponderazioni Marittime*, ch'è tutta analoga agli usi del Consolato ed alle antiche massime di quella Piazza, le quali, per mancanza d'una Legge stabile adattata alle circostanze de' tempi, sono di sovente in opposizione colle nuove Decisioni de' suoi Magistrati.

ARTICOLO XXV.

Delle Leggi Sarde.

§. 1. GLi Stati marittimi soggetti al fortunato Dominio del Re di Sardegna non conoscono altre Leggi sulla Marina eccetto che il Regio Editto emanato per il Porto-Franco di Nizza dei 12. Marzo 1749., con cui si rinnovarono e si estesero maggiormente i privilegj ed esenzioni accordate dai precedenti Editti del 1613. e 1626., un altro per il ristabilimento del Supremo Magistrato del Consolato in detta Città de' 15. Luglio 1750., che ampliò ed estese la dignità e giurisdizione del medesimo Magistrato, statovi eretto con Editto de' 15. Ottobre del 1733., in cui ebbi l' onor d'esser Giudice dal 1782. fino alla disgraziata epoca de' 28. Settembre 1792., ed un terzo per l'erezione de' Consolati nel Regno di Sardegna dei 30. Agosto 1770., copiato in tutto dal secondo predetto. In questi Editti si trovano pochi Articoli sulle

Assicurazioni marittime ed intorno i Naufragj. Nel resto hanno ivi forza di Legge il Diritto Romano, il Consolato del Mare e le Decisioni degli stessi Tribunali prenominati.

Fine del Tomo Primo.

INDICE

DELLE MATERIE CONTENUTE

NEL PRESENTE VOLUME.

Lettera Dedicatoria - - - - - - - - - - pag. 1
Annotazioni alla medesima - - - - - - - - - 13
Discorso Preliminare - - - - - - - - - - - - 21

PARTE I.

Del Mare e dei Diritti, che su di esso possono esercitarsi.

CAPO I.

Dell' Impero del Mare.

ART. I. *Del vasto Mare* - - - - - - - - - - 33
ART. II. *Del Mare Territoriale* - - - - - - - 40
ART. III. *Delle opinioni de' Pubblicisti sull' Impero del Mare* - - - - - - - - - - - - - - - - - 48
ART. IV. *Dell' estensione del Mare Territoriale* - 62

CAPO II.

Degli effetti dell'Impero del Mare.

ART. I. *Della proprietà del Mare territoriale e sue pertinenze* - - - - - - - - - - - - - - - 79
ART. II. *Degli Stretti Marittimi e dei Dazj impostivi* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 82
ART. III. *Dei Porti, Baje e Golfi* - - - - - - - 89
ART. IV. *Degli altri Diritti marittimi e dell' Ancoraggio* - - - - - - - - - - - - - - - - - 91
ART. V. *Delle Angarie* - - - - - - - - - - - - 93
ART. VI. *Dell' arresto di Nave amica* - - - - 98
ART. VII. *Della Giurisdizione interna* - - - - 100
ART. VIII. *Del Commercio e della Pesca* - - 105

CAPO III.

Dell' Origine e Progressi del Diritto e Legislazione Marittima.

ART. I. *Della Navigazione e del Commercio Marittimo* - - - - - - - - - - - - - - - - - - 112
ART. II. *Delle Leggi Rodie* - - - - - - - - - 120

ART. III. *Delle Leggi Romane contenute nel Digesto* - - - - - - - - - - - - - - - - - - 148
ART. IV. *Delle Leggi Romane contenute nel Codice Teodosiano* - - - - - - - - - - - - - - - 159
ART. V. *Delle Leggi Romane Marittime contenute nel Codice Giustinianeo* - - - - - - - - - 166
ART. VI. *Delle Leggi Romane Marittime contenute nelle Basiliche* - - - - - - - - - - - 174
ART. VII. *Delle Leggi Marittime promulgate dall' Imperatore Leone* - - - - - - - - - - - - 177
ART. VIII. *Delle Leggi del Consolato del Mare* - 179
ART. IX. *Delle Leggi Amalfitane* - - - - - - 213
ART. X. *Delle Leggi d' Oleron* - - - - - - - 218
ART. XI. *Delle Leggi di Wisbuy* - - - - - - 222
ART. XII. *Delle Leggi dell' Ansa Teutonica* - 225
ART. XIII. *Delle Leggi di Francia* - - - - - 227
ART. XIV. *Delle Leggi d' Inghilterra* - - - - 231
ART. XV. *Delle Leggi d' Olanda* - - - - - - 234
ART. XVI. *Delle Leggi di Spagna* - - - - - 235
ART. XVII. *Delle Leggi di Portogallo* - - - 238
ART. XVIII. *Delle Leggi d' Anversa* - - - - - ivi
ART. XIX. *Delle Leggi di Svezia, Danimarca ed altri Paesi Settentrionali d' Europa* - - 240
ART. XX. *Delle Leggi Ottomanne* - - - - - 241
ART. XXI. *Delle Leggi di Napoli* - - - - - 242

ART. XXII. *Delle Leggi di Venezia* - - - - - 244
ART. XXIII *Delle Leggi di Toscana* - - - - 245
ART. XXIV. *Delle Leggi di Genova* - - - - 246
ART. XXV. *Delle Leggi Sarde* - - - - - - - 247

Digitized by Google

CATALOGO

DEI SIGNORI ASSOCIATI

ALLA PRESENTE OPERA.

AMBURGO

Sig. Enrico Klawtern.
Sig. Giovanni Lauret.

ASTI

Sig. Conte Antonio Rivarola Cav. dell' Ord. de' Santi Maurizio e Lazaro e Maggior Generale nelle Truppe di S. M. Sarda.

BILBAO

Sig. Marchese de la Colonilla.

BOLOGNA

Sig. Avvocato Leonardo Patrizi Cav. di S. M. in Trastevere e Podestà.
Sig. Dottore Serafino Filoni di Luso Auditore della Rota.
Sig. Teologo D. Ignazio Schiassi Canonico della Collegiata di S. Petronio.

Sig. Canonico Gio. Battista Morandi Teologo e Lettore Pubblico.

Sig. Avv. Filippo Romagnoli Dott. Colleg. e Lett. Pubbl.

Sig. Avv. Angelo Bersani Dott. Colleg. e Lett. Pub.

Sig. Teologo D. Giovacchino Ambrosi Lett. Pub.

Sig. Marchese Antonio Amorini.

Sig. Conte e Cav Gregorio Chiaramonti.

Sig. Avv. Giuseppe Cella Dott. Colleg. e Lett. Pub.

Sig. Dottore Pio Mazzi.

Sig. Avvocato Luigi Salina Dott. Colleg. e Lett Publ.

Sig. Conte e Cav. Carlo Antonio Rusconi.

Sig. Avv. Giuseppe Gambara Lett. Pub.

Sig. Dottor Cammillo Brunetti.

S. E. Sig. Conte e Senatore Lodovico Savioli Fontana Coltelli.

S. E. Sig. Conte e Senatore Ferdinando Marescalchi.

S. E. Sig. Conte Senatore Carlo Filippo Aldrovandi Mariscotti.

Sig. Cav. Ottavio Malvezzi.

Sig. Teologo D. Filippo Comi.

Sig. Conte Dom. Levera Dott. Colleg.

Sig. Avv. Andrea Eligio Nicoli Dott. Coll. e Lett. Pub.

Sig. Avv. Luigi Cecchelli.

Sig. Avv. D. Francesco Arrighi.

Sig. Avv. Vincenzo Landi.

Sig. Avv. Giacomo Pistorini Dott. Coll. Lett. Pub. e Consultore dell' Ecc. Senato.

Sig. Avv. Antonio Aldini Dott. Coll. e Lett. Pub.

Sig. March. Paolo Vincenzo Salaroli.

Sig. Dottor Filippo Tacconi Sindico dell' Ecc. Reggimento.

Sig. Gio. Battista Alessandro Moreschi.

Sig. Dott. Luigi Certani.

Sig. Antonio Modenesi.

Sig. Avv. Gaetano Savini Lojani Dott. Colleg.

Sig. D. Niccola Fontana.

Sig. D. Cammillo Ceronetti.

Sig. Gio. Battista Martinetti.

Sig. Tommaso Delucca.

Sig. Gio. Battista Comi Not. Pub.

BRESCIA

Sig. Cav. Niccolò Fè dell' Ord. di Malta.

CADICE

Sig. D. Francesco Ignazio Sogoba y Ludos.

Sig. D. Gio. Battista De la Vieja y Saltos.

Sig. D. Cosimo Maria Canellas.

CAGLIARI

S. E Sig. March. Filippo Vivalda Cav. dell' Ord. della SS. Annunziata, Gran Croce di S. Maurizio e Lazzaro, Luogo-Tenente Capitano Generale e Vicerè di Sardegna.

Sig. March. di Villa Clara e Siete Fuentes Gentiluomo di Camera di S. M.

Sig. D. Antonio Grondona Cav. de' SS. Maurizio e Lazzaro, Capit. ed Ajutante di Campo del Generale delle Armi.

Sig. Cav. D. Raimondo Lepori.
Sig. D. Luigi Lai.
Sig. Avv. Anton Maria Pasella Gabriele.
Sig. Avv. Antonio Melis Regio Assessore.
Sig. Avvocato Michele Onnis.
Sig. Pietro Scoffiè.
Sig. Notajo Tommaso Spano.
Sig. Francesco Maria Fanzello.

CIVITAVECCHIA

Monsignore Morozzo Governatore.

CORFU'

Sig. D. Vincenzo Cottini Console per S. M. Siciliana.

FIRENZE

S. E. Sig. Marchese Federigo Manfredini, Cav. Gran Croce dell' Insigne Ordine di S. Stefano d'Ungheria, Ciamberlano Cesareo Regio, Consigliere Intimo Attuale di Stato di S. M. I. e Reale Apostolica, Generale Maggiore, e Colonnello proprietario d'un Reggimento d'Infanteria nelle Armate Austriache, e Maggior-Domo Maggiore di S. A. R.

S. E. Sig. Consigliere Giuseppe Giusti Presidente del Buon Governo.

Sig. Senat. Cav. Giulio Mozzi Ciamberlano di S. A. R. e Presidente della R. Accademia Fiorentina.

Sig. Giuseppe Gavard des Pivets' Consigliere di Finanze ed Amministratore Generale delle R. Rendite.

Sig. Cav. Claudio Sergardi Soprintendente alle RR. Possessioni.

Sig. Cav. Ricciarelli dell'Ord. di S. Stefano.

Sig. Abate Pietro Ferroni Matematico di S. A. R., Profes Pub. nell'Università di Pisa e nello Studio Fiorentino.

Sig. Fortunata Sulgher Fantastici.

Sig. Cav. Roberto Pitti Spini dell'Ord. di S. Stefano.

Sig. Marco Mazzerelli.

Sig. Giuseppe Maggioli.

Sig. Teresa Maggioli nata Mori.

Sig. Matteo Biffi Tolomei Patrizio.

Sig. Proposto Ferdinando Fossi Bibliotecario della Magliabechiana e Segretario Perpetuo della R. Accad.

Sig. Dott. Lorenzo Baldi per Copie 4.

Sig. Bernardo e Giuseppe Fratelli Baldi per Copie 3.

Sig. Niccolò Montomoli Architetto.

Sig. Gio. Carlo Serra.

Sig. Giuseppe Gozzini.

Sig. Marchese Torrigiani.

Sig. Marchese Gentili.

Sig. Antonio Morelli.

Sig. Avvocato Niccolini.

Sig. Pietro Grazzini.

Sig. Dott. Lorenzo Fabbroni.

Sig. Domenico Ciardetti.

FINALE NEL GENOVESATO

Sig. Domenico Vacca.

GENOVA

S. E. Sig. Marchese D. Giorgio Doria.
S. E. Sig. March. D. Giuseppe Imperiali Lercari q. Andrea.
Sig D. Filippo Lazzeri.
S. E. Sig. Lelio Falconieri Cavaliere degli Ordini di Polonia e di Malta.
Sig. Giacomo Gravier per Copie 4.
Sig. Gio. Francesco Serra Corso per Copie 6.
Sig. Niccola Conforto.
Sig. Agostino Migone.

LISBONA

Sig. D. Ambrogio Dos Reys.

LIVORNO

S. E. Sig Cav. Francesco Seratti Consigliere Intimo Attuale di Stato di S. A. R. e Governatore Civile e Militare della Città, Porto, e Giurisdizione di Liv.
Sig. Cav. Angiolo Guillichini Capitano di Vascello nella Marina di S A. R.
Sig. D. Beniamino Sproni Cav dell' Ord. di S. Stefano.
La Ragion di Negozio Cianchi e Pratesi.
Sig Giuseppe Tilli.
Sig. Marchese D. Giuseppe De Silva Romagnan Console Gen. per S. M. Siciliana.
Sig. Dott. Luigi Martini.

Sig. Paolo Baretti Agente e Console Generale per S. M. Sarda.
Sig. Avv. Ascanio Baldasseroni.
Sig. Medico Giuseppe Ghigou.
Sig. Salomone Montalcino.
Sig. Dott. Pompeo Torre.
Sig. Giacomo Tornezy.
Sig. Pietro Bartolommeo Roux.
Sig. Dott. Claudio Malanima.
Sig. Filippo Filicchi.
Sig. Gabriel Pereyra de Leon.
Sig. Dott Giuseppe Castinelli.
Sig. Dottor Gaspero Disperati.
Sig. Dottore Riccardo Lucchesi.
Sig. Avv. Michele Barigazzi.
Sig. Avv. Lorenzo Vannucchi.
Sig. Dott. Luigi Coppi.
Sig. Dott. Pietro Leopoldo Mancini.
Sig. Dott. Pietro Niccola Dugi.
Sig Benedetto Bartoletti.
Sig. Pietro Cesare Pappanti.
N. U. Sig. Cosimo Passerini.
Sig. Filippo Bigazzi.
Sig. Luigi Batacchi.
Sig. David Moisè per Copie 2.
La Ragion di Negozio Abudaharam per Copie 2.
Sig. Levi l' ainè per Copie 2.
Sig. Dott. Carlo Cesare D'Assulle Medico della Marina di S. A. R.

Sig. Tommaso Masi, Mercante, Librajo e Stampatore.
Sig. Glauco Masi.
Sig. Dott. Giovacchino Boldrini.
Sig. Giuseppe Gamba Mercante Librajo.
Sig. Capitano Giuseppe Piattoli.

LONDRA

Sig. Giorgio Wigdle.
Sig. Riccardo Raizehenz.
Sig. Carlo Molldik.

LUCCA

S. E. Sig. Marchese Federigo Bernardini.

MADRID

Sig. D. Giuseppe De Vargas y Varaen Cav. di Malta, Capitano di Vascello nella R. Marina di Spagna e Comandante la Fregata S. Casilda.
Sig D. Michele Quadrado Cav. di S. Giacomo, Capitano di Fregata nella Marina R. di Spagna e Comandante la Corvetta Corriera d'Italia.
Sig D. Francesco Melendes Capitano di Nave nella Marina R. di Spagna.
Sig. D. Diego De las Prendas.
Sig. D. Gerolamo Sandallos y Cara.

MANTOVA

S. E. Sig. March. Tullo Maria Guerrieri.

MODENA

S. E. Sig. D. Federico D' Este Conte di S. Romano e Commendatore di Malta.

S. E. Sig. Conte Giovan-Battista Munarini General Maggiore Cav. Consigliere di Stato e di Conferenza, Ministro degli Affari Esteri e Ciamberlano di S. A. S.

S. E. Sig. Conte Bartolommeo Scapinelli Consigliere di Stato e di Conferenza, Ministro degli Affari Interni e Ciamberlano di S. A. S.

Sig. Marchese Gioan-Pietro Paolucci Ciamberlano di S. A. S.

Sig. Conte Pompeo Baldasseroni Consigliere di Giustizia e Ciamberlano di S. A. S.

S. E. Sig. Conte Filippo Giuseppe Marchisio Cav. degli Ordini di Polonia, Consigliere di Stato e Ciamberlano di S. A. S.

Sig. Abate D. Giacomo Paramati.

Sig. Gio. Battista Saltini Patrizio e Scudiere di S. A. S.

NAPOLI

Sig. D. Paolo Iorio Consigliere nel Sup. Consiglio del Commercio.

Sig. D. Saverio Mattei Consigliere nel Sup. Consiglio del Commercio.

Sig. D. Francesco Caccia Regio Consigliere.

Sig. Cav. D. Pietro Andreotti.

S. E Sig Conte di None Inviato Straordinario per S. M. Sarda presso S. M. Siciliana.

Sig. Avv. Antonio Biglino.

Sig. Marchese Trulio.

Sig. Avv. D. Francesco Abruzzi.

Sig. Avv. D. Pasquale De Soria.

Sig. Avv. D. Cammillo Troijse.

Sig. Avv. D. Vincenzo De Stefano.

Sig. Avv. D. Diego D'Elia.

Sig. Marchese D. Amilcare Paolucci Brigadiere delle Guardie Marine di S. M S.

Sig. D. Pietro Napoli Signorelli Segretario Perpetuo della R. Accademia delle Scienze e B. L.

Sig. D. Girolamo Mongiardini Console per S. M. S. in Nizza.

Sig. Avv. D. Ambrogio Forestieri.

Sig. Avv. D. Andrea Gabellone.

Sig. D. Francesco Maria Villanis.

Sig. Avv. D. Giuseppe De Stefano.

ORISTANO

Sig. Notajo Agostino Poddighi.

PISA

Sig. Console Carlo Rossi Capo del Magistrato del Mare.

Sig. Dott. Cammillo Arrighi.

Sig. Avv. Luigi Bombicci.

ROMA

Eminentiss. Sig. Cardinale di S. Chiesa Stefano Borgia.
Eminentiss. Sig. Cardinale di S. Chiesa Tommaso Antici.
Eminentiss. Sig. Cardinale di S. Chiesa Romualdo Braschi Onesti.
S. E. Sig. Cav. Priocca di S. Damiano e Piobes Ministro per S. M. Sarda presso la S S.
S. E. Sig. D. Alessandro di Souza e Holstein Conte di S. Frè e Motta, Ministro per S. M. Fedelissima presso la S. S.
Monsignore Saverio Cristiani Vescovo di Porfirio e Prefetto delle Sacristie de' Palazzi Apostolici.
Sig. Avv. D. Carlo Fea.
Sig. Marchese D. Luigi Ercolani.
Sig. Cav. D. Luigi Alvares De Cugna Incaricato d' Affari per S. M..Fedelissima presso la S. S.
Sig. Abate D. Vincenzo Colizzi Miselli.
Sig. Giacomo Originali.

SASSARI

Monsignore Arcivescovo D. Giacinto della Torre Consigliere di S. M. S.
Biblioteca della Regia Università degli Studj.
Sig. Cav. D. Raimondo De Quesada Giud. nella Reale Governaz.
Sig. D. Antonio Fois Giud. della R. Udienza, Intend. Gen. e Viceintend. Generale del Capo.

Sig. D. Gavino Murro Dott. Colleg. e Rettore di S. Sisto.

Sig. Avv. Pietro Luigi Fontana Professore di Pand. nella R. Univ. ed Avvocato de' Poveri.

Sig. Avv. Pinna Flores.

Sig. Cav. D. Luigi Martinez Sotgia.

Sig. Canonico D. Gio. Battista Aragones Dott. Colleg.

Sig. Dott. D. Gio. Battista Sircana Beneficiato nella Cattedrale.

Sig. Canonico Bertolino.

Sig. Avv. Francesco Cascara.

Sig. Canonico Gavino Braudino.

Sig. D. Gio Battista Martinez.

Sig. Canonico D. Giorgio Pilo Boyl de' Marchesi di Puttifigari.

Sig. Abate D. Gio. Battista Pilo.

Sig. Canonico D. Giuseppe Puliga.

Sig. Abate D. Ignazio Pilo Boyl de' Marchesi di Puttifigari.

Sig. Canonico Manunta.

Sig. Ab. Serra Beneficiato nella Cattedrale.

Sig. Ab. D. Antonio Deliperi Arcidiacono.

Sig. D. Domenico Pinna Giud. della R. Governazione.

Sig. D. Michele Obino Professore di Decretali nella R. Università.

Sig. Dott. Domenico Mundula

Sig. Giovanni Mora Direttore della R. Posta per Cop. 4.

Sig. Dottore Michele Bene.

TORINO

S. E. Sig. Conte Filippo Avogrado di Quaregna e di Ceretto, Reggente la Gran Cancelleria e Capo del Magistrato della Riforma.

S. E. Sig Conte Giuseppe Francesco Perret d' Hauteville Cav. Gran. Croce, Consigliere di Stato e Reggente la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri.

S. E. Sig. March. Gio. Bartista Luigi Fontana di Cravanzana Primo Segretario di Guerra e Consigliere di Finanze.

Sig. Conte D. Prospero Viretti Segretario Privato di S. M. e Segretario del Supremo R. Consiglio di Sardegna.

Sig. Abate Teologo D. Gio. Maria Satta Cappellano di S. Maestà.

Sig. Abate Teologo Don Carlo Pullini Primo Ufiziale del R. Economato.

Sig Conte Carlo Bertolini d' Albanè Segretario di Stato degli Affari Interni.

Sig. March. D. Francesco Maria Pilo Boyl di Puttifigari Consigliere di Stato, Referendario e Giud. nel Magistrato del Consolato.

Sig. Conte Giuseppe Pullini di S. Antonino Intend. Generale delle Reg. Gabelle, Consig. di Finanze e del Commercio.

Sig. Conte Giuseppe Ignazio Ghigliossi di Lemié Senatore, Giud. del Consolato e Procurat. Generale del Commercio.

N. U. Sig. Giuseppe M. d' Orengo.

TRIESTE

Sig. Gio. Battista Lauro.

VERONA

Sig. Conte Giovanni Danese Buri.

VICENZA

Sig. Conte Gio. Giorgio Trissino dal Vello d' Oro.
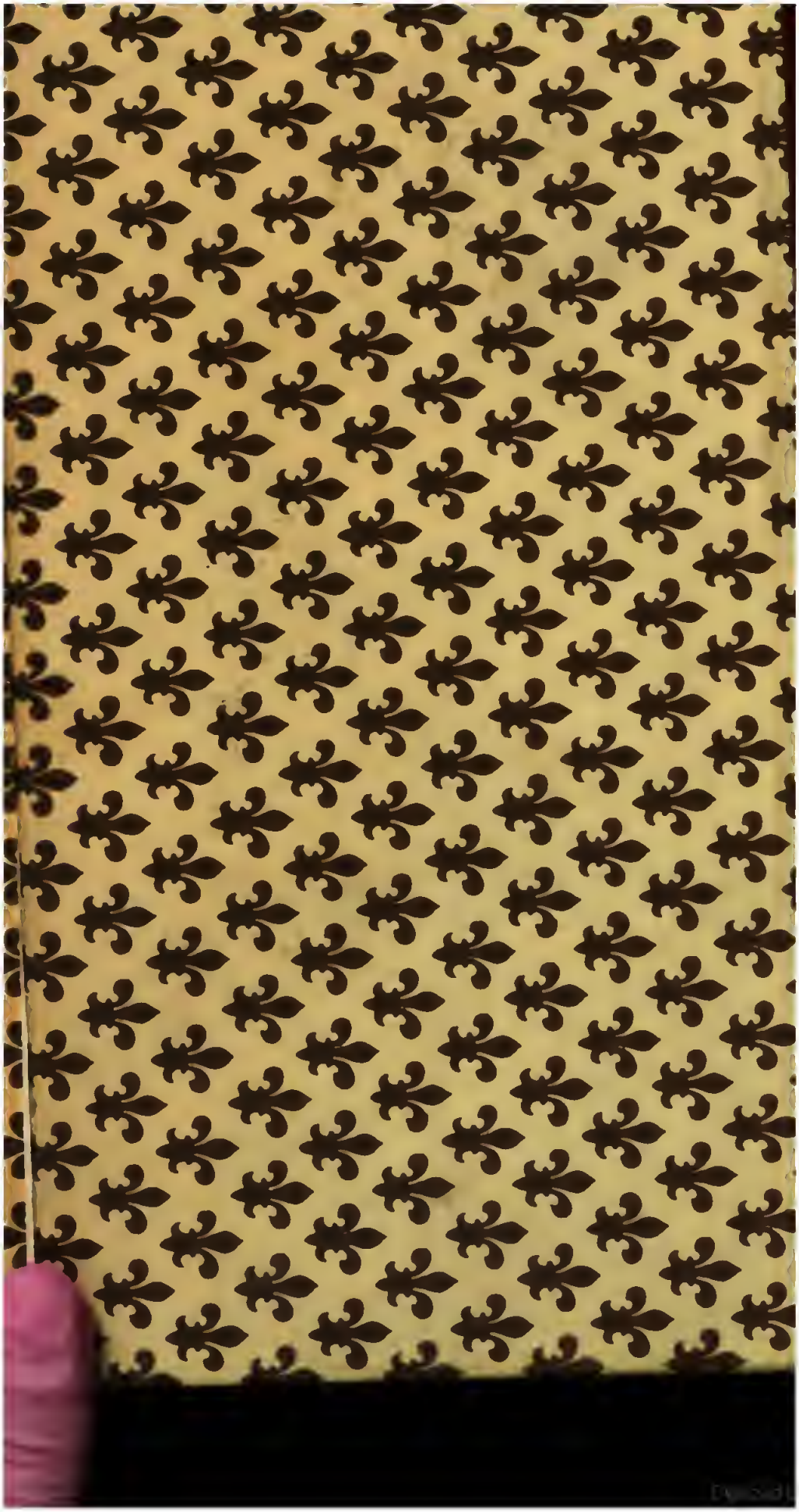
605640